DEL DRITTO
DELLA NATURA, E DELLE GENTI
PER MODO DIMOSTRATIVO

OPERA

DELL' ABATE

PASQUALE NAPOLITANO

Canonico Curato della Cattedrale di Santagata de' Goti

DEDICATA

AL REVERENDISS. SIGNOR

D. NICCOLO' ROBERTI

Arcidiacono della Cattedrale medesima, e Vicario Capitolare di essa Città, e Diocesi.

Part. II. Tom. I.

NAPOLI

MDCCLXXXVIII.

Nella Stamperia di MICHELE MORELLI.

Con Licenza de' Superiori.

Non a caso è virtute; anzi è bell'Arte.

INDICE DELLE PROPOSIZIONI

Esposte nella Prima, e Seconda Parte del Primo Tomo del Dritto della Natura, e delle Genti.

PARTE I. TOM. I.

PARTE II. TOM. I.

§. IV.

ERRORI			CORREZIONI
Pag. 401.	lin. 22.	ne'	n'è
477.	lin. 11.	le	lo
500.	lin. 17.	ſperimentata	ſperimenta
510.	lin. 1.	evertere	everterent
	lin. 11.	guadago	guadagno
512.	lin. 15.	incimpiato	inciampata
	lin. 17.	gioroo	giorno
	lin. 18.	denunciali	denunciarli
516.	lin. 2.	nudrivamo	nudrivano
517.	lin. 10.	intenla	intenderla
543.	lin. 9.	alta	alla
557.	lin. 14.	brutti	bruti
582.	lin. 13.	or	lor
584.	lin. 18.	giuſa	guiſa
585.	lin. ultima	Araria	Azaria
603.	lin. 6.	anuncia	enuncia
620.	lin. 5.	publicæ	publiee
623.	lin. 11.	meno	mena
629.	lin. 14.	hujuſmodi	in hujuſmodi

DEL DRITTO DELLA NATURA

PARTE II.

CAP. I.

DI ALCUNI CONTRATTI SPECIALI.

§. I.

Della promessa, e della donazione.

231. HEinneccio (1), e Pufendorfio (2) han conosciuta dall' usitato linguaggio de' Giureconsulti Romani differenza tra patto, e contratto; che questo appella le *cose*, *che sono in Commercio*; e

(1) *De J. N. & G. lib.* 1. §. CCCLXXXV.
(2) *De J. N. & G. lib.* v. §. 2. 4.

e quello le *azioni*, che come incorporee, giusta il parlare di que' Stoici, non possono essere in commercio, ne trafficarsi. Di quì è, che i Giuristi contro Donello (1) negano le nozze esser contratto, poichè gli uomini non si soggettano a mercato; e perciò i Latini dicevano *pacta nuptialia*, e non *contractus nuptiales*. Nondimeno non mancavi esempio in contrario: si trova eziandio *contrahere nuptias* (2), e *pacisci nummos* (3). E noi avendo di sopra citato il Volfio, che tal distinzion non ammette (§. 113.), seguiremo a parlarne colla stessa indifferenza, chè come verbale la detta distinzione nulla risente di danno l' equità naturale. Pertanto è comune l' adagio: *contractus initio sunt voluntatis, ex post facto necessitatis*: poichè nel primo caso ciocchè è mio, non debbo a forza trasfondere, o permutare senza cessare di esser mio; e nell' altro caso lo stacca da me la forza della parola (§. 113.); laonde nel primo caso non stà, che a me di portarmi ne' patti, e ne' contratti a mio

 ta-

(1) *Comm. jur. XIII.* 18.
(2) *L.* 22. *Dig. de ritu nupt.*
(3) *Val. Max. IX.* 4. 2.

talento. *Contractus initio sunt voluntatis.* Ma celebrati sono la prova della fede umana, dice Ulpiano (1): tanta esser deve la loro necessità. Per menare a terra questa necessità si deve antecedentemente dimostrare o l'uomo non bisognoso di soccorso, o non degno di riceverlo (§.140.); cioè sostenere la più laida mensogna, o un'empietà (§.173.). E' il fine di non moltiplicar le liti, e una deferenza alla virtù, e onoratezza dell' uomo, che ha mossa la legge umana a non dare azione contra chi manca alle semplici promesse, benchè resti illaqueato nella sua coscienza (2). Inoltre io posso sottilizando col Grozio nudamente asserire a taluno di fare, o dare alcuna cosa, e a lui prometter la posso nel senso, che dissero gli antichi *polliceri*, e *pollicitatio*. *La nuda asserzione*, o *proposito* dichiara l'animo, che si ha di fare, o dare riserbatasi la libertà di cambiarsi. Il proposito adunque non partorisce obbligazione alcuna, benchè si lasci cadere su de' precetti. Ed egli è da dirsi non violare una nuova obbligazione chi avendo feriamente proposto v. g. di non

(1) *De pactis.*
(2) *Gen. Diceos. lib. 1. cap.* 15. §. 4.

non rubare, ruba dopoi. Disse bene S. Tommaso: *Conceptio boni propositi non firmatur ex animi deliberatione, nisi promissione deliberationem consequente* (1). La *pollicitazione* poi si definisce in Legge: *solius offerentis promissum* (2), in quanto che, dice Volfio, si dichiara sofficientemente a taluno la volontà di fare, o dare, e la perseveranza in questo, senza intanto voler trasferire all'altro il dritto di esigere (3). Or su questa pollicitazione, e quel proposito non accade punto intertenerci, avendo poco, o nissuna relazione colla giustizia; e noi ci fermeremo piuttosto su que' patti, e contratti, che importano *ex post facto* incavicchiamento reciproco de' paciscenti. I quali patti non pur sono verbali (214.); ma noi ne riconosciamo de' reali, e de' misti. I primi si celebrano col mezzo di una proposizion verbale, onde si disegna voler trasfondere, o permutare gli eccessi della proprietà. I secondi vertono sopratutto su quelle cose, delle quali il prezzo è noto: sicchè senz'altro fare si sborsa, e tosto si ottengono. Così nelle bot-

te-

(1) 22. q. 88. ar. 1.
(2) *L.* 3. *ff. de Pollic.*
(3) *De J. N. & G.* 1. 382.

teghe si compera il pane, il vino, l'olio &c. I terzi importano convenzion verbali, di prezzo, e la immediata tradizion delle cose, come osservasi nelle fiere &c. I primi contratti riguardano il tempo futuro, e vengono sotto la voce più cognita di promesse: gli altri riguardano il tempo presente. Secondo questa idea tutti i contratti sono informati delle promesse, qualora tempo intercede tra la convenzione, e la tradizion delle cose.

232. Nelle promesse possonsi distinguere l'oggetto, la materia, il fine, e'l modo. L'oggetto può essere Iddio, e l'uomo: *promissio hominis ad Deum*, *&* *hominis ad hominem*; e chiamasi la promessa fatta a Dio col nome speciale di *voto*, del quale trattano di proposito i Teologi. Non v'ha dubbio, che la promessa non abbia la sua forza; anzi l'ha massima, ed è irrevocabile (§. 214.); e sopratutto, se vi ha danno del terzo. *Fili*, si legge ne' Proverbj di Salomone, *si spoponderis pro amico tuo, defixisti apud extraneum manum tuam, illaqueatus es verbis oris tui*, *&* *captus propriis sermonibus* (1). Han fatto dunque bene il Sig. Gro-

(1) *Cap. VII. vers. 12.*

Grozio a confutare Francesco di Connano (1), e saggiamente il suo commentatore Gio: Barbeyrac a riprovare il Cocceo, che negavano questa forza inerente per dritto di natura alle promesse. La qual forza veramente, o obbligazione non sortono, che dapoichè sono state accettate da colui, cui si promette, osia dal *promissario*. Tutte le obbligazioni nostre garantiscono i dritti di coloro, a'quali siamo noi obbligati: cosicchè e' non si può dire obbligazione di dare, o fare alcuna cosa, se questa non data, o fatta, non torna a veruno di detrimento; e se nissuno di ciò può ragionevolmente lagnarsi. Ma non può ragionevolmente lagnarsi il promissario della non attesa promessa, quasi che dritto acquistato vi abbia, se ha egli negato di accettarla, non unendo la sua alla volontà dell' altro. Dunque la promessa non liga il promittente, che dapoichè è stata dal promissario accettata. La legge vi consente (2), e la sola accettazione di una cosa promessa ne fa passare il dritto dal donante al do-

(1) *De J. B. & P. lib. 2. cap. 2.*
(2) *L. Absenti ff. de donation.*

donatario, il quale si lede, quella non adempita. Le promesse fatte a Dio, osieno i voti, ove sono *de meliori bono, & possibili*, sono sempre accettate, poichè Iddio non vuole, che la nostra perfezione, e felicità (§.41.): ma nelle promesse fatte agli uomini vi abbisogna di alcun segno espresso del promissario, se è presente, onde accetta, e dà forza alla promessa; poichè in fine nissuno è tenuto a indovinare i sentimenti altrui, nè è temerario domandare a taluno d'incomodarsi di un leggiersì, cui si promettono de' favori: e basta ancora il ciondolare la testa, un ringraziamento &c. per dar l'esistenza all'accettazione; ma il silenzio non n'è sempre il sicuro indizio; nè sempre è vero, *qui tacet, consentire videtur*, poichè il silenzio è di per se indifferente. I Legislatori han difinito, che nelle cause odiose, e nelle promesse di qualche gravame al promissario il silenzio non ha luogo, ma vi abbisogna di un segno caratteristico della sua volontà (1). Ma può valere nelle promesse favorevoli. Or se questi segni economici sono a rilevare l'accettazione, o'l consenso del promissario presente alla vo-

 lon-

(1) *L. filiusfamilias ff. de procur.*

lontà del promittente, per lo promissario lontano vi abbisognano tanto più. Primieramente manifesta a costui la sua volontà il promittente per via di lettere, o per internuncio, agente, Legato &c. Il promissario consentendo a quanto nella lettera ha rilevato si unisce colla sua volontà a quelle del promittente: e quindi la forza della promessa. Generalmente sempre si presume, che la volontà di costui rivelata nella lettera perseveri del suo posto, ove contrarj indizj non appariscono; tutto che possa star bene, che 'l promittente si muti di volontà: altrimenti sarebbe una confusion di lingue, e gli uomini al pericolo di essere burlati (§. 206.). Così morendo il promittente mentre la sua lettera è in viaggio al promissario, s'intende in questa perseverare la volontà del defunto, cui appresso, se si unisce quella del promissario, si produce di tutta la sua forza la promessa. Ma se mentre la lettera è in viaggio il promittente si disdice innanzi a testimonj &c. la promessa non più sussiste, non essendosi unite le due volontà. Dall'altra banda, se 'l promissario mostra della indifferenza a questa lettera, e frattanto gli sovragiu-

gne

gne notizia della rivoca, perderà egli il beneficio, e incolperà se stesso di questa perdita. In questo caso ancora le due volontà non si sono unite. Se potendo rispondere al promittente il trascura, e questo è noto, può parimenti rivocarsi la promessa. In quest' altro caso le volontà non si sono reciprocamente dichiarate. Che se'l promissario chiede per lettera di alcuna cosa il promittente, ove questi vi si piega, e promette, ha già sortita la sua forza la promessa; poichè similmente si presume perseverare nella lettera la volontà del promissario, se egli, prima di pervenire il foglio al promittente, chiaro non la rivoca. Barbeyrac, che approva quanto abbiam detto finora, non vuol rata questa promessa, se'l promissario non risponda dopoi di avere accettato. Ma è soverchio: egli si contradice; e a buon senso dinota esser più difficile il *ricevere*, che'l *dare*. Nondimeno può il promittente promettere irrevocabilmente, e di non disdirsi, eziandio, che non abbia risposta dall'altro: bene inteso però, che se 'l promissario anche in questo caso ricusa la promessa, rientra il promittente ne' primieri suoi dritti. Ma se tal lettera è

in

in viaggio, e'l promissario sen muore, non parve al Giureconsulto Nerazio, che dovesse la promessa passare agli eredi, ma anzi tornare in dietro al promittente (1): la promessa è un effetto di amicizia, o di riconoscenza, o di obbligazione, che può non passare, o non sì strettamente tra'l promittente, e gli eredi del promissario.

233. In quanto all'internuncio può egli avere proccura speciale dal prommittente per tale, o tale affare in particolare, e può avere proccura generale per certe sorte di affari, che è l'altra maniera di manifestare la propria volontà. Per la commessione particolare si deve discorrer come della lettera, poichè lo stesso è in questo caso parlare altrui per lettera, o per Agente. E perciò sia che la lettera si smarrisca per via, sia che l'Agente muoja prima di notificare al promissario la promessa, e non ostante a costui glie ne viene per altri canali la notizia, resta pur valida, purchè il promittente non siesi protestato di non volersi altrimenti ob-

(1) *Dig.lib.L.tit.XVII. de divers.reg.juris lege 191.*

obbligare, che col mezzo del ſuo Agente. Ma ove la commiſſione ſia generale può darſi caſo, che'l promittente venghi obbligato a coſa fuor della ſua eſpreſſa volontà, ma contenuta implicitamente in queſta per le ſegrete iſtruzioni. Lo ſteſſo è a dirſi a proporzione dell' Agente del promiſſario nel luogo v. g. del promittente. Delle volte il promiſſario (e lo ſteſſo è del donatario) non è capace di accettar la promeſſa, o'l dono, e ſubentra la legge ad accettarlo in lor vece. Per queſta ragione I. è valida la promeſſa fatta a una città per riparare al danno di un fortunoſo incendio, tremuoto &c. (1), o a cauſe pie, ſecondo i Dottori, poichè queſte promeſſe ſi uguagliano a quelle fatte alla città (2). II. E' valida la donazione, ſe è fatta agl'infanti, mentecatti &c. (3). Poichè dunque alla promeſſa abbiſogna aſſolutamente l'accettazione del promiſſario, non può non eſſere, come ſi è detto, un vero

(1) *L. pactum, l. propter incendium, l. ob caſum ff. de pollic.*

(2) *L. 18. & 23. Cod. de ſacroſ. Eccl.*

(3) *Sanchez lib. I. de matrim. diſp. 6. n. 15.*

ro contratto, come contratto è il voto a Dio fatto. *Quasi pacifcantur cum Diis homines oblatione votorum*, dice Cruchio Scoliaſte di Orazio (1): e quindi vi debbono eſſere tutte quelle condizioni neceſſarie, che nel contratto abbiam richieſte di ſopra (§.213.), libertà, volontà, diſcernimento. Così le promeſſe de'minori ſon valide per dritto naturale, avendo coſtoro ſofficiente capacità; benchè delle volte abbiano le leggi greche, e romane tutt'altro ſtabilito.

234. In ordine alla materia ſi può dire in generale, che cadono le promeſſe ſugli eccеſſi delle ingenite, e delle acquiſite ſieno in noſtra poteſtà, o poſſono un giorno eſſervi; e v.g. parlando delle ingenite, ſe adeſſo il promittente, che promette ajutarci, è infermo, o convaleſcente; le quali promeſſe ſono, come ſi vede, condizionate. E quì ſi avverta, che la promeſſa fatta agli uomini può eziandio cadere ſu di un minor bene, anche impeditivo di un maggiore, poichè può ſtare, che un minor bene piac-
cia

(1) *Lib. 3. od. 29.*

cia adeſſo al promiſſario in preferenza del maggior bene: ma nelle promeſſe fatte a Dio il maggior bene è condizione aſſoluta alla loro validità. Ciocchè è diſordine non può piacere a Dio. Il *fine* delle promeſſe può egli riferirſi al promiſſario, e alla legge: nel primo caſo altre ſono *gratuite*, altre *oneroſe*; nel ſecondo ſi dividono in *giuſte*, e *ree*. Le promeſſe gratuite ſono trasfuſioni per mero atto di benivolenza: le oneroſe cadono ſulle permute future; ſi fanno per intereſſe, e per ottenere a vicenda alcuna coſa. Delle promeſſe di queſta natura ſopratutto è vero, che allora obbligano il promittente, qualora il promiſſario il notizia della ſua accettazione. Vi ſono anche promeſſe per un ben ricevuto, le quali diconſi comunemente *remuneratorie*. Finalmente, ſe le coſe promeſſe combaciano colla legge, e ha retto fine il promittente, ſon'eſſe giuſte, e valide: ma ſe una di queſte condizioni vi manca, e v. g. ſi promettono coſe non in noſtra balia, o il fine non è della benivolenza informato, o mancano tutte e due le condizioni, che par, che ſieno correlate, e conneſſe, ſono ingiuſte, e irrite almeno

no sempre innanzi a Dio. Del resto dove non vi ha invalidità di contratto, non vi ha pure ingiustizia di promessa.

235. Resta la maniera di promettere, che può eseguirsi o con parole, o con segni dimostrantino la volontà di promettere, e di accettare. Delle volte si esegue con certa formola di parole: *Dabis mihi centum? Dabo; Intercedes pro me? Intercedam*. Il promettere in questa forma si dice in legge *stipulatione*, *verborum solemnitas* detta da Paolo (1): e abbraccia generalmente ogni contratto: onde donazione stipulativa, promessa stipulativa &c. Spesso ancora questa volontà di promettere si pone in iscritto; Il qual atto vale alla maggior sicurezza, e per le pruove, e non alla maggior forza del contratto. Or la promessa per varie ragioni cessa di obbligare; Se 'l presente stato delle cose si muta (§. 216.): così più non vale, se la materia promessa si rende inutile, illecita, nociva, impossibile: se in altro aspetto si manifesta la cagion finale: se 'l promissario dopo l' ac-

(1) *Recept. senten. l. v. lib. VII. §. 1.*

accettazione cede al suo dritto; o, se la promessa è onerosa, nega egli por la sua parte. *Frustra fidem sibi quis postulat ab eo servari, cui fidem a se quæsitam servare recusat* (1).

236. La donazione, se è verbale, si confonde colla promessa di trasfondere le proprietà; e se è reale è l'attual trasfusione, cui può-sì, e nò precedere la promessa di questa. Dunque la verbale, promessa donativa, e l'attual donazione inchiudendo le stesse condizioni essenziali, ciocchè di quella si è detto, sia detto anche di questa. Resta solo a vedere brevemente che vi abbia intorno stabilito il dritto positivo sulla pesta del naturale. E parlando di quelli, che donar possono, vengono tutti coloro, che han pieno dominio, e amministrazione della lor roba (§. 213.): e così avviene, che chi amministra le rendite a nome altrui, non può egli donare senza speciale, ordine o permesso a farlo, non essendo lo stesso donare, e amministrare (2).

Di

(1) *Reg. jur.* 75. *in* 6.

(2) *L. Filius ff. de donat. l.* 1. *ff. de admin. tutor.*

Di quì prima consiegue, che 'l Testamento esser non può nel primo piano delle leggi naturali. Se dall' un canto col mezzo del testamento, e della volontà del testatore si fa *dopo la morte* di questo il passaggio della roba da lui medesimo all' erede, e se dall' altro canto colla nostra morte finisce ogni nostra amministrazione, e dominio sulla roba (§.205.), consiegue, che 'l testatore ciocchè suo non è in mano altrui trasfonde, e tanto basta per non combaciarsi colla natura. Inoltre essendo il marito mero amministratore delle robe, che alla moglie si appartengono, non può donare mal grado di lei. Nè la moglie non fornita di beni estradotali, o parafernali, e proprj può essa donare senza consenso tacito, o espresso di suo marito; purchè la donazione non fosse remuneratoria, che può equipararsi alla soluzion di un debito, o non fosse in sollievo di suo padre, di sua madre, o de' suoi figli di altro marito, e bisognosi; o non fosse per altra ragionevole causa.

237. Le donazioni almeno irrevocabili tra marito, e moglie non han forza in legge, e possonsi rivocare ad arbitrio del do-

donante (1), in dove si legge: *Ipso jure, quæ inter virum, & uxorem donationis causa geruntur, nullius sunt momenti*; benchè vagliano fra loro gli altri contratti, la permuta, la compera, il mutuo &c. (2). La ragione di questa legge è, perchè i sposi presi di soverchio affetto fra loro non si donino tanto vicendevolmente da spogliarsi de' loro beni in detrimento de' figli, o de' loro genitori: sarebbe quello più povero, che è più generoso, e liberale (3); il loro amore potrebbe esser d'interesse, e secondario; e forse il più ricco conjuge potrebbe quindi tramare, o bramare almeno la morte all' altro conjuge invogliato di novello imeneo. Sono però valide queste donazioni, se son firmate colla morte del donatore (4), ma vi abbisognano di alcune condizioni, cioè, che 'l donante non abbiale vivendo rivocate (5); che passino vivente il donante in mano della donataria (6); che quello

(1) *L. 3. §. secundum ff. de don. inter vir., & ux.*
(2) *L. 5. si sponsus eod. tit.*
(3) *Lib. 4. tit. 11. par. 4.*
(4) *L. cum hic status ff. de donat. inter vir. & uxor.*
(5) *C. fin. l. cum hic status eod. tit.*
(6) *Dicta lex: cum hic status.*

a questa premuora (1) &c. come si è detto; e che non ledano la legittima a' figli (2). Anzi vi sono casi in legge, ne' quali vuole, che subito reggano dette donazioni; v. g. se'l Principe dona all'Augusta sua Moglie, e viceversa (3); se non diventa il donante più povero; se'l marito donante sia prodigo, poichè così donando si risparmia la sua caduta (4); se la moglie dona al marito per fargli cavalcar qualche posto &c. (5).

238. I figli di famiglia, che son tuttavia sotto la patria potestà, nè hanno beni castrensi, o quasicastrensi, cioè quelli, che si procacciano i figli nella milizia, o per causa della milizia; o quelli che li vengono per alcun pubblico officio esercitato, o che esercitano di Avvocato, di Cattedratico, di Medico &c., de' quali tutti hanno il pieno dominio in proprietà, e usufrutto; questi figli, io dico, senza la espressa, o tacita licenza pater-
na

(1) *Dicta lex*
(2) *L. 1. cod. de inofficios. donat.*
(3) *L. 26. de donat. inter vir., & uxor.*
(4) *Greg. Lop. l. 4. tit. 11. pag. 4.*
(5) *L. quod adipiscendæ 4. ff. de donat. inter vir. & uxor.*

na non possono donare di que' beni, la cui amministrazione è presso de' genitori: nè i prodigi, paragonati dalla legge a' melensi, e furiosi (1), possono similmente donare (2). Nè finalmente possono donare i minori di 18 anni, secondo le leggi del nostro Regno di Napoli, che vivono sotto i loro Tutori senza la licenza di essi (3); nè quelli, che donando rendonsi inabili a soddisfare i loro debiti. Sono anche proibite le donazioni per cause illecite di omicidio, adulterio &c. (4); e invalide le donazioni del padre al figlio non ancora emancipato, poichè si considera come una persona col padre (5), ma si avvalorano colla morte del padre; e generalmente in tutti que' casi, ne' quali vale la donazione tra marito, e moglie, vale eziandio tra padre, e figlio. Ma non riconoscendo la legge *matria potestà* in ordine agli effetti civili, non sarà invalida la donazione della madre al figlio; nè similmente del figlio a

 uno

(1) *L.* 15, *qui* §. *fin. ff. de tutor, & curator.*
(2) *L.* 5. *Regia tit.* 11. *p.* 5.
(3) *L. fin. Cod. de test. milit.*
(4) *L. Actionis ff. de donat.*
(5) *L.* 2. *Cod. de inoff. don.*

uno de' suoi genitori, qualora cade la donazione sopra i suoi beni castrensi, o quasi. Finalmente è invalida la donazione di tutti i beni presenti, e futuri, poichè il donante si priva così della facoltà di testare; ciocchè, come contrario al buon ordine della Repubblica, vien dalla legge riprovato (1).

239. La donazione altra è *causa mortis*, altra *inter vivos*, altra *anomala*. La prima si fa nel pericolo di morire, o col pensiere alla morte: cosicchè anche negli estremi periodi della vita fatta la donazione, ove non si esprime il riguardo alla morte, s'intenderà fatta *inter vivos*. Or questa donazione *causa mortis* è rivocabile ad arbitrio del donante, purchè espressamente non siasi il contrario stabilito. Generalmente, se premuore il donante senz'averla espressamente, o tacitamente rivocata, avrà il suo luogo: al contrario, se'l donatario premuore al donante, resterà priva di effetto. La donazione *inter vivos* è di sua natura irrevocabile, sol che non abbracci tutti i beni presenti, e futuri, come testè si è det-

(1) *L. 61. ff. de verb. obligat.*

detto (§. prec.). Quì in Napoli si dichiarò valida dal S.R.C. per i soli beni presenti. Nondimeno queste medesime donazioni *inter vivos* furono da Giustiniano assoggettate a rivoca, ove intervengono giustificate ragioni. I. Per l'ingratitudine del donatario (1), v.g. se avesse indegnamente maltrattato il donante colla lingua, o colle mani, e più, se gli avesse insidiata la vita. II. Per la prole avvenuta (2), poichè tal donazione suppone sempre la condizione: *nisi nascantur donatori filii*. La differenza è, che, se la donazione fu fatta all'estraneo, si rescinde in tutto in questo caso; ma, se fu fatta al proprio figlio, si rescinde per la sola rata della lesa legittima. III. Se è inofficiosa, cioè lesiva la legittima di coloro, che vi hanno il dritto: questa condizione può convenir colla seconda. IV. Se'l donatario avesse danneggiato il patrimonio del donante. V. Se non si verifica il fine, o la condizione apposta alla donazione, come si è detto delle promesse &c. Finalmente la do-

(1) *L. ult. Cod. de revoc. don.*
(2) *L. si unquam.*

nazione, che non è *inter vivos*, perchè rivocabile; non *causa mortis*, perchè non dettata dal riflesso della morte, si appella *anomala*. Tal'è quella, che fa il padre al figlio non ancora emancipato; l'altra è quella, che fa il marito alla moglie, state già accennate di sopra. Consultinsi i Giuristi.

240. Alla donazione verbale si riduce il *mandato*. E' questo una promessa d'impiegare le sue forze, osia di fare una cosa in grazia altrui, e senza interesse alcuno: *Mandatum, nisi gratuitum, nullum est; nam originem ex officio, & amicitia trahit* (1). Laonde com' è di ogni promessa, è tenuto il mandatario, cioè quello, che si addossa il carico di favorire, all'esecuzione di quanto si è obbligato. *Voluntatis est enim suscipere mandatum, necessitatis consummare* (2). La fedeltà, e l'amicizia debbono esser l'anima di questa esecuzione; e v. g. come il mandatario servisse a se medesimo. Così egli nell'esecuzione non deve eccedere i limiti del mandato in disvantaggio

(1) *L.* 1. *ff. de mand.*
(2) *L.* 17. *ff. de mand.*

gio del mandante; nè esiger prezzo della sua opera per non viziare la natura del contratto, e ridurlo a locazione. Dall' altra banda deve il mandante fornire il mandatario di quanto gli necessita all' esecuzion del mandato, perchè questi non senta danno del buon' officio (1).

§. II.

Del Comodato.

241. Poichè dunque il comodato è una traslazione, o donazione a qualche tempo dell' uso di una cosa (§. 228.); è facil' inferire, che la materia di questo contratto sono cose non consumtibili coll' uso, altrimenti la restrizione del tempo sarebb' inutile: e s' inferiscono del pari gli officj del *Comodante*, cioè di chi dà, e del *Comodatario*, che è quello, che riceve la cosa comodata, che noi per brevità diremo *comodo*. Laonde I. il Comodante non può nulla ricevere per questa officiosa azione; in altro caso non sarebbe donazione, ma una delle permute det-

(1) *Ex cap. 6. de procurat.*

ta locazione. II. Deve avvertire il Comodatario del vizio del comodo, v. g. del cavallo, se è restio, se ombroso &c. qualora il sa, altrimenti non è più beneficio, ma maleficio: e con ragione deve egli subire al danno, se per questo iniquo silenzio ne soffre il Comodatario. *Non oportet nos beneficio decipi, sed juvari* (1). III. Per questa ragion medesima non può egli ripetere il suo comodo innanzi al designato tempo. Sarebbe un violar il contratto, e 'l dritto acquistato dal Comodatario; cui però il comodante è nell'obbligo di rifare i danni per questa violazione originati, poichè in sostanza vuol far male, e non bene. Per questa terza condizione il comodato si differenzia dal *precario*, *una graziosa concessione dell'uso di una cosa a nuto revocabile, e che si ottiene a forza di una preghiera*. Eppure anche in questo caso la rivoca esser non deve immediata dopo la concession della cosa per non renderla illusoria. Or poichè tutti i contratti sono sempre condizionati (§. 216.), se al Comodante dopo il suo buono officio per que-

(1) *L. 17. ff. Commod.*

questo appunto sopravviene del danno, può in tal caso ritirarsi innanzi tempo il suo comodo (1). IV. Finalmente è tenuto il Comodante alle spese straordinarie, e gravose, che occorrono intorno alla cosa comodata. Contradirsi egli non deve cercando forse un prezzo maggiore del suo beneficio; rendendosi così beneficato anzicchè beneficante; nè al contrario vorrebbe comprare il comodatario un beneficio a tanta spesa. Egli così torrebbe la cosa comodata in affitto, che vi tornerebbe meglio il suo conto.

242. E relativamente al comodatario egli I. è tenuto a non servirsi del comodo oltre l' espressa, o precedente interpretativa intenzione del comodante, tale essendo la natura di tutti i contratti in generale (§. 172.). Laonde chi si abusa del cavallo imprestato a ragione per quell' eccesso dell' uso, che ne fa egli invito il padrone dirassi un ladro; ed è tenuto a compensarne i danni tutti in conseguenza (2). II. E' tenuto, benchè non richiesto a restituire il comodo scorso il tem-

(1) *L.* 18. *ff. Commod.*
(2) *Leg.* 5. *ff. Commod.*

tempo nel contratto enunciato, *cum dies ſtatuta pro Domino interpellet* (1). I contratti ſon tante leggi parziali, che s'impongono i contraenti da oſſervarſi ove colla ragione combaciano (§. 218.): e però nel preſente caſo il refrattario è nell'obbligo al comodante a riſarcire il detrimento della colpevole ſua mora. III. E' tenuto ſimilmente alle ſpeſe ordinarie, leggiere, e neceſſarie, v. g. al pabolo del mentovato cavallo, poichè il comodatario non deve moſtrare ſconoſcenza, e ſtitichezza al ſuo be[illegible]re per non ributtar gli uomini dal celeſte officio della beneficenza, e per non pregiudicarſi a non ritrovarne più affatto. IV. Finalmente è tenuto a conſervare il comodo con quella diligenza, che può egli maggiore, *qualem quiſque diligentiſſimus paterfamilias rebus ſuis adhiberet* (2). La preſente obbligazione è intrinſeca alla natura di queſto contratto. Laonde è ſempre tenuto alla reſtituzion del comodo ove per qualunque ſua colpa venga a perire (3).

Del

(1) *Cap. ult. de locato.*
(2) *L. 18. ff. Commod.*
(3) *Ex Cap. unic. de' Commod.*

Del rimanente, ove questa colpa non sia, *res quæ perit, domino perit*; cioè perisce in questo caso al comodante, che ne ritiene la proprietà, e'l dominio, senza essere il mutuatario tenuto a cosa. E' per un ordine cosmologico, di cui non possiamo esser noi responsabili, nè può averlo il Comodante nel suo contratto escluso.

§. III.

Della vendita

243. La vendita è un contratto di permuta di proprietà, e di uso a certo prezzo pecuniario, e si dicono chi dà la roba *venditore*, e *compratore* chi dà il danaro. Celebrato il contratto delle volte si effettua immediatamente la permuta scambievole, e assai volte no; sia che che resti a darsi il danaro, sia, che resti a darsi la roba, sia, che resti a darsi l'uno, e l'altra, pattuendosi d'eseguirsi l'intero contratto, o parte a certo tempo fisso, o fra dato spazio prudenziale. Or se specialmente nell'ultimo caso, qualora niente si è permutato, infino che arriva il tempo fisso, o nel corso dello spa-

ſpazio prudenziale non è lecito al venditore rivendere la ſua merce ad altro compratore, altrimenti nell'attuale celebrazion del contratto nulla ſi ſarà conchiuſo, e permutato; conſiegue di neceſſità, che in queſto contratto ſuccede almeno la traslazione delle proprietà, e de' dritti del venditore ſulla ſua roba, del compratore ſul ſuo danaro, che ha attualmente, o che avrà. Quindi come ne' fideicommeſſi uno avendo l' uſofrutto della roba, l'altro la proprietà di queſta, s' inſolida a morte di quello l' uſofrutto colla proprietà, e ſi reſtringe la roba in mano del proprietario; così ſpirato il tempo eſpreſſo, o ſottinteſo nel contratto correrà in detto caſo anche l' uſo, o l' uſufrutto della merce, colla merce medeſima, in mano del compratore; e l' uſo del danaro col danaro medeſimo in mano del venditore, medeſimandoſi relativamente all'uno, e all'altro l'uſo, o l'uſufrutto, e la proprietà della roba, e del danaro. Laonde il contratto in dett'ultimo caſo è duplicato, poichè inoltre importa una promeſſa di trasferirſi a vicenda a dato tempo ancor l'uſo delle pattuite coſe colle coſe medeſime; la qual promeſſa effettuar ſi deve e per la natura di queſta (§. 233.), e per lo contrat-
to

to di vendita per non ismentire la permuta delle proprietà in questo seguita. „ E' un pregiudizio dunque tratto dal „ dritto Romano (dice il Sig. Barbey„ rac (1)), che certi Dottori tuttavia „ sostengono, che la tradizione sia ne„ cessaria anche secondo il dritto natu„ rale per trasferire la proprietà. Però „ oggi convengono i più abili Interpre„ ti esser questa una sottigliezza degli „ antichi Giureconsulti, per li quali han„ no all'incontro molto rispetto „. Nè, perchè uno de' contraenti consegna all'altro la sua parte nell'attual contratto, acquista egli sulla parte, che da quest' altro conseguir deve più appresso, ancor più dritto. Non è questo suscettibile, che di un quanto estensivo, non intensivo; vale a dire si concepisce un dritto sù maggior roba, ma non si dà un dritto più dritto di un altro dritto. Laonde era conseguenza il decidere, che la perdita della merce venduta anche prima di consegnarsi al compratore fosse a conto di costui, che già ne avea la proprietà (2).

E

(1) *Ad Grot. de J, B., & P. lib. 11. cap. IV. §. 1. n. 5.*
(2) *L. 1. Cod. de peric., & commodit. rei vend., & l. 12. Cod. de act. empt.*

E così è del pari del frutto di quella, che è del compratore, benchè tuttavia in mano del venditore. Nondimeno bisogna distinguere, come io credo, in grazia di chi non si è fatta l'attuale tradizion della merce, poichè sempre è vero, che debbia sentir quando che sia l'incomodo chi sente il comodo. E così avviene, che, se 'l compratore non era nel caso di riceversi la merce, sarà il venditore dopo il contratto come il depositario di questa; la quale però perduta, sarà del depositante, che è in questo caso il compratore, la perdita, come qui sotto si dirà. Ma se il venditore non era nel caso di consegnarla, noi abbiamo l'idea del comodo. E perciò siccome il comodatario è tenuto alle lievi spese (§. prec.); così il venditore, che in questo caso la fa da comodatario, è tenuto a qualche legier danno, se mai avverrà, per la merce non consegnata, e non già a tutto, se pere senza sua colpa, o dolo la merce; siccome neppur quel comodatario alla cosa comodata. Spirato il tempo prefisso, chi mancherà a mettere la sua parte, cioè la merce, o 'l danaro, caderà dal dritto di esiger questo, o quella.

La promessa in questo caso medesimata al contratto della vendita sarà, che questo caggia, mancata quella. Questo è per la natura della vendita; che poi bisogna sempre attendere alle condizioni, e convenzioni al contratto apposte, secondo le quali bisogna discorrere, e starvi onninamente. Che se il venditore pendente il tempo della consegna al compratore rivende la sua merce a un altro, a parlar con rigore questo secondo contratto è nullo, poichè in questa seconda vendita non è più padrone della merce il venditore (§. 218.): e quindi neppure, benchè le sia in mano consegnata, può il secondo compratore acquistarvi il dritto, sia, o nò informato della vendita anteriore, non potendo l'altrui ignoranza operar mai cosa a danno del terzo. Laonde il primo compratore avrà tutto il dritto di ripeter la merce dal venditore, e 'l secondo compratore è tenuto a cederla. Se talora si è altrimenti deciso, questo è stato per ovviare a qualche litigio clamoroso, e senza forse per garantire in somiglianti contratti le attuali tradizioni, che le ultimano; senza restar sospesi gli uomini a passaggiere parole, e alla umana

na fedeltà, che è quasi morta.

244. In quanto al prezzo della merce vendibile, se in un Regno, o in una Provincia si arrivasse ad appurare la quantità del danaro relativamente a una tal merce, potrebbe esser geometricamente tassato il prezzo di questa (§. 217.), dal quale senza ingiustizia non si potrebbe veruno allontanare. Ma oltrecchè coscienza, e danaro non possiamo saper che n' hà, come si dice, il comercio continuo esterno tanto ne introduce, e tanto ancora ne manda via; ne' suole l' esito uguagliarsi all' introito. Come il corso de' fiumi per tante particolari combinazioni di cause, che ora tutte, ora in parte trattengono, o accelerano, e più, e meno le acque, non soffre verun rigore geometrico, non altrimenti il corso del danaro nell' umano commercio: e quindi non sarà mai appurabile, nè fisso in una Provincia, o Regno la quantità dell' oro, e dell' argento: nè quindi il prezzo alle merci. Così il Principe, o 'l Magistrato col mezzo delle leggi lo definiscono. Possono costoro per la somma delle cose, in mano de' quali è conferita, aver più degli altri una notizia meno imperfetta del-

della ragione tra la quantità della moneta, e ciascun genere di roba. Questo prezzo così stabilito dicesi *legittimo* a differenza del prezzo *volgare*, che dipende dalla comune estimazion degli uomini. *Pretia rerum non ex affectu, nec utilitate singulorum, sed comuniter finguntur* (1). Quindi il prezzo leggittimo è sempre fisso in sino a che vive la legge, che lo ha decretato; il volgare secondo i tempi, i luoghi, il genio irrequieto degli uomini nell'usare che fanno le cose di questo mondo, e secondo varie altre fortuite combinazioni generali, e particolari è soggetto a' suoi altibassi, e a un mediocre più, e meno. Così avviene, che in una fiera la moltitudine, o la scarsezza de' compratori inalza il prezzo alle derrate, o l'abbassa; essendo la quantità del danaro come il numero di quelli. Più una merce costa sudore all'uomo, più aspro ne'ancora il prezzo per la sua ordinària scarzezza &c. Questa è l'idea dell'*uguaglianza*, che dicono necessaria ne'contratti di compra, e di vendita.

(1) *Digest. lib. XXXV. tit. II. ad leg. Falcid. l. 63.*

ta. Si decanta ancora un tal *prezzo di affezione* come una eccezione da questa regola, ma non lo è veramente. Delle volte avviene, che un compratore nutra un affettuoso trasporto per una tal merce, sia una gemma di acqua rara, sia un pezzo di Antichità, o altro tale; e al contrario il venditore non si sente disfarsene: o sia questo nella fissa risoluzione di vendere una tal cosa, e abbia intanto quell' altro poca voglia di comprare. Questa brama sollecita di comprare, o di vendere ci mostra bene la scarsezza de' venditori, o de' compratori, poichè infine un compratore non si fisserebbe a un solo, se più vi fossero, cui potesse far capo a comperar siffatta merce; siccome il venditore non istererebbe a un solo, se più vi fossero, cui vendere la potesse. E perciò dovendo così di necessità crescere, o decrescere il prezzo di quella (§. 217.); come l' affezione di vendere, o di comprare induce questa data necessità, ond'è il prezzo di affezione, così è chiaro non essere il prezzo di affezione una eccezione dalla comune regola? Se la privazione in grazia altrui di una cosa amata si crede degna
di

di prezzo; poichè le cose rare più si amano, noi sarem da capo, che la rarità inalza il prezzo alle cose. Solo bisogna avvertire, che uno de' contraenti deve cerziorar l'altro, specialmente il compratore dell'affezione, che ha egli verso la roba, che vende in grazia sua, perchè questi non creda poterne trovare agevolmente lo stesso prezzo ove appresso vorrà disfarsene. E oltre a ciò, che per le cose necessarie alla vita il prezzo di affezione è u a gherminella ad alterarne il prezzo co r'ogni dritto, e sempre ingiusta.

245. P r altro l'ingordigia umana induce dell volte per certe macchine segrete u sbilancio, o una ragione alteraa tra 'l danaro, e la merce, la quale veramente non v'ha, favorevole a' venditori da' quali si suole indurre, svantaggiosa a' compratori, o viceversa.

... quid non mortalia pectora cogis
Auri sacra fames?... *Virg.* (1)

Le macchine sono queste. Molti, o tutt' i venditori in una fiera, in una Città & congiurano di non vendere la lor mercè, che a un tal prezzo dalla loro ava-

(1) *Æneid. III. ver.* 56.

rizia suggerito; o con dolo, o forza impediscono, che altri introduca in data fiera, o Città merci di un genere simile alle loro; o comprano insieme le merci di una data natura, e le sepelliscono; o sepelliscono le proprie a qualche tempo per destare una penuria di queste cose. Si vede, che questo caso, che tante trappole abbraccia, è favorevole a' venditori. Ma ve n' ha un altro, benchè più raro, favorevole a' compratori, da'quali però si produce, cioè qualora con ispargere rumori svantaggiosi sulle quantità, e più sulla natura delle cose vendibili, o altro operando distolgono gli avventori da pigliar quella via, e comprarle. Laonde nel primo caso l' apparente scarsezza della roba dà un risalto al suo valore in grazia di chi vende; nell'altro caso la frodolente scarsezza del danaro lo deprime in grazia di chi compra. Questi valori, o prezzi son tutti dolosi, e furtivi contro il presente stato delle cose; e chiamandosi *monopolj* le dette macchine, che l' inducono, sono i monopolj tutti ingiusti, e contro i dritti della natura. Non deve toglierci l' uomo ciocchè Iddio ci ha dato. Benchè questo non faccia, che 'l Principe

non

non privilegj taluni negozianti a vender soli una tal merce, ove altrimenti anderebbe a sopirsi l'introduzione di questa, purchè ne sia a giusto prezzo lo spaccio.

§. IV.

Della locazione.

246. Quel contratto, onde si permuta, o vende a prezzo pecuniario l uso di una cosa a tempo determinato si dice *locazione* e *conduzione:* e sarà *locatore* chi dà quest' uso a dato tempo per detto prezzo; e *conduttore*, o *fittuario* chi dà detto prezzo per quell' uso a dato tempo: quindi locazione, e conduzione sono de' termini relativi a' due contraenti, che nulla mettono di varietà al contratto. Or dice la legge, che *locatio, & conductio proxima est emptioni, & venditioni, iisdemque juris regulis consistit. Nam ut emptio, & venditio ita contrahitur, si de pretio convenerit; sic & locatio, & conductio contrahi intelligitur si de mercede convenerit* (1).

 E

(1) *Dig. lib. XIX. tit. II. locati conducti, leg. 2. princip.*

E relativamente al comodato la differenza è, che questo è una semplice donazione; e la locazione è una vendita: e però siccome quello più stringe il comodatario beneficato, così questa più stringe il locatore prezzolato. Laonde I. tanto più questo è tenuto a render la cosa locata atta all' uso del conduttore per tutto il tempo nel contratto espresso. E sotto qual colore finalmente si riceve egli il prezzo? E perciò la cosa perduta la sua attitudine, deve esso locatore proccurargliela a suo costo (1): il che non è vero nel comodato. E quindi, se cosa vi ha spesa il conduttore, n' è tenuto al rimborso il locatore (2). II. Ove per parte di questo, o della cosa medesima il fittuario non può egli servirsene per tutto il tempo nel contratto espresso non potrà parimente il locatore pretender prezzo a questo tempo corrispondente (3). La ragione è chiara, perchè nissuno intende pagare invano, e nissuno può arrogarsi cosa *invito Domino*. Anzi chi loca un suo podere a un colono, e una subita gran-

(1) *Leg.* 15. *ff. locat.*
(2) *L.* 55. *ff. locat.*
(3) *L.* 27. *et* 33. *ff. locat.*

grandinata, un vento tumultuoso, una scorreria di nemici &c. toglie a costui quasi dalle mani il frutto de' suoi sudori, è tenuto esso locatore al rilascio di tutta la pensione. Perchè veramente questo frutto sarebbe in mano del locatore egualmente perito; e 'l chiedere in questo caso il prezzo dal conduttore è un pretendere a buon conto, che altri rifaccia i nostri danni. E generalmente per questi casi inopinati, e irresistibili deve sempre il locatore rilasciar della sua pensione al conduttore *pro rata* del sofferto danno, *nisi cum ubertate præcedentis, vel subsequentis anni valeat sterilitas* (o altro simil disastro) *compensari* (1). Le quali cose tutte s'intendono purchè altro non siesi ne' contratti convenuto. III. Il locatore deve manotenere nel suo dritto il fittuario per tutto il pattuito tempo, benchè venda la cosa locata in mano altrui, sotto la pena di perdere la pensione (2). Ma, se la cosa sarà necessaria al padrone, potrà ritirarsene l' uso anche prima di detto tempo senza far torto al fittuario,

(1) *Cap. 3. de locat.*
(2) *L. 25. ff. locat.*

rio, e'l contratto per ogni futuro tempo è sciolto (§. 216.) . IV. Finalmente deve cerziorare il conduttore, come si è detto del venditore relativamente al compratore, di alcun vizio, che patisce la cosa, altrimenti sarà egli tenuto al danno di costui (1) . Queste due ultime obbligazioni sono quelle istesse apposte al Comodante (§. 141.).

247. Rispetto al conduttore dir si deve ciocchè sopra del comodatario si disse (§. 242.); poichè sebbene questo compera, e non è semplice donatario, non deve egli però diportarsi contro la sana intenzione del locatore, nè mancare di fedeltà nel contratto. Se non che è egli tenuto inoltre I. a pagare la pattuita pensione, fuorchè ne' casi di sopra espressi (§. prec.) : e se è in mora colpevole, benchè di suo capriccio non si goda della cosa locata, egli è ancor tenuto al locatore dell'interesse. II. Ancora egli è tenuto restituir la cosa locata spirato il termine del contratto, ciocchè si accennò ancora del comodato (§. 242.).

Nè

(1) *L. 19. ff. locat.*

Nè v'ha dubbio, che'l conduttore dell' altrui opera, come è a dire il padrone rispetto al suo servo, il massaro rispetto al giornaliero non sia soggetto alle medesime obbligazioni.

§. V.

Del mutuo.

248. Il mutuo è un contratto, onde non si permuta, ma si trasfonde in mano altrui l' uso, e la proprietà di una cosa per restituirsi la medesima a capo di qualche tempo nella stessa specie, qualità, peso, o misura. Il *mutuante* è chi dà, il *mutuatario* è chi riceve la cosa mutuata, o il *mutuo* per brevità. Poichè dunque nel mutuo si deve restituir la cosa nella stessa specie &c. è facile inferire I., che'l mutuo cade sulle cose consuntibili coll'uso; altrimenti si dovrebbe restituire il mutuo nella sua individuale entità; si trasfonderebbe il solo uso, e 'l contratto si ridurrebbe al comodato. S' intende dunque nel mutuo trasfusa essenzialmente anche la proprietà della cosa: e quindi è la voce mutuo, *quasi ex meo*

tuum. Mutuum adpellatum est, dice la legge, *quia ita a me tibi datur, ut ex meo tuum fiat* (1). Laonde, se per qualche circostanza presente il mutuatario non è nel caso di riceversi il mutuo al tempo del contratto, o 'l mutuante di darlo, noi ci ridurremo a quel caso di vendita qualora non si è per anco la tradizione effettuata (§. 243.), e secondo quel caso nè più, nè meno devesi quì discorrere rispetto al mutuo, e a' suoi frutti, se ve ne sono in tal caso, essendosi già trasferito in virtù del contratto il dominio. Laonde sarà tanto più a conto del mutuatario il pericolo, e 'l vantaggio del mutuo, e del suo frutto dapoichè è passato in sua mano. *Res, quæ fructificat, domino fructificat*. E si vorrebbe sapere pertanto sotto qual titolo può ricevere il mutuante sopra la cosa mutuata un annuo interesse, o lucro, che viene comunemente sotto il lordo nome di *usura*? *Usura*, dice S. Isidoro, *est incrementum fœnoris ab usu æris crediti nuncupata* (2). *Fenus autem*, prosiegue

(1) *Instit. lib. III. tit. XV.*
(2) *Lib. 5. Orig. Cap. 25.*

gue il dotto Varrone, *dictum est a fetu, & quasi fetura quadam pecuniæ*; poichè, e' soggiugne, Catone, e i più antichi Romani senza la lettera *o* pronunciavano queste voci; non altrimenti che *fetus*, *& fecunditas* (1). E Festo: *Fœnus appellatur naturalis terræ fœtus, ob quam causam & nummorum fœtus fœnus est vocatum* (2). Tutto bene, che la pecunia partorisca, ma a pro di chi? Noi non troviamo nel mutuo, che a vero dire una imperfetta donazione, in quanto che la vera donazione trasfonde senza riserva, o condizione, il mutuo inchiude la dura condizione di dover nuovamente restituire la cosa mutuata; e quindi io la chiamo donazione imperfetta: e nella cosa mutuata non troviamo altro, che 'l frutto, che potrà dare, specialmente se è danaro. Se dunque daremo il mutuo coll'usura, noi accresceremo imperfezione al dono, anzi gli faremo mutar natura: non sarà un atto gratuito al mutuatario, ma un favore all'avarizia del mutuante, che si abusa dell'altrui indigenza al fatto suo. E voglio io concedere, che 'l mu-

(1) *Lib. 3. de latin. Serm.*
(2) *De verbis veteribus.*

mutuatario doni antecedentemente alcun regalo al mutuante per disporlo al contratto (1), poichè buona parte degli uomini per gli atti di carità sono come tante macchine automate, che senza molle, o suste non fanno niente: Ma è dunque, che per questa donazione imperfetta si riceverà altra cosa oltre la sorte mutuata? Resta, che si riceva per lo frutto della sorte medesima. Cioè della cosa altrui? la cui perdita nondimeno è del mutuatario. Non si sà, che del padrone è la cosa, e'l suo frutto? E qual sarà l' effetto della giustizia espletrice del Sig. Grozio (2), rigorosa, e commutativa, che addice a ogn'uno ciocchè gli spetta? Come al termine di un anno in circa spetteranno docati 105. per lo meno a chi ne mutuò solo 100.? La benivolenza universale fondata sulla uguaglianza della natura (§. 136.) ci presenta innanzi agli occhi le assolute trasfusioni (§. 206.). Se tu dopo donato al tuo bisognoso Fratello, che tale non è, che perchè tu sei ricco, pretendi nuovamente

(1) *D. Th.* 22. *q.* 78. *art.* 2.
(2) *Lib.* 1. *de J. N.*, *&* *P. Cap. I.* §. 8.

te il tuo, e ti si accorda; perchè pretendi anche il suo? Non è questo emungere in fino al sangue (1)? Non è questo arricchirti a danno del terzo, dice Lattanzio Firmiano (2)? Non è questa una crudeltà, dice S.Ambrogio, *plus extorquere quam dederis* (3)? E perchè non vuoi tu, che'l tuo fratello viva con te (4)? Forse varrà presso di te più un pugno d' oro, o di argento, che la sensibilità di un cuore beneficato? Se ci fosse carità quanto un granel di senape . . . *Certum voto pete finem* ci avverte Orazio (5). Dunque l'usura nè per la natura del mutuo, nè per lo frutto di questo sarà mai lecita.

249. Ma Gherardo Noodt non riconosce graziosità nel mutuo, e v. g. lo vorrebbe più affine al contratto della locazione, e qualche cosa anzi di più. Se nella locazione con ritenerci il dominio della cosa ci facciam lecito per lo solo uso di questa traslato a tempo ritrar mer-

(1) *Prov.* 30. 33.
(2) *Epit. Inst. Cap.* 4. *n.* 12.
(3) *De off. lib. III. Cap.* 3.
(4) *Levit. Cap.* 25. *v.* 36.
(5) *Epist.* 2. *lib.* 1. *ver.* 56.

mercede dal conduttore, perchè tanto non si potrà nel mutuo, in cui oltre l' uso della cosa mutuata si trasferisce in grazia di questo anche il dominio di quella? anzi tanto di più. *Si corporis locator mercedem accipiat pro usu, etsi non transferat dominium, quid ni quantitatis locator tradito dominio mercedem pro usu ferat* (1)? Appunto perchè nella locazione non si trasferisce della cosa locata il dominio, com'è nel contratto del mutuo. Laonde in persona del locatore convengono bene pericolo della cosa locata, e 'l suo frutto: e se così pure volesse contrarre il mutuante, per me glie la menerei buona a prima giunta, qualunque nome dar si volesse a un tal contratto, che sarebbe di società: ma la legge, benchè dotata di sì gran mente, non mai capirà come si possa lecitamente dividere a due persone pericolo, e 'l frutto della sorte; e sia del mutuatario il primo, e sempre del mutuante la sorte, e 'l suo frutto: benchè sia del mutuatario la proprietà di questa. Similmente del parere del Noodt fu Claudio Salmasio nel suo doppio

(1) *De fœnore, & usuris lib. 1. cap. 8.*

pio trattato *de usuris*, *&* *de trapezitico fœnore*: *Usura*, è il suo teorema, *est merces locatæ pecuniæ*. Vi assentono Gronovio, Barbeyrac (1), e Boemero (2). Ma io vorrei, che 'l famoso Noodt tanto ammirato da Barbeyrac ci arrivasse a comporre ciocchè nel citato luogo ha soggiunto. *Ita efficitur, ut in fœnore non eo pertineat dominii traslatio, ut creditor, minus, sed ut æque mercedem habeat, quando debitori, dominium dat usûs causâ; et jus crediti in eodem repetendi genere vice dominii retinet. Denique fructus non ex alieno, sed ex suo retinet* (3). In sostanza il dominio della cosa è traslato, o nò? Se questo; com' egli dice, che 'l mutuante *dominium debitori dat usus causâ?* Se quello, come si può egli soggiugnere, che 'l detto mutuante *fructus non ex alieno, sed ex suo retinent?* O potranno due avere egual dominio su di una cosa istessa? Paolo lo nega, e con ragione (4). Nè

(1) *In notis ad Ugonem Grotium lib. 2. cap. II.*
(2) *Jur. Eccl. Protest. tom. 5. lib. 5. Tit. 19.*
(3) *Id. ib.*
(4) *D. L. 3. §. 5.*

Nè punto rileva, che 'l dominio della cosa non si trasferisce, che per l' uso, che devesene fare, cosicchè, se la cosa seguisse ad esistere dopo l' uso, non si trasferirebbe il dominio: poichè non trattasi quì del fine di questa traslazione, ma sol che essa esiste; come non può negarsi, che succede nel mutuo: nè si dirà bene, che *jus crediti in eodem repetendi genere vice dominii retinet*. Il dominio è per l' uso (§.208.); e quindi non può non cader su di una cosa determinata, della quale sola io posso sul fatto usare. Laonde allora il jus di ripetere può confondersi col dominio, qualora il debitore non abbia, che quanto basta a soddisfare al suo debito: in altro caso il jus di ripetere varrà al creditore ad ottenere il suo, non a vantar dominio sulla roba, e industria del debitore. Dunque è soave la Filosofia del Noodt, nè si compone colla legge, e colla ragione; e l' identificare la locazione col mutuo a giustificarne le usure è una sottigliezza di lingua non ben fondata sulla equità naturale. Vero è, che si compone bene coll' interesse. Il dominio si vuol traslato per rovesciarne il danno, pericolata la sorte, al mutuatario; e non

si

si vuole traslato per percepirne l'usura. Ma non è questo l'argomento del Leone, che voleva tutto arrogare a se? E sebbene delle persone leonine di questa fatta ne ha abbondato sempre il mondo; e' però non si dovrebbe torcer la legge a verso loro, e darli più mano colla sicurezza della Coscienza. Che se noi domanderemo al Noodt, ond'è, che 'l mutuante durante il tempo del contratto non è tenuto a render sempre servibile al mutuatario la sorte, come è tenuto il locatore a prestar servibile la cosa locata al Conduttore; risponderà brevemente. *Corporis locatio non fit ad qualemcumque usum, sed fit ad usum certum . . . non idem est in fœnore; nam in eo locatur debitori pecunia non ad certum, sed ad qualemcumque usum, quia ei sic datur, ut dominium in eum transferatur* (1). Questa risposta, e' crede, che lo toglia d'impaccio, e fa appunto contro di lui: poichè egli con questa ci assegna una caratteristica essenziale, che differenzia sostanzialmente la locazione dal mutuo. Come ci può egli destare idea di locazione un contratto, per cui si dà se-

(1) *Ibid.*

una cosa a qualunque uso, quando il locatore veglia bene al suo conduttore, se questi faccia della cosa locata quell' uso, che non si è nel contratto enunciato? Laonde siccome questa cura del locatore ci fa chiaramente apprendere il dominio, che tuttavia e' ritiene sulla roba, che e' loca; così l'abbandono, che 'l mutuante fa del suo mutuo a qualunque uso, non può non segnarci a chiare note la rinuncia, come dice egli stesso, del suo dominio, che ne fa in mano del mutuatario; meno che si ritiene il dritto a ripeterlo non nel suo individuo a dato tempo. E si vede, che non potendo punto convenire la locazione col mutuo, non si potrà dir di questo, ciocchè di quella si è detto. L'usura dunque è abbominevole di sua natura. *Si genuerit vir filium . . . . abominationem facientem, ad usuram dantem, nunquid vivet? non vivet* (1): e G. C. rinnovò questa legge di natura: *Mutuum date, nihil inde sperantes* (2). Questo è un vero precetto, dice S. Tommaso (3), non un consiglio: non

(1) *Ezech.* 18.
(2) *Luc.* 6. 35.
(3) 2. 2. *quaest.* 78. *art.* 1. *ad* 4.

non è una iperbole avanzata, come l'infinge il Noodt; o almeno, e' dice, quì si parla della sorte principale, che si deve in guisa mutuare a' poveretti, come si avesse anche a perdere. La Chiesa non ha mai riconosciute queste stiracchiature. Ha inteso sempre questo testo, come un fulmine dell' usura, e in questo senso l' han preso, e ne han parlato i PP. tutti, Tertulliano (1), S. Basilio (2), S. Ambrogio (3), S. Agostino &c. (4); i Concilj Lateranesi II. e III, il Viennese &c. E oltre a ciò ne han conosciuta gli stessi Filosofi pagani la malizia Licurgo (5), Platone (6), Aristotele (7), Catone, Cicerone, Seneca, Plutarco &c. Fralle leggi Romane si leggeva: *Furem dupli condemnari, fœneratorem quadrupli oportere*; son parole di M. Catone (8).

250. Si sono opposti a garantir le usure alcuni testi della S. Bibbia, v.g. quel del Deuter. 23. *non fœnerabis fratri tuo*

 ad

(1) *Lib. 4. contra Marcian. cap. 17.*
(2) *In Psal. 14. tom. I.*
(3) *Lib. unic. de Tobia cap. 14. num. 49. tom. I.*
(4) *In Psal. 36. ser. 3. num. 6. tom. 4.*
(5) *Plutarchus in Agide.*
(6) *5. de LL.*
(7) *I. Polit. cap. 7.*
(8) *De re rustica initio.*

ad usuram, sed alieno, e altrove (1): *foenerabis gentibus multis, & ipse a nullo foenus accipies &c.* onde si rileva, che l'usura non è intrinsicamente mala, altrimenti non si sarebbe permessa co'stranieri; e solo per una ragion di stato si proibì agli Ebrei: e quindi gl' Imperadori Cristiani l'hanno approvata in varj luoghi del Codice, e del Digesto. Risponde lo stesso Molineo sì fautore delle usure al primo allegato testo scritturale, che non già s'intende quì giustificar le usure cogli stranieri, ma ci s' insinua anzi non doversi nissuno opprimere colle usure; sicchè sembri, che si abbia a fare non con un fratello, ma con uno straniero, o nemico. Ma chechè sia di questa chiosa, risponde S. Tommaso (2), che l'usura fu concessa agli Ebrei non come lecita, ma permessa *ad majus malum vitandum*, come per la durezza de loro cuore fu permesso il divorzio. Allora non ancor si sapeva, o si era dimenticata quella corda segreta, che stringe in amistà, e fratellanza tutta l'umanità. Ciascuno la crede,

(1) *Deuteron.* 28.
(2) 2. 2. *quaest.* 78. *art.* 1. *ad* 2.

deva esistente appena fra' suoi patriotti, o nazionali; sciolta totalmente cogli altri: onde le guerre eterne, le rapine &c. Nè allora era tempo sgannarli di tanto errore; nè Iddio, come riserbatosi di parlarne più chiaramente, e con più forza col mezzo di N.S. Gesucristo, vi aderiva molto colla sua illuminante grazia. Così Mosè non proibì a' suoi Ebrei nel negoziar, che facevano co' stranieri, le usure, come una conseguenza de' loro principj. Laonde, conchiude egregiamente il S. Dottore, che sebbene a tal altra setta idolatra, o turca potrebbe adesso, se pure è vero, similmente sopportarsi l' usura, non si potrà certo tolerarsi in persona di un Cristiano *in statu Evangelii, ad quod omnes vocantur*, e sa, che sotto la voce *prossimo* s' intendono gli uomini tutti dispersi per l' universo mondo. Per la stessa ragione di evitare un maggior danno, cioè, come credo, per non interdire i mutui sì necessarj per la povera gente, Costantino il Grande, e gli altri Imperadori non abrogarono le usure, come si raccoglie ancora dalla novella 83. dell' Imperador Leone: siccome per la ragione istessa si soffrono i postriboli nello stato, e tal altra sconcezza.

 251. Sì

251. Si è detto ancora, che la pecunia numerata sia più preziosa della numeranda a suo tempo: e perciò il mutuante, che paga di presente, può di ragione ricever dopoi qualche cosa oltre la sorte. E sembra, che questa ragione avesse tentato il Grozio in una delle sue note a S. Luca (1) a stabilire le usure fra' dritti della natura; benchè avesse in appresso mutata opinione. Barbeyrac mostra ancor dell' impegno per le usure almeno sul danaro, che si prende a mutuo per negozio, insino a ripigliar d' ignoranza in questa parte la saggia Antichità Cristiana (2): e 'l Sig. Genovesi vi fonda eziandio de' teoremi (3). Il danaro in commercio secondo lui è come un fondo fruttifero quanto ogn' altro fondo, il che veramente giusta la sua idea non piace. Si dice ancora, che l' interesse del mutuo è una pena, che sollecita il mutuatario a restituirlo quanto prima. Ma nissuno di questi titoli è sofficiente a giustificar le usure. Poichè I. a qual ragione si dirà, che la pecunia nu-

(1) *Cap. 6. v. 35.*
(2) *Not. 13. ad Grot. lib. 2. cap. 12. de J., B. & P.*
(3) *Met. tom. IV. de offic. cap. X. §. XXII.*

numerata sia più pregevole della numeranda? Forse 100. in quest'anno vagliono meno al venghiente anno? E certamente, o per lo pericolo di essi, o per l' introduzione di nuova moneta (§.217.): ma, se il mutuo è del mutuatario, e a questo pere, se perirà; dunque questo pericolo è futile, e capriccioso per parte del mutuante reso sempre indenne dal mutuatario. E se è per l'altra cagione, il valore della moneta non calerà generalmente per tutti, abbiano essi danaro a negozio, o l'abbiano sepeliti ne' lor forzieri?

II. A buon senso nel danaro in commercio non può prescindersi il frutto dal suo pericolo; e se in commercio non è, non può dar frutto: quindi è fondo fruttifero, quand'è in pericolo. Il voler dunque il frutto senza il pericolo della sorte, secondo il Genovesi, è una implicanza in termini, o un aperta ingiustizia. Come non si può vendere una merce più di quello, che vale, tutto che l' industrioso compratore se la farà quindi fruttare tanto di più; così non si può nel mutuo ritrarre oltre la sorte, benchè questa dia del frutto al mutuatario. O tu eziandio vorrai profittare sulle altrui fa-

tiche? Nè vale opporre il comodo del danaro, poichè questo è il beneficio del mutuo. Se tu invidj, che altri senza tuo danno profitti del tuo beneficio, non beneficare, che è minor male, anzicchè profittare sull' altrui indigenza. III. La pena convenzionale, che sollecita il mutuatario a restituire il mutuo quanto prima; e perciò non creduta ingiusta, nè usuraria, non regge bene all' analisi delle leggi. Se spirato il termine del mutuo tu, e'l mutuatario vi troverete nelle medesime circostanze di prima quando lo desti, ed egli se lo accolse per suoi bisogni, ti darà l' animo di convertire il tuo beneficio in maleficio esigendo da lui oltre la tua sorte l' interesse ancora in pena di chi mancato non ha? Dunque si riduce il caso a quel mutuatario, che o per noncuranza, o dispiacenza, e v.g. perchè si ha impiegato il mutuo, non sa risolversi a restituirlo al prefisso termine. E in questo caso appunto ti farai tu dal Giudice, che saprà ben ridurre a ragione il mutuatario. Puoi tu farti giustizia colle tue mani? Che se questo ti pregherà a lasciargli continuare il negozio col tuo danaro, tu volendoci con-

condiscendere cambierai il mutuo in società, della quale quì appresso farem parola. Pertanto si vede siccome l'Avarizia ansante, e rabbiosa si lambicca, e si strugge tutto dì a giustificar le sue rapine; e non affaccia mai, che la più vacillante, e meschina filosofia.

252. Resta dunque, che l'interesse oltre la sorte avrà luogo allora quando sussiste in *verità* in chi dà il mutuo il lucro cessante, o'l danno emergente; vale a dire, se tu eri determinato con questo mutuo, che dai, o a comperarti un fondo fruttifero, o a rifare una muraglia della male stante tua casa, poichè in fine equo non è, *ut quis dispendium patiatur, unde videtur præmium meruisse* (1). Ma l'aumento oltre la sorte esser non deve arbitrario, nè lo può; che deve anzi bastare a renderti indenne, e non altro. I speciosi titoli testè mentovati sono suscettibili di molti colori. Si è preteso ancora interesse oltre la sorte per lo pericolo di questa testè mentovato. Su di che bisogna avvertire, che'l mutuare a persona povera porta sempre nel suo intrinseco il pericolo di

(1) Cap. 2. de Fidejuss.

di perder la ſorte. Se tu paventi di queſta perdita, non mutuare. Giuſtificherai poi innanzi a Dio la durezza del cuor tuo. E ſe tu mutui in queſto caſo per atto di beneficenza, non dovreſti eſſer quindi tanto ſollecito di non perdere la tua ſorte. L'acceſſorio ſegue il principale. E oltre a ciò dovrebbe così reſtar più gravato il povero, che'l ricco mutuatario, in man di cui il mutuo è più ſicuro: il che è certamente un aſſurdo. Vi è ancora un altro pericolo della ſorte, e più ſerioſo, cioè qualora ſi mutua a mercatante ſopratutto di mare, che crede la ſua vita, e la roba a picciol legno: e quì ſi può domandare, ſe tornato ſalvo coſtui colla ſua merce di là dal mare, eſiſte più egli il pericolo? Se non è accaduto, certo non era nell'ordine, e nello ſviluppo del mondo, e perciò era fiſicamente impoſſibile (§. 39.). Dunque l'averlo ſuppoſto quando conſegnaſti il mutuo ciò non era, che dalla tua ignoranza. E ſi vorrebbe nuovamente ſapere, se l'ignoranza ſia un giuſto titolo da guadagnare al mondo.

252. In queſte noſtre parti ſi dà grano a credenza ne' meſi d'inverno da pagar-

garsi quindi al prezzo, che corre al Maggio vegnente per la ragione, che chi lo dà d' inverno era risoluto venderlo a Maggio. La sola carità verso il prossimo ce lo caccia di sotto al tempo d' inverno. Per veder l' errore di questa proposizione non fa uopo, che renderla universale. Se tutti (fingiamo, che si possano provvedere per altra via) si risolvessero di non pigliare ad imprestito il grano da questi pubblici ladri, nè comperarlo all' inverno, non sarebbe essa fiacchissima la voce di Maggio? Essa acquista il suo tuono dacchè la roba si consuma fra l' anno (§. 217.). Dunque è falsa la proposizione da tutti concordemente profferita; se adesso, che è inverno, non facessi a te questo piacere di darti il grano a credenza, io lo venderei a Maggio col mio profitto, poichè non dandosi il consumo della roba all' inverno questo profitto svanirebbe. E sopra una falsa assertiva vuoi tu fondare un dritto positivo, e vero? E la fatica, che già sparambiano per conservare il grano in fino a Maggio non si mette egli a calcolo? Ed oltre a ciò la desolante povertà del tuo simile, della tua carne ti lascerà l' anima senza vibrazione? Chi sente more, e non è barbaro opera diversamen-

mente, e sono altri i suoi conti. Si fa pagare il grano dato a credenza secondo il prezzo, che correva quando lo consegnò, e si contenta oltre a ciò dell'interesse a mediocre ragione corrispondente al valore pecuniario del grano per tanto tempo imprestato. E ove sia molto ricco fa eziandio mortificarsi di questo interesse. Se non vogliamo dire, che questa mortificazione in somiglianti contratti dovrebbe aver sempre il suo luogo, poichè quest' interessi, se vogliamo attendere al fatto, sogliono esser sempre usurarj.

253. I tanti Offiziali su' Monti di pietà hanno de' dritti ad esiger le usure sulla pecunia mutua a loro mantenimento. Ma queste debbono essere moderate, nè essere i Monti nella forza di mantenerli per se stessi: il che rare volte, anzi non mai si avvera, parlando di quelli di antica fondazione almeno.

254. Or le obbligazioni del mutuante sono I. che egli è tenuto ad avvertire il mutuatario del lucro cessante, o del danno emergente, che egli ne soffre, perchè il mutuatario possa aver la facoltà di trovarne un altro, se gli vien fatto, che questo danno non soffra, e gli mutui senza interesse: ed è tenuto parimente

te ad aprirgli il vizio della cosa mutuata, se n'abbia, come è chiaro. II. Non deve egli ripetere il mutuo prima del prefisso termine per non escire dal patto, nè deve essere detto termine stabilito dalla stitichezza dell'avarizia. In queste nostre contrade si assegnano otto, o diece giorni di tempo, quali elassi, sotto un velo tutto cencioso, e rotto di danno emergente, o lucro cessante si condanna il mutuatario all'annuo interesse oltre la sorte. Sarà egli possibile, che questi dritti vogliono sbucciare tantosto a capo di otto, o diece giorni? Dunque o esistono nel momento del contratto, e ben può cominciare da questo momento l'interesse; o non esistono, e si facci cominciar quando si pongono, o almeno più tardi de' diece giorni, perchè non sia così sfacciata l'usura. Al contrario, se'l mutuatario fosse nel caso di restituire il mutuo a capo di otto, o diece giorni, saria ben folle a sottomettersi al mutuante. III. Che questi non più ripeta di ciocchè vaglia la cosa mutuata, poichè il mutuo è un contratto gratuito.

255. E relativamente al mutuatario deve egli I. restituire il mutuo al definì-

nito tempo, o sempre che può ragionevolmente. II. Se egli arriva a farsi reo di mora, deve compensare al mutuante i danni, che per questa mora gli avvengono: purchè non si giudichi prudentemente avergli il mutuante prorogato il tempo dacchè non richiede il suo mutuo. III. E' tenuto a tutti i casi fortuiti, non che colpevoli del capital mutuato, perchè è suo proprio. IV. Finalmente deve renderlo nella stessa specie, bontà, peso, o misura; nè basta renderlo in danaro, o in altro equivalente non consentendolo il mutuante (1). Il mutuo non è vendita, nè permuta.

§. VI.

Del Deposito, dell' Enfiteusi, e del Censo.

256. Il deposito è un contratto, onde uno dà la sua roba, onde *depositante*, e l' altro, che si chiama *depositario*, la riceve volentieri per custodirla fino a certo termine. Questo contratto nel suo fondo è affine al comodato, poichè entrambi gratuiti, e conseguenti la benevo-

(1) *L. 3. ff. de reb. cred.*

volenza dell'uomo. Differiscono però nel modo, che dove in quello il beneficato è chi riceve, nel deposito lo è chi dà: e in questo vi ha traslazione di azione, nel comodato traslazione di cosa. La fedeltà richiesta nel deposito lo ha presso tutte le nazioni più culte quasi vestito di Religione, e di Sacramento a segno, che ebbe a dire Aristotile esser più perfido il depositario, che manca, che 'l mutuatario.

257. Gli officj del depositario sono I. una cura sollecita a custodire il deposito, e quanta usiamo a custodire il nostro; e, se colpevolmente si è perduto, gli è forza restituire l' equivalente. Questa è la legge, che e' nel contratto a se stesso impone. Ma che si dirà, domanda Pufendorfio, se in qualche circostanza critica, e non previsia non può egli il depositario, che salvare o il suo, o il deposito? Il rigor solo del contratto, purchè altro non si è convenuto, la sola grande amicizia, dice il Sig. Genovesi, può far preferire un deposito preziosissimo, e onde dipendono tutte le speranze del deponente, alla propria roba, il quale però, io direi dover rendere al depositario l'

l'equivalente di quello, che in sua grazia ha perduto, e contenuto già nel salvato deposito per non abusarsi degli officj di umanità. Se la propria roba, e'l deposito sono egualmente cari, e preziosi a' respettivi padroni, bisogna ricordarci, che ciascuno nell'ordine dell'amore è prima del suo simile (§. 175.). II. Il depositario non può servirsi del deposito senza il consenso espresso, o presunto del padrone per non si render reo di furto (1). Che se il padrone il concede, il deposito passa in comodato; se la cosa non è consuntibil coll'uso: in altro caso è mutuo. III. E' tenuto ad ogn' istanza del padrone a rendere il deposito con i suoi frutti, se è fruttifero, perchè si hanno come parte di quello, e la parte segue il suo tutto. Ma se subodora doversene abusare il depositante in danno proprio, o altrui, dovrà egli al contrario assolutamente negarcelo. L'amore, che noi a' nostri fratelli dobbiamo, ci vieta cooperarci a danno loro. Che se'l deposito è cosa furtiva, deve restituirlo al padron diretto, e non al ladro depositante.

(1) *Leg. 3. Cod. depos.*

te. *Res clamat ad dominum* dovunque si trova; e chi non ha fede cogli altri, non merita, che se gli serbi. IV. Non può esiger mercede per quest' officio di benivolenza: altrimenti sarebbe locatore della sua opera, e'l contratto passerebbe in locazione.

258. Il censo in quanto contratto si divide in *riservativo*, e *consegnativo*. Il primo si ha, qualora, come si è detto, taluno trasferisce la sua roba in mano di un altro in quanto al dominio diretto, e utile, donando, vendendo, permutando riservatasi un annua pensione sulla roba medesima. Il secondo al contrario cade su' frutti in quanto che il *censuario*, osia quello, che vende, dona, o permuta, costituisce a tal altro, detto *censuista*, il dritto di percepire annualmente de' frutti su di un suo terreno. Il censo consegnativo si divide in reale, personale, e misto: il primo si costituisce su di una cosa reale, e sopratutto immobile, podere, casamento &c., il secondo si costituisce su di una persona fruttifera, cioè tale, che colla sua industria, e fatica vaglia a lucrar cosa, onde paghi la pensione, cui si vuole obbligare;

o ſperi beni fruttiferi per pagarla : il terzo ſi coſtituiſce ſopra la perſona, e e ſopra la roba; coſicchè mancando l' una reſti l' altra obbligata. Si divide inoltre il cenſo in certo, e incerto &c., come ſi può veder preſſo i Giuriſti, cui ci rimettiamo.

259. Si è dubitato dell'oneſtà del cenſo conſegnativo ſul rifleſſo, che le pagabili penſioni poſſono eſaurire in virtù del contratto un numero indefinito di volte il capitale impiegato, e d'ordinario lo eſauriſcono due, o tre volte almeno: locchè è contro l'uguaglianza richieſta nelle compere. Nè vale il dire, che'l contratto non cade ſulle pagabili penſioni, ma ſul dritto ad eſigerle; poichè queſto ſarebbe un canzonare alla ragione. Non ſi prezza quel dritto, che non dà frutto veruno, omaggio, danaro &c. coſicchè la ſtima, che faſſi di quello, è nella ragione della quantità del ſuo frutto. Laonde a buon conto la compera cade direttamente ſul frutto, e torna di tutta la ſua forza l' argomento. Nondimeno ſi poſſono rettificar queſte idee. Il cenſo conſegnativo ſi può comodamente ridurre a una compe-

pe-

pera col patto di retrovendere a chi vende, o sia al censuario, poichè sempre è questi nella libertà di restituire il capitale, e'l censuista nella necessità di riceverlo. Dunque, se è onesta la compera col patto di retrovendere, non potrà non esser lecito il censo mentovato. Or cosa vi ha in detta compera, che la renda ingiusta? L' uno, e l' altro de' contraenti, il compratore, e'l venditore vi hanno il loro conto, questi per rimediare a' suoi malanni, quello per non avere in ozio il suo danaro: le condizioni apposte ne' contratti si han come leggi da' contraenti, alle quali ove liberamente consentono, non vi può esser gravame dall' una parte, e dall' altra. Le leggi, e la ragione e' par, che applaudiscano a questi patti di tal condizione affetti, come quelle, che compassionano la misera condizion di chi vende: e quindi favoriscono l' onesta industria sua di rimettersi al primo stato; e perciò non debbono condannare il censo consegnativo, ove esclude qualunque condizione usuraria. In quanto poi al proposto argomento e' non sembra di molta forza. Se fosse sodo, e ragionevole, ogni legittima compera, e

 asso-

assoluta di fruttifera cosa sarebbe a questo senso proscritta dalla legge. Si spenda quanto si voglia per questa, sempre a capo di tempo i suoi frutti assorbiranno la spesa una, due volte, e tre. Nel censo consegnativo si calcola il frutto del capitale in commercio, e secondo questa ragione si tassa parte del frutto sulla cosa censita. E perciò, se'l censuista si ritrae annualmente questa parte di frutto, il censuario si ritiene l'annuo frutto del capitale; ed ecco l'uguaglianza. La facoltà poi, che'l censuario ha di restituire il capitale a suo comodo, e non si concede viceversa al censuista di ripeterlo a suo talento, è primieramente per compassionare, come si è detto, la condizione del venditore, o censuario: secondo per compensare la sicurezza delle annue pensioni, che si esige il censuista senza pensare a guai: terzo per non mescolare il censo col mutuo; che l'interesse in questo caso sarebbe una mera usura, siccome è chiaro. Vorrei solo, che le annue pensioni si tassassero a vista non meno della quantità, e frutto del capitale, che del censuario secondo che più, e meno pagar le possa.

260.

260. Finalmente l' *enfiteusi* è un contratto, onde si concede, come si è detto, a taluno il dominio utile di una cosa immobile col peso di un annua pensione da contribuirsi al proprietario, che ne ritiene il diretto dominio. L' enfiteusi si differenzia dalla locazione e per la cosa, sopra cui cade, e per lo tempo; poichè in quella deve essere assolutamente immobile, e 'l contratto dura per lo meno 10. anni, il che non si attende nella locazione. Pertanto l'enfiteuta, cioè chi riceve il dominio utile, è tenuto I. a pagare al padron diretto la stabilita pensione, sempre che la cosa persista con i suoi frutti; o una pensione proporzionale. II. Deve rendere più fruttifera l' enfiteusi, o almeno non lasciarla deteriorare.

§. VII.

Della Società.

261. La società chiamata da Ulpiano *fraternità* (1), e da Livio *æquatio juris*

(1) *L. 62. D. pro socio.*

ris (1) è una convenzione di due, o più di contribuire in comune danaro, e industria, o altra prezzabil cosa a negozio, affin di lucrare: e quindi per subire alle spese, e a' danni, o perdite, che sogliono avvenire. Dunque siccome terminato il tempo di questo contratto chi ha posta l'industria, o sia l'uso delle sue ingenite proprietà, con queste medesime si ritira senza metterle altrimenti a divisione; così chi ha contribuito le sue acquisite, cioè il danaro, deve, o può antecedentemente alla division del frutto ritirarselo. E siccome la perdita delle fatiche, o di un qualche membro in siffatto esercizio cade tutta sul soggetto di esso; non altrimenti la perdita delle acquisite, o sia del danaro dell'altro de' contraenti è tutta propria di questo. Ma essendo il frutto un effetto, e'l fine di tanti Capitali ingeniti, e acquisiti insieme impiegati de' respettivi socj, e a quelli medesimi proporzionale, si farà la divisione del frutto *pro rata* di ciascun capitale, e così ancora si dividerà il danno, se avviene.

L'

(1) *L.* 8. *cap.* 4.

L' offervò Ariftotile (1), e fi ha ancora nel corpo Civile (2). Or quanto al modo di quefta divifione fi offervi, che

262. Un focio può impiegare folo il danaro in tutto il tempo della focietà, o folo l'opera fua per quefto tempo; o folo il danaro o folo l'opera per dato tempo: può egli dividere il tempo della focietà, e parte paffarlo col folo impiego del danaro, parte col folo impiego dell'opera; può impiegare danaro, e opera in tutto il tempo; folo danaro per dato tempo, danaro, e opera per lo refto del tempo; tal quantità di danaro, e di opera in quefto tempo, tal altra in altro tempo &c.; e perciò nell'opera bifogna diftinguere l'intenfione dalla fua eftenfione. Quella importa un'applicazion maggiore di forze, onde uno in dato tempo fa più di un altro; quefta la fua durata, o tempo. Laonde il valore dell'opera farà nella diretta della fua intenfione, e del fuo tempo; e nella reciproca del numero degli operarj, che fi poffono tro-

(1) *Ethic. Nic. lib. VIII. Cap. 16.*
(2) *L. 29. ff. pro focio.*

trovare a tal meſtiere (§. 217.); la qual ragion reciproca s' intende ſempre in queſto calcolo, benchè non ſi nomini. Sicchè venendo alla partizion *pro rata* del frutto c' inſegna l' Aritmetica eſſer queſto nella ragione del ſolo danaro, o della ſola intenſion dell' opera, o del ſolo tempo di quello, o del ſolo tempo di queſta ſecondo che ne' ſocj, che negoziano, differenziano le quantità o del ſolo danaro, o della sola intenſione dell' opera, o differenziano le quantità del ſolo tempo di queſta, o del ſolo tempo dell' impiego di eſſo danaro: e ſarà eſſo frutto nella ragion compoſta di due, di tre, di quattro ragioni di eſſe coſe, ſecondochè variano di queſte ragioni o due, o tre, o tutte quattro. Laonde in queſt' ultimo caſo, in cui in tutti i ſocj differenziano, per quanto ſi può, tutte le date quantità del danaro, dell' opera, del tempo dell' impiego di quello, e del tempo dell' impiego di queſta; in queſt' ultimo caſo io dico, ſe ſi farà come la ſomma del danaro di tutti i ſocj A, B, C, D &c. moltiplicata per la intenſione dell' opere loro, e per gli reſpettivi due tempi al danaro di A, o di B, o di C, o di

D

D similmente moltiplicato per l'intensione, o grado dell'opera, e per i due tempi dell' impiego di questo danaro, e di quest' opera; così l' intero frutto guadagnato al quarto proporzionale, replicata quattro volte l' operazione, che in questo caso quattro sono i socj, o tante volte replicata quanti questi saranno; daranno questi quarti proporzionali le respettive porzioni del guadagno di A, di B, di C, di D. Che se uno de' socj nell' intero tempo della società va variando il suo capitale, o il suo danaro, sicchè sia in dato tempo di una quantità, in dato tempo di un altra, le quali due quantità io chiamo x, y; o va variando l' intensione della sua opera; si considerino due socj, de' quali uno impiega x, l' altro y; si trovino i frutti proporzionali a x pure, e a y, e si aggiudichino a quel socio, che usa la varietà &c. Tanto, e non meno si farà dovendosi calcolare la perdita di ciascuno &c. Così avremo sciolto il presente problema in tutt' i casi possibili.

263. Nella società navale la difesa, che presentano alcune navi alle altre, che negoziano, si ha come parte dell' o-

pe-

pera intrinseca alla società medesima ; e perciò entrano a parte del frutto *pro rata* dell' influenza, che ha questa difesa all' intero negozio. Sovente con quelli, che impiegano la sola lor' opera, si conviene a principio di aversi non più, che per semplici locatori delle loro fatiche. Questi si riceveranno dì per dì, o mese per mese il lor salario convenuto, nulla interessandosi nella perdita, o nel guadagno. Similmente chi mette in società il solo danaro può ricever per questo un annua pensione, ed equa nulla curandosi ancora nel negozio della perdita, o del guadagno, o col patto di subire a una parte della sua perdita. Gli altri socj si divideranno quel frutto, che resta di residuo sottratto i salarj, la pensione, e le altre spese occorse. Ma siccome chi loca la sua opera, se perde in questo esercizio fortuitamente un braccio, un piè, o tal altra ingenita proprietà, tutta sua sarà la perdita ; non altrimenti in questo caso, chi per la pensione impiega, o loca il suo danaro, se va questo per disgrazia a perire, sarà tutto del padrone il detrimento, che mettendolo in società ne ritien sempre il dominio. Or se egli vorrà assicurarsi del suo

ſuo capitale contro ogn' inſulto di ſiniſtra ventura con ritagliar coſa dalla ſtabilita penſione, troverà egli bene chi vi conſenta, benchè la condizione ſia dura, poichè la povertà è una conſigliera cattiva; ma sarà egli lecito per dritto? Queſto problema è lavorato a un di preſſo alla medeſima idea di quell' altro di ſopra eſpoſto (§. 252.), cioè conviene egli, o no dare un mutuo a un mercatante v.g. di nave col ritratto dell' annuo intereſſe? Come la ſorte principale viene dal mutuo iſterilita (§. 248.); e quindi diventa uſurario l' intereſſe; così l' aſſicurazione iſteriliſce il capitale, poſto a ſocietà, e ne rende ingiuſta la penſione. Laonde il ſocio, che deffalcando della pattuita ſua penſione, ſi proccura una ſicurtà al ſuo capitale, egli ſi rende ingiuſto agli altri ſocj, che oltre al pericolo de' proprj capitali, de' quali ſentiranno eſſi ſoli la perdita, ſono alla dura neceſſità di contribuire la penſione di rifare a proprie ſpeſe il capitale dell' altro ſocio; come il mutuante ſi rende ingiuſto al ſuo mutuatario, cui condanna anche all' annuo intereſſe oltre alla neceſſità di reſtituirgli la ſorte contro qualunque combinazione di ſiniſtri accidenti. In ſomma queſto contrat-

tratto è società in apparenza, e mutuo affetto di tabe usuraria in sostanza.

264. L'assicurazione dell'annua pensione durante la sorte impiegata non par che induca l'ingiustizia medesima. Se la pensione non è ingiusta, neppur lo sarà l'assicurazion sua contro la mala fede degli uomini. Si valutino con un calcolo prudenziale tutte le porzioni, che a questo socio toccherebbero, o che talora dovrebbe pagare in tutti i casi durante la società, se ne trovi a giudizio una mezza proporzionale, e se gli assegni annualmente. Laonde il *contratto trino*, o il *contratto de' tre contratti*, come si dice, cioè quello della società, dell'assicurazion del lucro, o della pensione, e dell'assicurazion del capitale non si rende ingiusto, come si vede, che per quest'ultimo capo, che lo riduce direttamente al mutuo di usura. E si vede quanto è lieve ridursi dalla legittima società al mutuo di usura, e quanto si può purificar questo mutuo col ridurlo alla legittima società. Chi vuole interesse, deve egli rinunciare alla sicurezza della sua sorte cambiando il mutuo in società, e volendo la sicurezza di questa gli conviene ritirarsi dall' interes-

reſſe cambiando la ſocietà in mutuo. Pertanto è facile raccogliere, che come ſi eſce dal piano della natura, ſi è nella neceſſità di ricorrere alle ſottigliezze metafiſiche per rilevare i dritti di ciaſcuno. Nè può negarſi, che un accurato, e paziente ragionatore li trova; ma ſempre è vero, che non v'ha metafiſica in detto piano. Quivi il dritto è dal noſtro vero biſogno: e fondate sù di queſte le trasfuſioni, e le permute ogni coſa è amicizia, e ſemplicità.

§. VIII.

Del Matrimonio.

265. La ſocietà più naturale, dice il Signor Grozio (1), è quella del matrimonio. La relazione, che paſſa fra le parti, che diſtinguono i due ſeſſi maſchile, e femineo, ſtata bene eſaminata dalla Notomia; che ſi vede eſſer fatte le une per le altre: l'inclinazion naturale dell'uomo alla donna, e della donna all'uomo per una tal varietà, che ſi ravviſa fra' due corpi: l'uno duro, ſodo, nerboruto, l'altro morbido, e dilicato, che ſole-

(1) *Lib. 2. de J. B., & P. Cap. 5. §. VIII.*

ſoleticano a vicenda il ſenſo del tatto, e par che vengano a equilibrarſi uniti inſieme, e a proporzionarſi; l'uno ſuperbo, e fero ſi fa dolce, e lene, l'altra timida, e guardigna ſi rinforza, e ſi ſpiega: e ſenza forſe una tal parziale coſtruzione de' celabri dell' uno, e dell' altra, che riſentono più fortemente le ſcambievoli impreſſioni, e le mozioni A (§. 139.) alla preſenza dell'uno, e dell'altro, e alla loro proporzione, e bellezza; e quindi per la legge dell'unione (§. 88.) la grata ſenſazione all'animo *pulcherrima ſpecies inter mares quidem femina, inter feminas autem e diverſo*, diceva Crizia preſſo Dione Criſoſtomo (1): tutte queſte coſe ci avviſano chiaramente, che l'uomo è fatto per la donna, e la donna è fatta per l'uomo, per accenderſi ſcambievolmente di amore, e unirſi, che è appunto il fine dell' amore. Il liquido genitale dell'uomo, alcaliſcente, che nelle ſue veſcichette ſeminali prurita, o preme; e quell' umore, che dalle glandole del Pacchioni ſi emunge a ſpalmare la cellolare della vagina; e che al-

(1) *Orat. de Pulchritudine.*

alterato, e mordace fortemente ne stimola i nervi; sono delle molle energiche ed attive, che spingono di bel nuovo i due sessi all' unione: cosicchè l' amore destato nell'uomo da una donna è come un principio attraente, che parte da un oggetto esterno, e ve le tira; e 'l brulichio venereo dal liquido genitale eccitato è, dirò pur così, un principio di gravitazione, che nell' uomo esistente l' urta con forza, e lo preme alla donna come a proprio suo centro. Lo stesso è della donna relativamente all' uomo. Laonde il Matrimonio, che proccura questa unione, e fralle leggi della natura (§. 108.). *Matrimonia sunt ab ipsa rerum natura inventa*, dice a tempo Quintiliano (1).

266. Benchè l'amore, e 'l soletico della concupiscenza sieno nell' uomo le molle al matrimonio, non è però, che 'l soletico d' ordinario si suscita, e si disdrica per chi non si sente amore; cosicchè questo è la prima, e più nobile molla, che tira l' altra in conseguenza. Laonde, se l'amore nasce nell' uomo per quella donna,

(1) *Declam.* 368.

na, e nella donna per quell'uomo, che più le desta il grato sentimento, a cui l'anima liberamente consente, vuole, e fomenta; come la copula procreatrice è figlia di questo amore, anche volontaria, e libera fra tal uomo con tal donna; così il matrimonio, che la giustifica, e la stabilisce non è, che un risultato di libera volontà. Quindi, per ciocchè si può dire adesso, il matrimonio è un contratto di unione libero volontario tra un uomo, e una donna abili a generare, al cui fine viene quello istituito. Se'l contratto del matrimonio col mezzo del mutuo consenso si è perfezionato, e assoluto, poichè così si perfezionano i contratti, consiegue non si appartenere alla sua essenza l'attual copula susseguente. *Consensus, non concubitus facit uxorem* (1): e l'Imperator Vero diceva: *Uxor dignitatis nomen est, non voluptatis* (2). Il consenso dà egualmente ad ambi i sposi il dritto di domandare, e rendersi il debito a vicenda; e fa, che fuor di loro due non possano altrui rendere, nè domandare; ma

(1) *Lib.* 15. *Dig. de condict. & Demonstr.*
(2) *Spartian. in ejus vita.*

ma lor non impone necessità veruna a domandarlo; come vi fu a' primi tempi del mondo, e dopo l' universal diluvio. I conjugi dunque nel concorde celibato si goderanno del mutuo soccorso; *Adjutorium simile sibi* (1); del piacere del legittimo amore, benchè non sensuale, e di quell'intima unione, e unità, secondo la quale si dicono marito, e moglie: nel che è verosimilmente l'essenza del matrimonio (2). Di questa natura fu il matrimonio della Vergine N. S. Dunque la procreazion della prole accennata nella definizione del matrimonio non è l' unico fine, nè forse il solo principale.

267. Le leggi Romane (3) han richiesto di necessità assoluta il consenso paterno alla validità del matrimonio. Ma queste inducevano ben sovente de' casi da non rendere questo contratto del tutto libero, e vero figlio di amore. L' interesse di un padre, la sua ambizione, o altro privato suo fine mettevano spesso in servitù il figlio, a non impalmar chi voleva, a impalmar chi non voleva. Quintiliano medesimo se

(1) *Gen.* 2.
(2) *S. Thom. in supp. q.* 44. *art.* 1. *in corp.*
(3) *Inst. lib.* 1. *tit.* 10. *de nup.*

ne richiama ſulla ragione, che *nuſquam libertas tam neceſſaria, quam in matrimonio eſt* (1). La riverenza a' proprj genitori tanto neceſſaria, e tanto raccomandata ammette nondimeno delle ragionevoli eccezioni, altrimenti non ci avrebbe impoſto G. C. ſino a ſantamente odiarli per divenir ſuoi diſcepoli (2). La Chieſa nel Tridentino (3) condanna tutti coloro, che dichiarano irriti tutti que' matrimonj de' figli di famiglia non muniti del paterno conſenſo; o ſoſtengono poterſi da' genitori invalidare. Vero è, che ſiffatti matrimonj non ha mai eſſa approvato. Un contratto di tanto peſo in queſto mondo di tanti inganni altro, che 'l talento di un giovine ineſperto vi abbiſogna per celebrarlo a dovere: e non mai meglio, che in queſto caſo, deve ſegnalarſi la ſubordinazione di un figlio al genitore.

268. Poichè la natura non fa pel più ciocchè può far pel meno, ſe col mezzo di una donna ſi rimedia al natural prurito, o irritazion venerea, conſiegue es-

(1) *Declam. CCLVII.*
(2) *Luc.* 14. 26.
(3) *Seſſion.* 24. *cap.* 1.

esser questo contratto *unius cum una*. Laonde il contratto del matrimonio inchiude una promessa assoluta di non volere per parte dell' uomo altra donna conoscere, che la presente eletta, con cui contrae; e di non volere per parte della donna altr' uomo riceversi, che 'l presente eletto, con cui contrae. Ed ecco come il matrimonio tira in conseguenza nella sua definizione l' unione indissolubile fra' due sposi, e un vincolo fatale fino alla morte di uno di loro. L'atto generativo senza questa previa promessa, che fa l'essenza del matrimonio, è peccaminoso, e reo, poichè lascia, dopo seguito, l'uomo, e la donna nella libertà di attaccarsi a un altro, quasi la natura destini più uomini alla donna, all' uomo più donne: ma essa non fa pel più ciocchè può far pel meno. E però due cose essenzialmente importa il matrimonio. I. L'essere *unius cum una*: e perciò per dritto di natura è proibita la *poligamia* simultanea, cioè l'aver più mogli in una volta: II. che è conseguenza del primo, l' essere *indissolubile*; onde similmente per dritto di natura è proibito il *divorzio*, cioè il ripudio di una moglie per isposarne un'al-

 tra

tra: altrimenti non sarebbe il matrimonio *unius cum una*.

269. Si noti I., che benchè nel piano della natura valga il matrimonio fra lo sposo, e la sposa privatamente celebrato detto perciò clandestino; ed effettivamente fu valido, benchè illecito sino al Concilio di Trento: nondimeno da quest'epoca in poi è stato interamente dallo stesso Concilio abolito (1): ed è facile indovinarne le giuste cagioni. II. Essendo il matrimonio un vero contratto si richiedono ne' contraenti sposi tutte quelle condizioni, che abbiamo di sopra ne' contratti in generale ricordate, cioè piena cognizione di ciocchè fanno &c.; e ancora l'età idonea a procreare. III. Non ogni persona può contrarre matrimonio, nè con ogni persona. Chi ha votato solennemente a Dio perpetua castità si vede non esser più nel suo arbitrio il tor moglie. *Redde Altissimo vota tua* (2). Gli naturalmente impotenti, come gli Eunuchi, e qualunque altro per natura, o arte non abile alla funzion maritale, o sia, che renda naturalmente in-

(1) *Sess.* 24. *cap.* 1. *de refor. matrim.*
(2) *Psalm.* 49. 14.

infeconde le nozze, vengono esclusi dal matrimonio, o lo sciolgono; sebbene la copula non sia forse il solo principal fine del matrimonio, non può nondimeno il conjuge impotente privar l' altra del suo dritto a quella: e perciò scoverta, e provata la sua impotenza naturale deve lasciar la sposa nella sua libertà di provvedersi di altro marito. Similmente i consanguinei, e gli affini non possono maritarsi fra loro. La consanguinità è un vincolo tra più persone, delle quali o una discende dall'altra; o due, o più da un comune stipite per generazion carnale discendono. Così la figlia discende dal padre, questo dal suo padre, che è avolo di quella &c; o due, o tre fratelli, o sorelle discendono dal proprio comune padre. Or se un padre procrea un sol figlio, e questo un solo, e questo un solo, e così avanti, noi avremo una serie o linea successiva, e retta di padre in figlio sino all'infinito. E concepiscasi per poco, che un termine di questa serie, il qual termine io chiamo *A*, non generi uno, ma tre figli *B*, *C*, *D*; e similmente *C* produca X, *B*. *Y*, *D*. *Z*, saranno *A*. *C*. *X*, *A*. *B*. *Y*, *A*. *D*. *Z* in linea retta, come è

chiaro

A
B C D
Y X Z

ma *C* con *B*, *C* con *D* : *X* con *Y*, *X* con *Z* esser non potranno in linea retta: cosicchè considerata in mezzo la retta *A. C. X*, e quinci, e quindi le due *A. B. Y.*, *A. D. Z*; *B*, e *D* sono in linea laterale con *C*, perchè non generati da *C*, nè *C*. generato da *B*, o da *D*; e così ancora *Y*, e *Z* son laterali di *C*, e *X*. Si prolunghino all'infinito queste tre diverse generazioni, e noi avremo tre linee infinite una retta, e due collaterali; benchè una di queste considerata per retta, sarà la retta in mezzo relativamente a questa collaterale.

270. Il grado di consanguinità, e così è ancora dell'affinità, è un termine relativo alla scala, o arbore genealogico imaginato da'Canonisti. In questo abbiamo varie serie verticali di consanguinei in linee retta, e laterale, posti secondo lo sviluppo della generazione l' un sotto l'altro. Il grado dunque è il termine della distanza, che hanno i consanguinei Ma siccome di ogni distanza due sono i ter-

mi-

mini quinci, e quindi, o gli estremi; così di ciascuna di queste distanze imaginarie due sono i termini, o i gradi. Si vede v. g. in quest'arbore una distanza, o intervallo tra padre, e figlio, del quale intervallo due sono i termini, o i gradi, il padre, e 'l figlio; ma non si dice, che distano di due gradi fra loro. In quest' arbore, o scala si ascende, e si discende per i medesimi gradi: e perciò questi si distinguono in ascendenti, e discendenti. Se dunque tra padre, e figlio si ascende, e si discende, saranvi tra loro due gradi, il padre di grado ascendente, il figlio discendente. Ma ragion non vuole, che si faccia questa fonzione di salire, e scendere in una volta, e non si usa. Così discendendo, essendo il figlio il termine dell'intervallo tra suo padre, e lui, disterà da quello di un grado discendente; o salendo disterà il padre dal figlio di un grado ascendente. E perciò i gradi genealogici, o affini sono i termini delle distanze fra le persone ascendendo, o discendendo in ordine al comune stipite, o dalla persona, onde cominciasi la scala.

271. Tre sono le regole da computa-

re i gradi di consanguinità. La prima è, che in linea retta ascendente, e discendente tanti sono i gradi quante le persone, una meno: cosicchè in ciascuna delle tre linee rette *A. C. X*, *A. B. Y*, *A. D. Z* abbiamo due gradi; *C.* fa il primo, *X*, o *A* il secondo &c. La ragione è, che tanti sono i gradi quanti i termini delle distanze calando, o ascendendo, o quante le generazioni attive, o passive: e fra tre persone in linea retta non più esser vi possono, che due di detti termini, o due generazioni. Laonde i gradi in questa linea son quante le persone una meno. Vi abbiamo per la collaterale due regole, poichè possono le persone essere, sì, e nò egualmente lontane dal comune stipite. Quindi nel primo caso la regola è, che di tanti gradi distano le persone laterali fra loro di quanti dal comune stipite si allontanano. E perciò, *B*, *D* distano fra loro in primo grado, poichè di un sol grado distano dal prossimo stipite, o comune lor padre A, in cui si uniscono. E distano fra loro in secondo grado *Y*, e *Z* congiungendosi per due gradi allo stipite *A*. La ragione di quest' altra regola è, che essendo la consan-

sanguinità un legame tra più persone in ordine al comune loro stipite, se Y, e Z sono per due gradi remoti da A, non appare perchè non debbiano esserlo ancor fra loro. Ma se due persone laterali distano dal comune stipite inegualmente, sarà di tanti gradi la lor distanza quanti ne ha la più lontana dal comune stipite; Cosicchè Z dista da B di due gradi, poichè di tanti gradi Z dista da A: e con ragione si computa da chi è di grado più remoto. Se così non fusse, Z che si unisce ad A per due gradi, si unirebbe a B per un solo, così il nipote sarebbe più unito al zio paterno, che all'avolo, onde per retta serie egli discende. Il simil si dica, se si voglia discendere in queste serie.

272. Il Dritto Civile nel computare i gradi di consanguinità, ove questi si attendono nella linea retta conviene col Dritto Canonico, poichè pur riconosce tanti gradi, quante son le persone, che l'una dietro l'altra produconsi meno una. Ma nella linea laterale se ne diparte: numera i gradi per le persone; e tanti ne stabilisce quanti son queste, *dempto stipite*. Laonde secondo il dritto civile due fratel-

telli *B*, e *C* in ordine al comune lor padre *A* sono sibbene in primo grado, ma lo sono in secondo comparati fra loro, essendo due le persone tolto *A*: e così pure *X*, e *Y* sono in secondo relativamente ad *A* comune stipite, ma sono in quarto grado fra loro, poichè *B*, *C*, *X*, e *Y* meno *A* son quattro &c. La ragione di questa varietà è, che'l Dritto Civile fa di questi gradi menzione per la successione de' consanguinei alla loro eredità, e i Canoni ne discorrono per le nozze da celebrarsi, che in dati gradi di parentela, come qui sotto dirassi, son proibite. *Hac igitur de causa, quia hæreditates nequeunt deferri, nisi de una ad alteram personam, idcirco curavit sæcularis Imperator in singulis personis singulos præfigere gradus; quia vero nuptiæ sine duabus non valent fieri personis; ideo sacri Canones duas in uno gradu constituere personas.* Fin qui Alessandro II. (1). E con ragione, poichè *X* v. g. relativamente a *B*, e a *Y* dista di pari grado, cioè di secondo: poichè *X* è più rimoto di un grado da *B*; e X da *Y* è egualmente rimoto in ordine ad. *A*. Laonde mor-

(1) *Apud Gratian. Can. II. Caus. XXXV. quæ. V.*

morto *X*, ab inteſtato, perche non inſorga lite tra *B*, e *Y*, la quale ſarebbe inevitabile computandoſi i gradi ſecondo il dritto canonico, il dritto civile, coſtituendo ſopra ogni perſona un grado *dempto ſtipite*, rende *B* di un grado più vicino a *X* di quello, che gli ſia *Y*.

273. Diſtingueſi parimente in legge l' *affinità* in carnale, ſpirituale, e legale: La prima è una congiunzione, o proſſimità inſorta fra le perſone pel conto di una copula ſenſuale, e perfetta, o lecita per mezzo del matrimonio, o illecita fuor di queſto. Così il marito è affine a' conſanguinei della moglie, e queſta a' conſanguinei di quello: e di tanti gradi di affinità di quanti di conſanguinità: e queſto è vero ancora nel caſo del drudo colla ſua donna. E lateralmente in queſt'altra ſpecie di parentela i gradi di affinità computar pur ſi devono da' gradi di conſanguinità; per modo che di quanti gradi di conſanguinità laterale è taluno lontano da un uomo, di tanti ancora è lontano dalla moglie di coſtui per conto di laterale affinità. E così avviene, che mio padre colla madre, coll' avola, e biſavola della ſua moglie ſia affine

fine in primo, secondo, e terzo grado ascendente in linea retta; e colla moglie del figlio, del nipote, o pronipote sia affine in primo, secondo, o terzo grado in linea retta descendente: e sia affine esso mio padre colla moglie del fratello di suo padre, o del suo zio, colla moglie del zio di suo padre in secondo, e terzo grado in linea collaterale ascendente: ed. è affine detto mio padre in primo, secondo, e terzo grado di linea collaterale descendente colla moglie di suo fratello, del figlio di questo, e del nipote. Il simil si dica de' laterali della moglie, o del marito. L'affinità spirituale si contrae sì per la *Collazione* de' Sacramenti del Battesimo, e della Confirmazione, come per la *suscezione* di coloro, che questi Sacramenti ricevono: e la legale è una propinguità tra le persone indotta dalla *Adozione*; la quale non è, che un' assunzione legittima di una persona estranea in figlio, o in nipote; in figlia, o in nipote col dritto all'eredità, almeno quando è perfetta l'Adozione. Di queste due ultime affinità, e de' loro effetti si possono vedere i Canonisti, ed i Legisti, che ne parlano *ex professo*. 274.

274. Or tra' consanguinei, e gli affini vi sono delle leggi della natura, e positive, che ne proibiscono le nozze. In linea retta di consanguinità, e in qualsivoglia grado per dritto naturale i matrimonj sono irriti, e peccaminosi, per modo che tornati al mondo Adamo, ed Eva non vi sarebbe femmina, o maschio con cui potessero lecitamente sposare. *Jure Gentium incestum committit, qui ex gradu ascendentium, vel descendentium uxorem duxerit* (1). Così la sentivano anche gli Ebrei (2), Il matrimonio dice Grozio nella sua opera tante volte per noi lodata (3), induce in persona del marito un grado di autorità sulla sua moglie maggiore ancora di quello, che ha l' uomo per l' eccellenza del suo sesso sopra ogni donna; e la moglie col matrimonio si rende molto familiare al marito: essa vi concepisce amore più, che rispetto, e gli è uguale inquanto al debito maritale. Pertanto sposato la madre un suo figlio, o il padre la sua figlia, en-

(1) *Dig. lib.* 22. *tit.* 2. *de rit. nuptiarum l.* 58. *sive ulti.*
(2) *Levit.* 18.
(3) *Lib. II. Cap. V.* §. XII.

entrerebbe questa col padre in una confidenza, e famigliarità incompatibile colla riverenza, che gli dovrebbe; e quello si sarebbe superiore a quella madre, e quella si sarebbe uguale a quel padre, cui esser deve per natura subordinata. E' abominazione, dice Filone Ebreo, l'esser figlio, e marito di una medesima donna; figlia, e moglie di un uomo istesso: E la sola prava educazione, dice Dione di Prusa (1), lo potè consigliare come lecito a' Persiani: com'anche agli Arâbi (2) a' Babilonesi, a' Medi &c. ripresi dal Tiraquello (3); poichè presso tutte le nazioni anche di mediocre cultura n'è stata l'empietà conosciuta; e fin anche presso le medesime fiere. La natura, e'l sentimento parlano molto chiaro su questo punto.

275. In primo grado collaterale, benchè gli Egizj (4), e i detti Persiani si si sposassero alle proprie sorelle (5), pure sentesi la stessa voce della natura, e la ragione in parte il persuade. I figli sono la imagine

(1) *Orat. XX.*
(2) *Strab. lib. 16.*
(3) *De LL. Connubial. l. 7. n. 33.*
(4) *Diodor. Sicul. lib. 7.*
(5) *Strabo lib. 5. ad fin.*

gine viva de' loro genitori, che in quelli vivono, e si perpetuano dopo la morte. Laonde le nozze in questo grado sono detestabili a un di presso come quelle tra' consanguinei in linea retta. Sembra, che un fratello offenda la propria madre unendosi alla sorella, e questa il proprio padre unendosi al suo fratello, che n'è l'imagine. Ma detta voce della natura è debile assai nel secondo grado collaterale; che non v'è mancato chi l'abbia creduta un anticipazione dell'intelletto venutaci dalla educazione, poichè S. Agostino parlando de' matrimonj in questo grado ci dice: *Id nec divina prohibuit, & nondum prohibuerat lex humana* (1). Certo è, che a' Greci, nazione illuminata, benchè sembrassero abbominevoli i detti matrimonj de' Persiani, e degli Arabi (2), erano pur permessi i matrimonj nel secondo grado di consanguinità collaterale (3). Ma Teodosio il vecchio considerando, che la natura non affetta violenza nelle sue mosse, ma ne sono anzi sempre per gradi gl' incrementi, o

bo-

(1) *Lib. 15. de Civit. Dei Cap. 16.*
(2) *Herodian. lib. 1.*
(3) *Arnobius lib. 8. contra Gentes.*

i decrementi, conchiuse, che 'l gran pudore, e 'l rispetto dovuto al primo grado collaterale non poteva al grado medesimo crudamente mancare. Così stese una legge proibitiva le nozze nel secondo grado collaterale: *Tantum pudori tribuens, & continentiæ, ut consobrinorum nuptias voluerit tanquam sororum*, scrisse di lui Aurelio Vittore (1). Libanio anche parla di questa legge (2). Io so, che gl' Imperadori Arcadio, e Onorio annuullarono questa legge di Teodosio all' anno 405. dell' era nostra: ma la Chiesa non approvò mai siffatta abolizione; che anzi estese la legge proibitiva Teodosiana fino al settimo grado di consanguinità, sempre intesa al rispetto di quel pudore naturale fino all' ultimo suo respiro. Riguardò ancora la Chiesa la confidenza, che aver si suole co' congiunti, la quale divenir potrebbe sospetta, e scandalosa, se potrebber tra quelli aver luogo le nozze: e riguardò le affinità, che intese propagare fra' non congiunti col mezzo de' matrimonj, per risarcire il meglio, che sia

(1) *De vit. & mor. Imper. Rom. cap.* 48. *n.* 10.

(2) *Orat. de Angariis.*

sia possibile, il legame ben logoro della umana carità. Questo pensiero fu approvato da S. Agostino (1), citato da Graziano (2), e vi cospira Riccardo da Cumberland (3). Benchè queste mire sì rette restarono ne' secoli susseguenti dalla malizia profanate, cosicchè la legge del minimo de' mali obbligò il concilio IV. Lateranese sotto Innocenzo III. all' anno 1215. nel canone 50. a rifiutar le nozze non più che fino al quarto grado di consanguinità. E questa è la disciplina, che ancor vive fra noi. Presso i Gentili il senso dettò un altra Filosofia. Demostene, e Plutarco ti fanno conoscere non essere stati proibiti i Matrimonj in Atene in secondo grado collaterale, come quì sopra è detto, di consanguinità, e lo stesso costumavano i Spartani, e se n' hanno degli esempj presso gli stessi Ebrei: e sebbene presso i Romani al riferir di Tacito (4) erano insoliti somiglianti conjugi, non era però, che non fossero stati frequenti, e triti presso degli altri popoli, nè v'era legge veruna proibitiva. Non

 ab-

(1) *De Civ. Dei lib.* 15. *Cap.* 16.
(2) *Caus.* 35. *q.* 1. *cap.* 1.
(3) *De l. natur. c.* 8. §. 9.
(4) *Ann. lib. XII. Cap.* 6. *n.* 4.

abbiam noi ragion d'inferire, che tanto meno era posta per i gradi più remoti siffatta legge?

276. La copula perfetta lecita, o illecita di un uomo con una donna diè il motivo di considerarli come una carne, e una cosa: e perciò di aggiudicarsi vicendevolmente i respettivi riguardi, e l' obbligazioni: così l'uomo era affine, e della medesima guisa a tutti coloro, cui era la donna consanguinea, e viceversa: vale a dire in linea retta fino all'infinito, e fino al settimo grado in linea collaterale. Ma si modificò col tempo questo Statuto. Il Concilio di Laterano di sopra mentovato (1) restrinse come al quarto di consanguinità fra le persone i gradi dirimentino il matrimonio; così volle, che le affinità similmente dirimentino il matrimonio non oltrepassassero il quarto grado. Anzi il Tridentino (2) s'indusse, e similmente per motivi giustificati, a non riconoscere impedimento dirimente oltre il primo, e secondo grado di affinità, qualora da copula illecita, e fornicaria essa è venuta.

277. Si è domandato, se la natura è quella, che riconosce l' impedimento di affi-

(1) *Canon.* 50.
(2) *Sess.* 24. *cap.* 24.

affinità, come quello della consanguinità; o è altro, che la natura. Sul che è vario il pensar de' Dotti. Vi ha chi ha conosciuto naturale l' impedimento dirimente il matrimonio in primo grado di linea retta di affinità, come è a dire tral figliastro, e la madrigna, tra la figliastra, e 'l padrigno, tra 'l suocero, e la sua nuora, tra 'l genero, e la suocera. Identificando, dirò così, il matrimonio le persone conjugate impone al figliastro di riconoscere nella sua madrigna la persona della defunta sua madre identificata al vero suo padre; e quindi rediviva nella madrigna: e impone al suocero di riconoscere nella sua nuora una porzion del suo figlio, o la persona della sua figlia. Si è veduto questo sentimento aver della sua forza presso le culte Nazioni: cosicchè Cicerone detesta le nozze di una donna col suo genero (1); e Stratonica si offendeva ad isposarsi con Antioco suo figliastro, se 'l Re Seleuco suo marito non le faceva sentire esser tutto giusto, e onesto quanto il Re stimava ben fatto, come ci racconta Plutarco: e Ter-

 tul-

(1) *Pro Cluentio*

tulliano (1) riconosce questo sentimento negli altri popoli. Questa Filosofia, e questo fatto indussero fra gli altri il Bellarmino a riconoscer fra' dritti della natura l'affinità in primo grado almeno di linea retta: e ne restò tanto più persuaso quanto che aveva letto in Amos essere stata una sceleraggine orrorosa, che *filius, ac pater ejus ierunt ad puellam, ut violarent nomen sanctum meum* (2); in S. Paolo: *Omnino auditur inter vos fornicatio, & talis fornicatio, qualis nec inter gentes; ita ut uxorem patris sui aliquis habeat* (3): e nel Levitico: *qui dormierit cum noverca sua, & revelaverit ignominiam patris sui, morte moriantur ambo . . . . . si quis dormierit cum nuru sua, uterque moriatur* (4). Nondimeno la Fisiologia della generazione umana non penerebbe a smentire l'addotta Filosofia. Il figliastro fisicamente non si unisce per niente alla madrigna, da cui nulla ha ricevuto; ed oltre a ciò siffatto impedimento, che credesi naturale, o è dal concu-

(1) *Adverſ. Marcion. cap. 7.*
(2) 2. v. 7.
(3) *I. cor. 5.*
(4) *Cap. 20.*

subito di fecondità, o è dalla natura istessa del matrimonio. Ma nè dall'uno, nè dall'altro. Il matrimonio, un mero contratto, e sia anchè elevato alla ragione di Sacramento, non appare, onde possa indurre; quando consumato non sia, tal rispetto in persona del figliastro verso della madrigna da non poterla per dritto naturale sposare, dapoichè è morto suo padre, se non vogliamo realizzare, e trovare in natura le nostre imaginazioni: quindi tanto meno potrebbesi dar ragione dell'impedimento di *pubblica onestà*: e se la sola copula fecondante è capace a far riconoscere al figliastro in persona della madrigna la propria madre, la dovrà essa del pari far riconoscere nella concubina di suo padre: laonde, se questo avrà ancor la sua moglie, dovrà detto figlio al tempo istesso riconoscer la propria madre; e un' altra ancora per madre, e un altra, e poi un altra &c. quante sono le donne, che col suo padre abominevolmente prostituisconsi. Quale stranezza maggiore? Quindi il matrimonio rato, e consumato di questo padre colla seconda sua moglie, per lo qual matrimonio si giustifica l'atto ma-

ritale senz' altra relazione, impor non potrebbe a' figli del primo letto un rispetto più obbligante verso di questa. Non si potrebbe conchiuder del tutto più di quello, che si è conchiuso delle parti. Che se il Concilio ha ristretta l'affinità *ex copula illicita* dirimente il matrimonio sino al secondo grado, lasciandola sino al quarto ove da onesta copula essa deriva, vi s'indusse per quella istessa ragione, onde il Concilio di Laterano restrinse le consanguinità, e le affinità da' sette a quattro gradi, cioè ragione di provvidenza economica, e non già fisica intrinseca al soggetto, di cui si tratta. E piacesse al cielo, e questa ragione istessa di provvidenza rendesse ancor più facili, e meno spesose le dispense dagl' impedimenti di queste affinità, e consanguinità, in que' gradi intendo, dove si è solito dispensare. Il nostro Pastoral Ministero ben ci ha fatto conoscere, che per l'interesse pecuniario di siffatte dispense più si distrugge adesso nella Chiesa di Dio di quel, che s'intese collo stabilire detti impedimenti edificare. Ciocchè si è detto del figliastro verso della madrigna, intendasi a proporzione in questo

sto caso della nuora verso del suo suocero &c.. e si conchiuda, che apparentemente la natura punto non c'insinua queste affinità dirimentino i matrimonj; che non s'incorre nello scoglio, che una madre sia soggetta al figlio (§. 274.) Si distrigano poi di legieri gli Autori di questa sentenza delle autorità di Amos, e di S. Paolo, quali essi intendono parlare del Conjugio colla moglie del padre, o sia madrigna vivendo questo, e rilutrando, poichè soggiugne l' Apostolo esser questa sceleraggine inaudita presso le Genti. E la pena della morte minacciata nel Levitico era o perchè voleva intentarsi dal figlio, o dal Padre, o si era intentato detto conjugio vivente il padre, o'l figlio sposi; o più probabilmente, perchè nozze siffatte, anche defunto uno di questi, all'altro superstite erano di dritto positivo divino proibite: che sebbene non era in conseguenza dell'ordine primigenio del mondo, lo stess'ordine lo indicava nel caso dell' uom corrotto a mettergli, come io credo, in qualche discredito la sua incontinenza. Gli Ebrei commerciavano colle nazioni finitime, e queste con quelli, ed era faci-

cile come tante a'tre cose; che ne avessero questa legge appresa: che poi si tramandò a molti popoli i più remoti in tante guise modificata, quanto era vario il loro genio, la religione &c. I posteri nati con queste tradizioni, e che succiavan col latte, se le infinsero dettate dalla natura, che loro avesse parlato degli affini mentovati, come de' consanguinei in linea retta; e quindi per questi, e per quelli il natural contegno tanto esagerato dai Filosofi, e dagli Oratori. Finalmente rispondono, che la Persia aveva legislato per ogni figlio, come narra Valerio Massimo (1) a sposarsi morto il padre la sua madrigna. Laonde il disgusto di Stratonica non poteva essere, che perchè doveva sposarsi ad Antioco vivente il suo marito Seleuco; e non già, che le calesse gran fatto il dritto di affinità. La Chiesa nostra madre, e maestra secondando le mire del Signore ha insegnate queste leggi di onestà a' suoi figli, e le ha volute osservate, come si ha in tutto il titolo *de Consang.*, *&* *affin.*, e in tutto il titolo *de eo, qui cognovit consan-*

(1) *Lib.* 5. *c.* 7.

ſanguineam uxoris, nel Concilio di Trento &c. e l'Angelico ſi prova da ſuo pari a ſoſtenerne le ragioni (1). Ma avendo i Concilj Agatenſe (2), e di Arles III. (3) prima proibito il matrimonio colla figliaſtra, e colla madrigna dopo la morte del padre, e poi ſoggiunto, doverſi ſoſtenere un matrimonio ſiffatto ove prima di queſta proibizione ſi trovaſſe celebrato, s'intende bene non eſſer in lor mente irrito per dritto di natura: vale a dire, che l'impedimento di affinità anche in primo grado di linea retta è di mero dritto poſitivo. E però lo è tanto più in primo grado di linea collaterale. Altrimenti come avrebbe il Patriarca Giacob impalmate le due ſorelle Lia, e Rachele? E poſta la legge de'Giudei (4) proibitiva a ciaſcuno di ſpoſarſi la moglie del ſuo defunto fratello, ond'è, che queſto trapaſſato ſenza laſciarſi erede, doveva il fratello ſuperſtite torſi in moglie la vedova del defun-

(1) *In 4. diſt.* 41. *q. unic. art.* 2. *q.* 1., *&* *in addit. q.* 51. *art.* 6.
(2) *Can.* 6.
(3) *Can.* 10.
(4) *Levit.* 18.

funto *ad suscitandum semen fratris sui....; ut non deleatur nomen ejus ex Israel* (1)? Nè mai Papa Giulio II., per tacere ogni altro esempio, avrebbe dispensato ad Errico VIII. d' Ingliterra di maritarsi con Catterina vidua del morto suo fratello Arturo. Eppure Clemente VII. col suffragio delle più celebri Academie Cristiane ne pronunciò valida la dispensa. Dall' altra banda è certo, che 'l Papa nulla può sulle leggi della natura. Degli altri gradi di affinità più remota è soverchio, che se ne parli.

278. Si è opposto all' argomento della Monogamia (§. 264.) il caso della moglie incinta; sicchè seguendo pertanto il marito a sequestrare il suo seme, e a sentir lo stimolo, sembra, che gli assegni ad evidenza la natura altre mogli, perchè non vada in vuoto ciocchè essa va tutto giorno preparando ne' genitali di quello. L' argomento è forte, fondato su di un fatto innegabile, e n' è rimasto più di un buon uomo accalappiato. Nondimeno tal non è finalmente, che non soffra risposta veruna, e a bene intenderla parla più, che non dice. Se l' uomo dacchè è pubero egli è già idoneo a gene-

(1) *Deuter.* 25. 5.

nerare, peccherà egli secondo questa ragione contro la legge della natura, ove sin da quel tempo non comincia a tor moglie lasciando ire a vuoto per mesi, ed anni ciocchè va essa tutto giorno preparando ne' suoi genitali. Ma venendo a più strette prese. Il Sig. Tissot avvisa esser tanta di questa sementa la copia, che in un sol giorno si fabresà, che e' non sarebber capaci le vescichette seminali a contenerla. Al contrario, e la sperienza il conferma, d'ordinario non si trova comoda la macchina umana ad ejacularla giornalmente: e trovandosi al contrario chi la ritiene per settimane, e mesi inferisce sensatamente venirne sempre succiata dalle vescichette medesime a circolar per la macchina, e a rinvigorirla. Di quì è la barba, che principia a farsi vedere ne' puberi, la mutazion della voce, la franchezza dell'incesso, e quell'aria virile, e ferma, che tanto lo distingue dall' altro sesso. Si aggiunga, che tali vescichette veggonsi situate tra la bottiglia orinaria, e'l retto intestino, cioè tra l'orina, e la pasta escrementizia. Questo è, dice il Sig. Savages (1), perchè la se-
men-

(1) *Elem. phys.*

menta più si alcalizi: locchè senza tratto di tempo non può succedere. Anzi la superficie interna delle vescichette seminali, dice il Sig. Winslou, è fatta a velluto, e glandulosa; e somministra continuamente un succo particolare, che digerisce, esalta, affina, e perfeziona sempre più la materia seminale; che esse ricevono da' canali deferenti, e della quale sono un serbatojo fino a certo tempo. Onde si vede quanto sia contro l'ordine un coito, che spesseggia. Così noi possiamo comodamente fissare il natural bisogno dell' uomo, e non il fantastico a questa parte, ad ogni 4., o 5., o 6. giorni. E' certo altressì, che una donna può restare incinta al primo atto virile: nondimeno a rimetterci ad una discreta proporzione tra le donne prontamente feconde, e le più tarde possiamo supporla fecondata ad ogni 6., o 5., o 4. congressi: val quanto dire, che un uom complesso, e non consumato da mille infermità, e mollezze, come la nostra debosciata gioventù, può incignere a un di presso una donna al mese; la quale però portando il suo feto per nove mesi abbisognerebbero per lo meno nove mogli ad ogn' uomo. E quindi

di il numero delle donne esser dovrebbe sopra quello degli uomini il noncuplo, o l'ottuplo, il settuplo almeno, o anche il sestuplo. Ma si osservi bene, che la natura non autentica questo calculo. Nelle annue mappe de' nostri Notiziarj, o dello stato Romano non si è veduto mai il numero delle donne doppio di quello degli uomini. Anni addietro nella nostra Europa gli uomini erano alle donne come 13. 11. Io so, e le porta il Sig. di Montesquieu, che lo stato delle anime di una città dell' Asia faceva cadere diece donne a ciascun uomo: ma un fatto particolare non può controporsi alla economia universale. Del rimanente io non consulterei mai lo stato delle anime a questa banda. Una epidemia, una guerra mettono dello sbilancio nella equazione di questi numeri degli uomini, e delle donne; le città marittime tanti uomini cacciano in mezzo all' onde al gran commercio, e tanti pochi delle volte ne sogliono ricuperare. In somma io mi atterrò sempre a quel libro, che segna le nostre nascite; e quivi si può veder senza imbroglio, che opera la natura: quivi non vale l'arte umana, non val l'

ar-

arbitrio: è la natura sola, che parla: In questo libro si vedrà, ed io l' ho osservato in varie parti, ove son capitato, che 'l numero de' nati, e delle nate per ogni decennio o è affatto uguale, o n' è sì lieve il divario da potersi comodamente negligere; e questo ancor ci conferma sul sistema dell' uovo nella generazione umana. Nè il vedersi i Musulmani in Turchia in possesso di più d' una moglie per ciascheduno può abbatter mai la nostra conchiusione. Si sa bene, senza contar le altre cause, il numero prodigioso degli eunuchi in quelle parti privi di ogni virilità, e de' quali si servono, dopo aver fatto il più gran torto alla natura, per custodia delle lor mogli, e concubine. Poichè dunque sono eguali in numero gli uomini alle donne, e' non potrebbe un uomo torsi in moglie al tempo istesso più d' una donna senza ridur tal altro alla necessità di restarne affatto privo, o a non poterne avere quante egli n' ha. Il che come contrario alla uguaglianza degli uomini (§. 136.) rende la poligamia simultanea nuovamente contro il dritto della natura.

279. Pertanto piove il cielo e sulla ter-

terra, che irriga, e feconda, e inutilmente, se è vero, sul mare. Oh! si doveva egli stabilire una legge in natura, onde sempre si fosser le nubi tenute a piombo sopra la terra? Ma se si aggiugne ancora il cambiare, che delle volte ha fatto di suo letto il mare, non era con questa legge veramente disordinare il tutto? Sia unica, e semplice la legge, onde piove il cielo a fecondar la terra, e, se non fa utile al mare, non lo danneggia. Sarebbe questo il caso dell'ecclisse de' pianeti (§. 64.). Non altrimenti nel fatto nostro ha Iddio creato l'uomo colle officine a feltrare le semenza per un altr'uomo; le quali, come ogni altro pezzo della nostra macchina quando essa è sana, sono sempre al loro officio intese. Il caso sarebbe, che queste avrebbero da rendersi inerti nell'uomo, ove l'utero di sua moglie è fecondato, o provvedersi di altre mogli. Ma nè l'uno, nè l'altro. Non questo, poichè altro, che una moglie non può ottenere (§. prec.). Non quello per non renderne gli organi eternamente inerti, e l'uomo debile, ed effeminato. E' si dovrebbero concepir delle valvole alle arterie spermatiche soggette al nostro cenno; che sieno aper-

aperte ove la moglie ancor pregna non è; e, questo fatto, sien chiuse? Ma e' si dovrebbe antecedentemente dimostrare non esser questa risorsa contraria alla Meccanica del corpo umano. Ma che mal' è, che delle volte manchi la terra al seme? In ogni solletico naturale si applichi la virtù mascolina, come l' ordine lo prescrive: e a parlare in tutta la fisica proprietà non si può egli già dire nel caso dell' utero fecondato, che sia soverchia; ma sempre pronta al bisogno di un utero ora più, ora meno ubbidiente a concepire; e la natura non conta su' casi particolari. E chi sa, che nel primo stato dell' uomo nel caso della moglie incinta non si sentiva punto, o, il che più ci arride, lo stimolo in virtù di quella fatale eccezione (§. 100.) si poteva frenare con somma facilità, se così la ragione dettavalo? Noi siam tentati a crederlo sul giusto riflesso, che l' atto maritale non può far mai adesso, tuttochè altro si creda da' libertini, e tanto meno faceva in quello stato d' innocenza, e di perfezione l' umana felicità (§. *96.*) Il piacere a quello annesso è, perchè non si eserciti rincrescioso. Egli è pure osser-

servabile esservi delle specie degli animali, non poche, che solo a dati tempi dell' anno si risolvono a generare: il che non potendo arguire in esse una maggior perfezione, che non ha l' uomo, consiegue essere in questo la irrequieta salacità un effetto della sua depravata natura (§. 104.): e come non è questa il fonte d' attingere le sue leggi (§. 106.), così in quello stato la trattenuta semenza in tempo della gravidanza della propria moglie serviva, e può servire anche adesso a rassodar la macchina, a rinvigoritla, e a renderla quando è il tempo a' primi congressi più attiva. La tolta *eccezione* fa, che si senta più vivo lo stimolo, e noi meno abili a frenarlo: e se ci si lascia seminare in ogni tempo, non ci si concede in ogni terra, ma nella propria: Peccò egli l' uomo contro se stesso con perdere fra gli altri doni quella bella eccezione; e contro se stesso è, che egli, or non possa sì ben contenersi, ed esser tanto in vigore quanto dovria. E' questo in pena del suo peccato, che, benchè di tutto cuore da Dio rimesso, pur ne lascia le nojose conseguenze. I Sigg. Poligami non vogliono a queste verità

por mente, e si lusingano poterci vender lucciole per facelle.

286. Si è ricorso in grazia della poligamia all'uso quasi universale del mondo, che se n'è sempre avvaluto. Da' Romani in fuora, che fur paghi di una moglie, anche presso i Germani, de' quali molto commenda Tacito la sobrietà (1), costumavano per moda sopratutto i benestanti aver più mogli in una volta: e se fra' Greci Cercope il primo al riferir di Ateneo (2) legislò sulla monogamia, ne andò nella stessa Atene in oblivione la legge. Perchè si vede chiaro non essere altrimenti questa legge un dettame della natura, che certo si sarebbe fatta sentire quant' ogn' altra sua pari dalla più cieca Gentilità. Oltrecchè i Fautori di questa sentenza formano il loro Achille sù di una dispensa divina, onde gli antichi Patriarchi fur tutti poligami, Abramo, Giacobbe, Davide, Elcana il padre di Samuele &c. e quindi fur tanti i loro imitatori quanti gli Ebrei accolti in Sinagoga. Se quelli son canonizati dalla bocca

(1) *De moribus Germ. cap.* 18.
(2) *Lib. XIII. Cap. I.*

ca istessa di Dio, se questi non fur mai da verun Profeta perciò ripresi, è chiara l'illazione di una interna ispirazion divina specialmente in persona di Abramo, che questa dispensa gli significava. I scrittori ecclesiastici concordano a discolpare gli Ebrei su questo punto. Grozio conchiuse per questa ragione la monogamia fralle leggi della natura non ritrovarsi; e se Gesucristo Sig. nostro la proibì colla sua legge, lo fece; secondo lui, per richiamarci ad uno stato più perfetto, e santo, qual'era il piano prefissosi nel suo divin Testamento.

281. Nondimeno bisogna dire, che la legge della monogamia è tutta fondata sulla natura: e quindi è un disordine l'uso opposto. Iddio Sig. nostro (seguendo noi a insistere sempre più sulla ragione della Monogamia), Iddio, io dico, che aveva fatto il cuor dell'uomo, egli ancora ne conosceva bene la sua capacità. Egli dalla costola di Adamo ne fè la sua donna, quasi due persone, ed una carne: *& erunt duo in carne una* (1). Adamo doveva amare se stesso nella sua moglie,

 e

(1) *Gen.* 2. 24.

amarla come se stesso, e come osso delle sue ossa, e carne della sua carne; vale a dire con una sensibilità di ultimo grado. Il figlio nato di questi due, o i figli tutti, e tutti eguali innanzi a' lor genitori, e quasi una persona, erano eziandio la stessa lor carne, e l'effetto del lor reciproco amore, che mentre a' figli si diffondeva, si accresceva riflettendo, e meglio si stabiliva fra' genitori, e gli annodava: che io sarei per considerarvi una immagine della Trinità santissima. Ma Iddio vedeva, che 'l cuor di Adamo non avrebbe potuto egualmente amare una seconda moglie: e noi ne abbiamo la cotidiana sperienza; nè su di altro si fonda la gelosia. Non si possonò amar a un tempo due oggetti al medesimo sommo grado di tenerezza. Ecco perchè Egli di una costola ne fabbricò una donna, e non due; nè di due coste due. Questo matrimonio era il tipo di tutti gli altri da celebrarsi in futuro, e serviva ad unir gli uomini tutti tanto più fra se stessi, quanto essi, come sopra riflettemmo con S. Agostino (§.141.), si riducevano tutti a un sol principio, e a una carne istessa. Ed ecco ancora perchè si con-

contentò il Signore in quella prima età dispensare al rispetto del sangue, che ha il fratello verso la propria sorella, unendoli anzi più col mezzo del matrimonio, che produrre più uomini allora, e più donne; perchè fosse affatto sbandito da essi il vocabolo di straniero. La tesi de' Preadamiti oltrecchè con coeriva col fatto, rovesciava ancora queste mire sì grandiose. E si contentò meglio Iddio di una propagazione più tarda, che provvedendo di più mogli Adamo mettere in angustie il suo cuore, e debilitare ne' suoi figli l'amore, e l'unità. La costanza della natura nelle sue operazioni, che adesso fa gli uomini in numero uguale alle donne, come chiaramente c'insinua aver così sempre in tutte l'età del mondo operato, così ci detta pur essa una legge universale in tutti i tempi anche antidiluviani di dover essere i matrimonj tutti a forma di quello di Adamo: *unius cum una*; cosicchè per qualunque prostituzione del cuore umano gli uomini almeno per la mancanza delle donne non potessero esser bigami. Lamecco maledetto da Dio per l'omicidio con accoppiarsi il primo a due mogli divise l'una

costa in due. La caduta di Adamo dovè tanto più ingelosire il cuor di Dio sul punto della monogamia quantochè l' uso opposto per l' uomo reso ignorante, dissoluto, e restio alla fatica, lo faceva scorgere meno idoneo ad erudire i figli, e a nutricarli: similmente la gelosia delle donne verso i loro mariti le rende tante furie infernali: congiurano contro di questi, si stracciano colle rivali, odiano i loro figli, e questi fra loro, precipitano se medesime. Sara, ed Agar mogli di Abramo, Lia, e Rachele mogli di Giacobbe, Santippe, e Mirtone mogli di Socrate gelose tanto fra loro, e arrabbiate ci han dipinto un quadro, e pure a leggieri colori, di questa verità. Forse del solo Maometto si legge, che seppe tener la pace tralle sue 12. Mogli. Basti sapere, che i Turchi più sensati nel caso della moglie sterile soffrono, benchè facoltosi, morir senza eredi, che torsi altra moglie, e inquietarsi. La poligamia perturba la pace, e l' armonia del matrimonio, l' educazion della prole va male, e brutta il suo augusto significato. Nelle famiglie Turche fra tante mogli vi ha pure scar-

fezza di prole per l'affannosa gelosia di quelle; onde i spessi avvelenamenti, e altri micidiali maneggi dice Rigalzio (1). Disse bene à questo proposito Claudiano:

. . . . . . connubia mille;
Non illis generis nexus, non pignora curæ
SED NUMERO LANGUET PIETAS
. . . . . . (2)

In questo stato ancora di corruttela umana per lo stimolo della carne, che si risente da ambi i sessi ad ora ad ora, mal potrebbe a più mogli un uomo sol soddisfare: sicchè queste son malcontente, e quello angustiato sulle forze morali del suo cuore, e sulle forze della sua macchina. O si dirà, che le donne son tanti esseri irrazionali, o schiave dell'uomo? Come dunque si può egli credere aver Dio alla monogamia dispensato? Se Iddio di tutti ha cura, una simil dispensa menando più mogli a chi più aveva di forze a mantenerle, e lasciando quindi il più della gente in celibato, senza forse più abile, e gagliarda, doveva a que'

(1) *Lib. 2. Histor. status present. Imper. Turcici Cap. 21.*
(2) *De bello Gildonico versf. 442. 443.*

tempi dar altre provvidenze fullo fvilup-
po dell'uovo, duplicando, triplicando il
numero delle donne. Egli avrebbe altri-
menti lafciati tanti uomini in preda a'
vizj più nefandi, e fi farebbe contradet-
to nelle fue mire di propagar la gente,
le prime in caufa, fecondo i noftri Po-
ligami, a produr quefta difpenfa. Mi fi
deve fenza far complimento accordare,
che più prolificano cento donne con cen-
to uomini, che con cinquanta, o meno.
Ma queft' altra provvidenza fullo fvilup-
po a noi non cofta, poichè non abbia-
mo in mano parlando almen degli Ebrei
i libri de' circoncifi, come abbiamo
i libri de' battezzati, e le altre mappe
univerfali: doveva poi ceffare alla venu-
ta di G.C. rimettendofi al fuo tuono la
fifica del Mondo. Locchè è un imbroglio
non degno del Divino Intelletto: Del rima-
nente quelli erano tempi di continue guer-
re, che come tanti ne involavano a quefto
mondo, così agevolavano a' fuperftiti la fi-
multanea poligamia. E quindi come fiffat-
te guerre ci mettono in difcredito l'ideata
nuova provvidenza fullo fviluppo dell' uo-
vo; così queft' afferta difpenfa doveva met-
tere Iddio nell' impegno di fomentarle:
il

il che veramente fa orrore.

282. Dall' altro canto essendo il motivo di siffatta dispensa la moltiplicazion degli uomini e' pare sicuramente, che debbia vantare un epoca all' età di Abramo molto anteriore, al quale si dice la prima volta ispirata. Or la vocazione di questo gran Patriarca fu secondo il computo del Bossuet (1) 427. anni dopo l'universale diluvio. E questa dispensa dovè accadere anche qualche anno dopo. Laonde, se 'l Grisostomo (2) la suppone per questo appunto più necessaria, perchè per lo accorcio della vita umana dopo il diluvio doveva riescire la propagazione assai più tarda di quello successe a' tempi di Adamo, ne' quali i genitori coesistevano a tante generazioni future, questa dispensa, io dico, doveva manifestarsi assai subito dopo il diluvio a' figli di Noè: il che non si asserisce in nissun libro, nè da nissuno. Per altro questa necessità avvanzata dal Grisostomo e' non si può molto rilevare. Se Adamo viveva più lungamente, fu anche solo a propagare il mondo: dopo il diluvio la vita umana verso quell' epo-

(1) *Disc. sulla stor. univers.*
(2) *Hom. 55. in Gen.*

poca si accorciò a circa un terzo, e furon tre i propagatori Sem, Cam, e Giafet. O noi diremo, che 'l disegno divino era di veder presto moltiplicato solo il suo popolo prediletto? E voleva permettere un sì gran disordine, qual' era la poligamia? E come si faceva sul numero delle donne? Tanto più, che era inibito agli Ebrei maritarsi a straniere. Come se egli contasse per nulla l'ordine della natura; come se egli fosse degli uomini bisognoso; e più dopo il diluvio, che prima; e quasi non fosse vero, che *mille anni ante oculos ejus tanquam dies hesterna, quæ præteriit* (1). Su di che io rifletto, che riferendosi il motivo di questa dispensa alla pretesa moltiplicazione della sola nazion Giudaica, non doveva estendersi a' Pagani ancora: oltrecchè già riempivano tutto il mondo. Or benchè non si peni a trovare chi così veramente opina, com' Estio, Soto; nondimeno la parte affermativa è sostenuta similmente da Scrittori di primo nome, e sopratutto da S. Agostino contro Fausto (2): che perciò scusa la poligamia di

(1) *Psal.* 89. 4.
(2) *Lib.* 22. *Cap.* 44.

di Labano, e scusa la santissima Ester, che si maritò ad Assuero, che altre mogli già aveva, nè fu mai perciò rimproverata da Mardocheo, uomo di Dio. Laonde sia certa secondo l'opinione di Agostino l'onestà della poligamia gentile, sia dubbia, come la vogliono Teologi di valore, e non pare come questa certezza, e questa dubbietà possa essere in conseguenza di quel motivo, onde si suppone la dispensa fatta a' Giudei, cioè di vederli soli, e presto moltiplicati, poichè dovrebbe esser sicura l'opinione di Estio, e di Soto. Finalmente la poligamia, e 'l divorzio marciano di pari passo, e portano alla religione, e allo stato le stesse calamità. E perciò non si capisce, come il divorzio fu da Dio semplicemente tollerato, dicendo nostro Signor G. C. *ad duritiam Cordis vestri &c.* (1), e vi fu per la poligamia una dispensa ispirata. E' non sembra manchevole il parallelo.

283. Io credo adunque non esservi mai stata sul fatto della poligamia in persona del popolo Ebreo, o di altro popolo la divina dispensa. La gente podiluviana re-

(1) *Mar.* 10. 5.

restò più forse dell' antidiluviana assorta dalla corrente del vizio, per modo, che 'l Signore si vide nella necessità di separarsi un popolo in persona del primo nostro padre Abramo. Tra' vizi allora del mondo esser vi doveva sicuramente la poligamia, conseguenza immediata di un cuor corrotto, che s' infastidisce di una moglie. Lamecco il primo ne diè l'esempio con isposarsi simultaneamente ad Ada, e Sella, nè si legge così accusarsi poligamo, come omicida, e imprecarsi il castigo. Da questo fatto fino alla vocazione di Abramo v'intercesse di anni circa un migliajo: nel qual tempo dovette propagarsi, e rendersi in tal guisa familiare, come il più legittimo matrimonio. E come poteva venir mai in mente a Sara femmina dabbene di persuadere al marito di unirsi ad Agar, se non ne avesse veduto d'ogni intorno gli esempj: poichè questo non si userebbe oggigiorno neppure da una moglie la più disamorata. E certamente, come la scrittura parla di una ispirazione di Dio fatta ad Abramo di ubbidire alla moglie Sara, che gl'insinuava mandar via di casa Ismaele colla sua madre (1), così accennerebbe qualche

(1) *Gen.* 21. *v.* 12.

che cosa di questa ispirazione fatta all' uno; o all'altra, che'l persuase di entrare ad Agar; ma niente di ciò si legge ne' libri santi. Nè, credo mai, che Abramo; nè Sara fossero istrutti sulla malizia di questo costume di aver più mogli; poichè l'esempio, e l'educazione li era di un' autentica al fatto: dall' altro canto si doveva rilevar questa malizia da un' analisi fatta sul matrimonio di Adamo, e dalla uguaglianza degli uomini, e delle donne in ogni tempo. Se avesse penetrato Sara la natura di quel matrimonio, si avrebbe fatto uno scrupolo suggerire al marito contemporaneamente un altro letto colla sua serva. Similmente l' uguaglianza degli uomini, e delle donne dipendeva da un calcolo de' nati di quel paese, il quale non credo essersi da veruno allora mai fatto, e certamente essa nol fece. E lo stesso si può dir di Abramo nato, ed educato fra' Gentili: che affronto è questo al nome di Abramo? Laonde anzi per non ingelosir la moglie piuttosto, che molto amava, non si risolveva di unirsi ad Agar, che per un rimorso a sissatto disegno. Pertanto il signore dall' una parte mettendo le tante

guer-

guerre, ed altre cagioni consimili dello sbilancio tral numero degli uomini, e delle donne, la poligamia di molti non poteva fare a veruno mancar la moglie: dall'altra parte rimettendosi egli al futuro Messia su quanto bisognava esser l'uomo erudito, come nelle altre verità, così nel punto del matrimonio, lasciò correr le cose sul loro passo, e tollerò l'introdotta usanza, almeno a' tempi di Abramo come una ignoranza invincibile; indi come una prescrizione, non castigando per maniere singolari un vero abuso, ma sostenuto, e autorizzato da un sentimento universale, nè da alcun Profeta ripreso.

282. Io so, che la maggior parte de' Padri, e de' Teologi S. Agostino, S. Ambrogio, S. Grisostomo, S. Tommaso, il Bellarmino &c. riconoscono l'esistenza di questa dispensazione divina. Ma, se dall'una parte non ne fa motto veruno la sacra Bibbia; dall'altra, sia dispensa, sia *tollerranza divina*, si salva sempre l'innnocenza a questa parte degli antichi Patriarchi, e degli Ebrei, non è egli più consono alla immutabilità, sapienza, e giustizia di Dio il dir *tollerata* piuttosto senza essere imputata la poligamia di quel-

quelli, come il divorzio, anzicchè dispensata? poichè la dispensa involve nel suo concetto una sospensione della legge per alcun caso particolare, che sul fatto nostro non ci è, e la *tolleranza* una commiserazione alla umana fragilità. Così non ha ragion soffficiente il Signor Grozio a proscriver la monogamia dalle leggi della natura, fralle quali si è ritrovata, nè si legge dispensata: e credo io bene, che in quest' ordine non si poteva. Del rimanente io non direi mai col detto Signor Grozio averci chiamato nostro Signor G. C. colla sua legge della monogamia da uno stato meno perfetto ad uno stato più perfetto, e santo. Nell' ordine non ci ha più, e meno: tutto è semplice, e uno. I gradi di positivo, comparativo &c. son presso i Grammatici, non presso i Filosofi. Se la monogamia è nel piano della natura, e nell' ordine, tal non sarà mai la poligamia, ed egli all' ordine appunto richiamò i poligami disordinati. Sul divorzio resta a dar qualche idea, locchè faremo più avanti, e risponderemo all' argomento preso dalla Storia pagana.

CAP.

CAP. VII.

DEL GIURAMENTO.

PROP. XXVIII.

285. *Il giuramento è un atto di Religione.*

DIMOSTRAZIONE.

Quello io chiamo atto di Religione, che in qualunque maniera a Dio tende. Laonde non può non essere un atto di Religione l'invocarlo in testimonianza di una esternata verità, chiusa già nel cuor di chi giura, e che poteva egli, abusandosi del fine della favella, non mai manifestare. Siffatta invocazione tende a Dio, che lo caratterizza per somma veracità, scrutatore de' nostri cuori, e vindice della menzogna. Il giuramento si riduce a una imprecazione contro lo Spergiuro, dice Plutarco (1). Ma questa invocazione a tal fine, cioè in testimonianza di una esternata verità; o sia l'assun-

zio-

(1) *Quaest. roman.* 44.

zione della divina testimonianza a confermare ciocchè si dice, è quello appunto, che si nomina *giuramento*. Dunque è questo un atto di Religione. Locchè io doveva dimostrare.

COROLLARIO.

286. Dunque il giuramento, una religiosa affermazione, direbbe il Romano Oratore (1), è nella serie de' mezzi legali, che ci metton nell'ordine, e formano la virtù della Religione (§. 149.): e perciò proferir non si deve, se non quando detta serie de' mezzi lo mena in conseguenza. Laonde cade esso sotto una delle leggi della natura, ove non posto ne risente la corda della carità. *Per nomen illius jurabis* (2). Questo è giurar con giudizio, come si dirà quì appresso.

AVVERTIMENTO.

287. L'acutissimo Dottor di Aquino (3) colla scorta dell'Apostolo (4): *Ju-*

 ra-

(1) *De off. lib. III. cap. 29.*
(2) *Deut. 1. 6.*
(3) *2. 2. q. 89. art. 1.*
(4) *Hebr. 6.*

ramentum ad confirmationem ordinatur; insegna, che una verità si conferma, e si assoda o colla ragione, o coll' autorità. *In scibilibus*, e' dice, *per rationem fit*; cioè tutti i teoremi astratti si dimostrano per via di ragione. Chi mai mi crederà alla semplice mia asfertiva, che le sfere sono come i cubi de' loro raggi, che nella parabola le ascisse son come i quadrati delle respettive ordinate, se io non allego ragioni tali da capacitare la mente di chi mi ascolta? *Sed facta contingentia hominum non possunt per rationem necessariam confirmari*. Il fatto storico della Repubblica di Cartagine, o di Atene non si può egli argomentare per sillogismi. Si deve onninamente stare all'autorità di chi 'l racconta, cui però, piucchè sia egli degno di fede, più ancor si crede. Or lo stato presente della mia mente con questo interno giudizio, e con questa volontà, e non altri è un fatto quanto ogn' altro fatto: e perciò non potendosi dimostrare, e confirmar colla ragione, si deve ricorrere onninamente all' autorità di alcuno; e tanto è più confermato, quanto è maggiore l' autorità di chi lo attesta. E poichè,

se io sono, che attesto questo interno stato della mia mente, niente è più facile, che non esser creduto, attesa la natural debilezza dell'uomo, che per suoi privati interessi non sempre rende le sue parole figlie del suo cuore; quindi è, *immo necessarium fuit recurrere ad divinum Testimonium*. Non poteva ragionar questo sublime Filosofo con più di congruenza al presente argomento. Ma lo precorse Aristotile in uno de' suoi libri, in dove egregiamente e' dice: *Juramentum est cum divina invocatione assertio indemonstrabilis* (1). Pertanto poichè l'uomo è naturalmente religioso (§. 152.), e rifugge per una innata elasticità il dolore, e la pena, qualora giura taluno pel nome santo di Dio, che tutto vede, e ogni reità punisce, quest'atto è per chi lo ascolta un interno convincimento, che lo conferma in quanto dal giurator si afferisce, e senza sospetto alcuno. Giuravano gli Antichi per la propria testa, o degli amici, per gli occhi della loro donna, o per la salute del Principe &c. non perchè v' ideavano qualche divinità; ma essi, come

(1) *Rhetor. ad Alexandrum cap.* 18.

me rapporta Pufendorfio, scongiuravano Iddio, che, se vedesse spergiuri, e mentitori, ne prendesse le vendette contro se stessi, e contro le mentovate persone tanto da loro amate, e riverite. Dice a proposito S. Agostino: *Quid est jurare, nisi jus reddere Deo, quando per Deum juras? . . . Cum ergo filios suos, vel caput suum, vel salutem suam quisque in juratione nominat, quidquid nominat subjicit Deo*. La franchezza di chi in tal forma giura, e che non teme lo sdegno di un Dio geloso dell' onor suo, e che egli ha chiamato in testimonianza, è una pruova ben forte per chi lo ascolta dell'asserta verità. Questo è un fenomeno, che in tutta l'umanità sì sperimentata. L'uomo deve forzar se stesso, e cozzar contro la sua natura per non credere a chi nulla costandogli della iniquità del suo talento seriamenre giura. Quindi *quasi pro jure introductum est*, prosiegue il mentovato S. Tomaso, *ut quod sub invocatione divini testimonii dicitur, pro vero habeatur*. Dagli Egizj fu detto il giuramento *fides maxima*: *fides ultima* da Dionisio di Alicarnasso. E questa è la ragione, onde in ogni tempo

po

pò dice il Sig. Grozio (1), e fra tutti i popoli si è riguardato il giuramento di somma forza, e si è con gelosia venerato, sino a tagliarsi in taluni luoghi la lingua agli spergiuri: Si credeva presso i Gentili, che la pena contro gli spergiuri si stendesse anche contro i loro posteri (2): quindi Cicerone: *Nullum vinculum ad stringendam fidem jurejurando Majores arctius esse voluerunt* (3). E quindi si vede, che non doveva aver luogo il giuramento nel piano dell'innocenza, e dell'ignota malizia.

COROLLARIO I.

288. Vertendo dunque l'economia del giuramento a piegare l'assenso di chi lo ascolta a credere all'interno stato dell'animo del giurante, poichè questo interno stato si palesa tra noi col mezzo di una verbal proposizione, o altro segno equivalente, caderà sopra di quest' appunto il giuramento, o sopra il nesso strettissimo, che aver deve detta proposizione con

(1) *Lib. 2. de J. B. et P. Cap.* 13. §. 1.
(2) *Puf. lib.* 4. *de J. N. et G. Cap.* 2. §. 1.
(3) *De off. lib.* 2. *Cap.* 13.

con detto ſtato, o giudizio dell' intelletto.

COROLLARIO II.

289. Dunque la ſantità del giuramento conſiſte appunto nell'eſiſtenza di quel neſſo indiviſibile, geometrico. E perciò ſpergiuro è ſempre, e ſempre è lo ſteſſo ſpergiuro ſia che giurando queſto neſſo non eſiſte, ſia che eſſo manca per un infiniteſimo dall' eſſer ſuo, cioè ſia che la propoſizion verbale in nulla combacia colla mentale, ſia che coſa di più, o meno eſprime, che in queſta non trovaſi, o diverſamente ſi trova. Per queſto infiniteſimo, che manca è una bugia: ed è ſempre enorme l' affronto invocare a teſtificarla la Verità per eſſenza. Queſto è giurare con *verità* (1).

COROLLARIO III.

290. Dunque tutte le reſtrizioni mentali, in cui queſto neſſo patiſce, o non ſi

(1) *Jerem.* 2. 2.

si geometrizza col giudizio dell' intelletto la proposizione enunciata, se son firmate con giuramento, son de' solenni spergiuri. *Perjuri sunt*, dice a proposito S. Agostino, *qui servatis verbis expectationem eorum, quibus juratum est, deceperunt* (1). Non è questo il fine della favella.

COROLLARIO VI.

291. Poichè la verità richiesta nel giuramento è nell'esistenza di questo nesso morale, che è detto; sarà allora spergiuro il giurante, qualora nel momento, che esteriormente egli asserisce giurando di volersi stare a una promessa, non ne ha punto d'intenzione. In ogn' altro tempo posteriore, e momento, che egli si muta di volontà; sicchè più non pensa a trarre in effetto ciocchè promise giurando, non si può egli dire spergiuro, poichè in fine egli non chiamò Iddio in testimonianza del falso. Non è però, che egli non sarà reo di religion violata. Si vede chiaro in questo caso ancora il poco rispet-

(1) *Epist.* 224.

to, anzi il vilipendio del divino Nome, che può importare un peccato uguale a quello dello spergiuro. Ne' giuramenti promissorj si assume Iddio e come testimonio della presente verità, e come tutore, e vindice del contratto, il che è proprio della sua giustizia: ed è sempre ugual peccato qualunque de' suoi attributi si offende.

AVVERTIMENTO.

292. Si osservi I., che se la retta ragione anche relativa fa la legge dell'uomo (§. 123.), basterà anche questa per la verità nel giuramento richiesta (1), sicchè se una proposizione per me invincibilmente è vera, tuttocchè sia la più solenne mensogna, vi potrò io, se necessita così, ancor giurare. E similmente se io l'ho per falsa, se io l'ho per dubbia, e occorrendo vi giuro, qualmente è falsa, presso di me, qualmente è dubbia, sia presso degli altri come si voglia, io non potrò esser giammai spergiuro. In ogni modo si avvera sempre, che io giuro se-con-

(1) *Ierem.* 4. 2.

condo i sensi del mio cuore per la mia lingua fedelmente espressi. II. Presso noi Cristiani cattolici suole un uomo rappresentar due persone, come un Prete nel tribunal della Penitenza, che rappresenta la persona di Dio, di cui è solo perdonar le colpe, e rappresenta fuor di quel tribunale la persona di mero uomo. Egli ciocchè ascolta, e sa come Dio, non potrà mai conferir cogli uomini come uomo. Laonde interrogato da un impertinente, come fè il Re di Boemia Boleslao al Santo confessore della sua moglie, su di ciò, che avesse udito in confessione, egli può, e deve rispondere di nulla saperne, e confermarlo, se accade, col giuramento. *Homo*, dice S. Tommaso, *non adducitur in testimonium, nisi ut homo: & ideo absque læsione conscientiæ potest jurare, se nescire, quod scit tantum ut Deus* (1). Così nostro Signor Gesucristo domandato arrogantemente, disse con giuramento di non sapere l'estremo giorno finale: non volle dir come uomo ciocchè sapeva solo come Dio.

PROP.

(1) *In* 4. *dist.* 21. *q.* 3. *art.* 1. *ad* 3.

Prop. XXIX.

293. *I contratti verbali firmati con giuramento son muniti di doppia forza.*

DIMOSTRAZIONE.

Poichè i contratti sortono di lor natura la loro forza (§. 214.). Ma vi è ancora la forza, che vi mette la religione del giuramento (§. 287.). Dunque i contratti &c. Locchè io doveva dimostrare.

COROLLARIO I.

294. Dunque doppiamente pecca chi non ha animo in questo caso di stare alla promessa, o al promissorio e verbal contratto. Egli pecca contro l'uomo in virtù di questo contratto, e contro la veracità Dio in virtù del giuramento.

COROLLARIO II.

295. Poichè il promissorio giuramento non muta la natura del contratto, ma ne assoda quella forza, che naturalmente esso

esso ha, e ne segue la natura (1), è chiaro, che ove il contratto non abbia detta forza di sua natura, perchè iniquo, e reo, il giuramento non ce la potrà mai dare: e perciò resterà sempre irrito siccom' era (§. 218.). Questo è giurar con *giustizia* (2). Iddio non muta l'ordine delle cose. Similmente se è condizione intrinseca a ogni contratto, che non vi siamo tenuti, ove quello, cui si promette, cede al suo dritto, o non adempie alla sua parte; benchè v'intervenga giuramento, perde la sua forza, se quello si scioglie.

AVVERTIMENTO.

296. Non vi manca chi taccia di spergiuro colui, che non istà al giuramento promissorio *de futuro*, benchè ne avesse avuta l'intenzione giurando. In questo caso, dicono, citasi Iddio non pure in testimonianza della volontà presente, ma della perseverante fino all'adempimento della promessa: quale volontà ove senza ragione si

(1) *L. fin. Cod. de non numerata pecunia.*
(2) *Jerem. 4.*

si muta non può egli non verificarsi la definizion dello spergiuro. Questa veramente è una quistion verbale, poichè sempre si conviene peccar chi manca a questa parte gravemente contro la religione (§. 285.). Ma se il giuramento è un atto individuale, che si pone, e passa; se non siam noi responsabili del futuro, il mancare alla giurata promessa non si può egli dir veramente spergiuro, (§. 289.) ma infedeltà contro gli uomini, irriverenza alla giustizia di Dio. E perciò Pittagora voleva, che i suoi discepoli avessero tosto adempito alle giurate promesse (§. 291.). E pecca similmente d'irriverenza, al nome di Dio chi giura l'esecuzione di un empia promessa, quasi Iddio sia garante del male. E quindi l'adagio: *Juramentum non est vinculum iniquitatis*. Ma se così pecca il giurante, e gravamente contro la religione, poichè offende l'immutabilità del creatore (§. 3.), non si può dire però spergiuro, se giurando intende eseguir ciocchè giura che è propriamente giurar con verità nelle promesse.

PROP. XXX.

297. *Il finto giuramento promissorio ha la forza medesima del giuramento vero.*

DIMOSTRAZIONE.

Chiamo finto giuramento quello, che si esterna colla propria bocca senza aver l'animo di giurare. Or da una parte l'invocata autorità divina com' è stata col finto giuramento oltraggiata (§. 289.), così obbliga lo spergiuro a risarcir l'onta coll'adempimento della promessa, ove è onesta (§. 245.). Dall'altra parte il giuramento ci assicura della sincerità di di colui, col quale noi negoziamo (§. 281.): e quindi è un principio uniente la massa della umanità corrotta, e niente è più facile a rovesciare tutta l'economia del commercio quanto allegare la finzione dell'assunto giuramento a contestare una promessa. Sempre si sospetta, che non si voglia attendere. Per queste due ragioni appunto i Persi punivano di morte i spergiuri, *quod & pietatem in Deos violarent, & fidem, maximum socie-*

cietatis humanæ firmamentum evertere (1). Dunque il finto giuramento ha tutta la forza del giuramento vero. Locchè io doveva dimostrare.

COROLLARIO I.

298. Dunque col finto giuramento nulla si profitta; e chi così giura può egli esser legittimamente costretto dalla publica Potestà per le menzionate ragioni a stare alla promessa firmata con tal atto di religione, ov'e' ricusa. Il suo guadago è di mostrare la sua intenzion perversa innanzi agli uomini. Si può egli ben anche avere giurando l'intenzion di giurare senz'animo di obbligarsi alla promessa, e si può avere l'animo di obbligarsi senza l'intenzion di giurare mentre si giura. Siffatti giuramenti macchinati dalla malizia e debilezza umana tutti illusorj, o dolosi, o irriverenti sono tutti obbligatorj. Il giuramento si domanda per la sicurezza della promessa, e 'l giurante il conosce. Laonde il giurare senz'animo di obbligarsi è invocare il nome di Dio su

(1) *Diodorus sicul. lib.* 1. *Cap.* 77.

ſu di una ſituazione di animo, che ſi fa eſternamente apparire di una maniera, che realmente non hà; ed ecco lo ſpergiuro. La ſincerità neceſſaria nel commercio, e 'l riſpetto alla Divinità ci ſono di una forza invincibile ad eſeguire ciocchè dieſsi altrui a intendere, benchè non s'inteſe nè ſi volle internamente. E l' animo di obbligarſi ſenza l' animo di giurare mentre ſi giura, ſebbene poſſa indicare una riverenza a Dio ſignor noſtro, in ſuo fondo è un giurare ſenz' animo di giurare: il qual atto originandoſi da un principio di riſpetto umano ſignifica a diritto penſare averſi più riguardo agli uomini, che a Dio. E per ciò biſogna o negligerne le iſtanze, e non giurare; o, giacchè ſi vuole adempire alla promeſſa, giurare con animo di giurare: altrimenti ſe non è ſpergiuro, è irriverenza al Signore. Del rimanente l' obbligazione munita di giuramento cade ſu quanto viene indicato dal naturale ſenſo delle parole (§. 214.). Che ſe queſto pariſce di equivoco; e quindi dal giurante inteſo innocentemente ſecondo una eccezione, e dall' altro in un altra, io farei cader l' obbligazione ſopra al ſenſo

da costui inteso, benchè sia all' altro, che giura, questa obbligazion più grave; perchè non si dica, che vadi a bell' arte equivocando per eludere le promesse, e si scandalezzi sul mal uso del giuramento, cui tanto l' altra parte fidava.

COROLLARIO I.

299. Essendo sempre male il fingere giuramento, e non essendo dall' altra parte soggetto a coazion veruna l' umano arbitrio, ove taluno ci forza a giurare, sarà l' estorto giuramento, ove contrario alla giustizia non sia, obbligatorio quant' ogn' altro pienamente volontario, e deliberato; E perciò chi incimpiato in mano de' ladri è astretto a giurare di recarli certa somma di danaro il giorno dietro, e insieme di non denunciali al Podestà, sarà egli alla prima parte assolutamente tenuto; e quando alla seconda tanto egli è lunge, che vi sia tenuto, che egli ha già peccato così giurando (§. 296.).

AV-

AVVERTIMENTO.

300. Gesucristo nostro signore nel suo divin Testamento par che ci abbia inibita ogni sorta di giuramento. *Ego dico vobis non jurare omnino* (1), tuttocchè nel Deuteronomio si legga: *Per nomen illius jurabis* (2): e altrove: *laudabuntur omnes, qui jurant in eo* (3). Ma è facile a rispondere, se si riflette all'usa economia del Salvadore di parlare con enfasi contro quella piega viziosa in dove vedeva gli uomini più avviati. Come disse: *Qui non renunciaverit omnibus, quæ possidet, non potest meus esse discipulus* (1); Così disse del pari: *non jurare omnino*. L'avarizia, e i ladronecci degli uomini, i loro facili giuramenti, che si riducevano d'ordinario a spergiuri, e mancanza di fedeltà nelle promesse giurate gli fecero eruttare questi epifonemi. Il Profeta Geremia (4.) oltre alla giustizia, e verità richiede anche il giudizio nel giuramento, vale a dire come spiega un Teo-

 logo

(1) *Matth.* 5. 34.
(2) *Cap.* 6. 13.
(3) *Ps.* 62. 12.
(4) *Luc.* 14. 33.

logo, *ut non juretur, nisi in casu necessitatis, vel magnæ utilitatis* (1). E veramente il giurare per ogni cagione benchè leviſſima è un apprezzar poco l' onore della maeſtà divina, e un cancellare dall'animo degli uomini quel ſacro orrore, che pel giuramento naturalmente ſi ha; e ſopratutto niente è più facile, che non trovare or la verità, or la giuſtizia, ſe manca di giudizio, e di diſcrezione il giuramento ſpecialmente promiſſorio. *Ex frequentia juramentorum perjurium*, diceva Filone Giudeo. Ecco perchè G. C. ſembra, che li condanna. S. Giacopo commentando le parole di eſſa incarnata Sapienza dice: *per timore di non trovarvi mentitori* (2). Il Signor Grozio riflette bene (3), che quando diſſe S. Giacopo (4): *Sia il voſtro diſcorſo; sì, sì, no, no*, volle inſinuarci a un dipreſſo il ſentimento di Filone Giudeo, che ſtima più degno di un eſſere ragionevole il non giurare affatto; accoſtumandoſi per modo alla verità, e acquiſtan-

(1) *S. Antonin. p.* 1. *tit.* 14. *Cap.* 4.
(2) *Cap. V. verſ.* 12.
(3) *Lib.* 2. *de J. B.*, & *P. Cap.* 13.
(4) 5. 12.

ſtandoſi tal credito a queſta parte, che ogni ſua parola ſia conſiderata come aveſſe forza di giuramento. Queſto era anche il ſentimento del Filoſofo Pittagora. Così abbiamo del Filoſofo Senocrate, che da' Giudici in Atene fu diſpenſato dal giurar ſugli altari ſul rifleſſo della buona opinione antica, che ſi aveva della ſua veracità (1). E veramente quando ſi fa giurar taluno ſi ſoſpetta ſempre della ſua fedeltà. Del reſto non ſi può abbaſtanza lodare il coſtume de' Perſiani, il cui giuramento era toccarſi ſcambievolmente colla mano; e quello degli antichi Re del ſecol d'oro, che in ſegno di giuramento alzavano il loro ſcettro, come atteſta Ariſtotile (2). Con queſto accorto ritrovato dovendo venire a giuramento ſi poneva in ſalvo l'onor di Dio. Socrate ſoleva giurare per lo cane, per l'oca, per lo platano (3): i Perſiani giuravano per lo ſale (4), *ſcilicet jurabant per talia* dice Apollonio Tianeo (5), *non ut per*

 Deos,

(1) *Laert. lib. IV. Cap. VII.*
(2) *Polit. lib. III. Cap. 14.*
(3) *Athenæus Dipnoſoph. lib. X. Cap. 2.*
(4) *Procopius de bello Perſico lib. I. Cap. 4.*
(5) *Apud Philoſtratum lib. VI.*

Deos, ſed ne per Deos. Non direſte, che nudrivamo coſtoro per la Divinità riſpetto maggiore, che non ſe ne oſſerva preſſo noi altri Criſtiani?

C A P. VIII.

DEL DRITTO DELLA DIFESA.

P R O P. XXXI.

301. *Ogn' uomo naſce al mondo col dritto della difeſa.*

DIMOSTRAZIONE.

Ogn' uomo naſce al mondo col dritto di vivere, e conſervarſi (§. 200.). Dunque naſce parimente col dritto di uſar la ſua forza a rintuzzar qualunque ſia forza nemica, che tenta come ſia diſtruggerlo, o danneggiarlo; ma l' uſo di queſta forza a tal fine è quello appunto, che io chiamo difeſa. Locchè io doveva dimoſtrare.

COROLLARIO I.

302. Poichè il moto inteſtino della noſtra macchina abrade, ed eſpelle ſenſibilmente, e inſenſibilmente ogni dì fuor per la cute notabil parte di eſſa, e'l ſangue è facile ad alterarſi, verrebbe in breve a conſumarſi, ſe con nuovo cibo, e bevanda non ſi accorreſſe a tanta perdita. E però il dritto a'neceſſarj alimenti (§. 203.) eſſo è pure a bene intenla dritto di difeſa. Nondimeno di quel dritto intendiamo parlare adeſſo, onde l'uomo declina, e rintuzza ogni eſterno agente, che cerca comunque infringerlo, atterrarlo, mutilarlo; e l'altro dritto diciamo di conſervazione dando il nome del genere alla ſpecie. Si vede bene, che importa la conſervazion noſtra nel ſuo concetto un doppio dritto di difeſa interno, ed eſterno: quindi come quel dritto interno è proporzionato a' biſogni dell' uomo a vivere; coſicchè ſi eſtenda a più roba, ſe di più il ſuo corpo abbiſogna per conſervarſi (§. 205.): così il dritto eſterno di difeſa è proporzionato alla forza oſtile, e offenſiva, che più, o meno il cimenta. E perciò queſta forza va-

valutar non si deve dalla sua quantità, ma da' gradi, che ha, di opposizione alla conservazione dell'uomo. I Sigg. Obbes, e Spinoza non furono bene accorti a tener di mira nelle loro specolazioni a questa verità. L'uno giunse a persuadersi poter essere, che tutta la terra sia necessaria al mantenimento di un uomo, un solo moggio della quale basta per nudrirlo, e sette palmi per seppellirlo: l'altro opinò, che la forza di quello, come la forza di una molla fosse bruta, e meccanica contro chiunque amico fosse, o nemico; senza pensare, che metteva l'uomo a sicuro ripentaglio di perdersi totalmente. Chi è nemico di tutti, avrà tutti nemici suoi.

COROLLARIO II.

303. Laonde la stessa forza nemica sviluppa in due diversi soggetti assaliti relativamente alla diversa loro forza, e complessione diversi gradi di forza. Non tirano delle volte una carretta medesima un cavallo, e un somaro? E certamente contro la resistenza, se vanno di pari passo, impiegano lo stesso grado di forza:

ma

ma pure relativamente all' uno, e all' altro più ne impiega il somaro, che il cavallo. Si vede dal fatto, che prima si stanca quello, che questo. E perciò un uomo non deve sempre nell' atto della sua difesa così diportarsi, e fare ciocchè un'altro fa nelle circostanze medesime; che potrebbe eccedere i limiti della difesa, o non arrivarvi: v.g. Se un forte poste tutte le cose uguali volesse adoprar la spada nel cimento, perchè il debile l'adopra; e quello può senza spada, e sparger sangue difendersi; o se il debile poste tutte le cose uguali non volesse adoprar la spada, perchè il forte non l'adopra; e quello non può senza spada, e sparger sangue difendersi; nel primo caso sarebbe offesa, e tanta, quanta è la misura dell'irragionevole eccesso; nell' altro caso sarebbe non curanza di difesa, e tanta, quanto è il difetto di resistenza relativamente alla quantità della forza nemica. Or sebbene si può egli ammettere per finezza di amore questo secondo caso (§. 177.): non però sarà mai vero, che sia lecito anche il primo (§. 173.). L'uomo ha dritto di difendersi, e non di offendere, e violare la benivolenza universale.

304. Dunque se può l' assalito schermirsi dalla forza del suo nemico con ferirgli un braccio, che fa la vera opposizione a se, non dovrà esso spiccargli la testa dal busto : sarà quella difesa , e questa offesa , nè generalmente parlando dovrà inseguire il nemico , se le arme depone , e si ritira ; nè precorrerlo, ove non sia certo , che 'l suo danno sia imminente , e irreparabile ; anzi dechinarlo , sempre , che si può egli colla fuga &c. Questa facoltà in noi resedente di ributtare il nemico è a un di presso ciocchè è la forza d' inerzia ne' corpi . Deve esser quella nella ragione della forza nemica, come questa è proporzionale all'azione esterna proccurante il cambiamento dello stato de' corpi, come dimostrano i Dinamici. Se non che i corpi riagendo, e sieno pure di elasticità dotati, al loro contrario , non cessano però di attirarlo colla loro attrazione a se , o gravitarvi : tanto è lunge , che seguano a respingerlo. E l'uomo nell'atto ancora, che esercita detta facoltà repellente , non può , nè deve obbliare

quel-

quell'amore, che al suo nemico lo ſtringe: ſarebbe altrimenti ſciolta l'unità dell'univerſo. Una è la legge, che tutti uniſce, e ſi eſtende a tutti gli uniti (§. 140.), nè ceſſa mai inſino a che vuole il Creatore queſt'ordine; e quindi il mondo. E perciò la ſcherma, che deve uſare contro il ſuo nemico un uomo aſſalito, deve marciar colla legge del minimo de' mali all'avverſario, e come egli vorrebbe, che queſti con lui uſaſſe. Queſto è difenderſi *cum moderamine inculpatæ tutelæ*. E ceſſata l'azione offenſiva, deve ceſſare ogni difeſa, perchè non degeneri in vendetta; come i corpi non reſpingono un percuziente quando è lontano. Su di queſta teoria tutta naturale ſi fonda la divina legge evangelica del perdono a'nemici. La vendetta tende a diſunir ſempre più, laddove il perdono acconcia il mal fatto, e riuniſce all'ordine. I duelli di primo abordo, o tra gli uomini non ancor cittadini, e praticati ſecondo l'eſpoſte condizioni ſono aſſolutamente oneſti. *Pro ſolo corpore Judæis etiam per Sabbatha pugnare licet*, ſcriſſe Gioſeffo (1). Ma ſu queſta pratica è il gran punto

(1) 1. *de B. J.* 5.

to. E di quà è, che i PP. della Chiesa li riprovano generalmente come sospetti di vendette. E si vede, che la guerra è ipotetica, e non naturale all' uomo secondo Obbes.

COROLLARIO IV.

305. Essendo l' amore verso il mio prossimo una estension dell' amore, che a me stesso io porto, e devo (§. 171.), sarò tenuto similmente in tutti i modi possibili secondo i casi a difenderlo, ove è questi ingiustamente assalito. Io ribatterò il suo aggressore, e, potendo, con forza proporzionale alla sua, cioè come io farei con me stesso, e come io voglio, che altri faccia con me. Laonde se altro mezzo non sia alla intera difesa del mio prossimo, che mutilare, o anche ammazzar l' aggressore, potrò io non risparmiarlo di questo.

COROLLARIO V.

306. Confondendosi le necessarie acquisite colle ingenite dell' uomo (§. 205.), se può egli secondo l' esposta moderazione am-

mamazzar l'aggreſſore di queſte, potrà anche ammazzare l'ingiuſto aggreſſore di quelle. Si ha in queſto caſo come aggreſſor della vita, nè prender ſe ne deve altrimenti il governo. Benchè ſia queſto caſo difficile ad accadere. La terra non tanto geometrizza ne' ſuoi prodotti, anzi profonde: ed è la rara malizia di tal uomo, o la ſua rara ſcempiaggine ſopra ſe ſteſſo, onde si riduca adeſſo a poſſeder tanto quanto gli baſti a cacciar la morte, e ſia di tutti nemico, o ſtia così lontano dal conſorzio degli uomini; ſicchè tolto quel tanto, non trovi più chi lo ſoccorra, o non abbia la forza per arrivarvi. Ove tanto non ſi avvera, non ſi può egli già dire, che l'avverſario attacchi le neceſſarie acquiſite e la vita. E perciò in ogn'altro caſo attaccherà egli (io ſon per dire) gli eccesſi delle acquiſite. L'aſſalito in queſt'altro caſo deve portarſi come ogni fedel depoſitario dell'altrui roba (§. 256.): vale a dire, deve egli uſar ogni sforzo a difenderli nulla oſando contro le ingenite del ladro. Sono queſte proprietà di quelle più degne, ſervendo al mantenimento delle ingenite le acquiſite.

co-

307. Dunque, se l'amore ci obbliga a siffatta moderazione nella nostra difesa, e se il principio conoscitivo delle leggi umane secondo Pufendorfio è la socialità, e l'amore, non è conseguente il suo discorso, onde conchiude potersi ammazzare chi ci tirò uno schiaffo. *Eo ipso*, e' dice, *dum quis se hostem esse profitetur, (id, quod fit, quando injuriis me lacessit, nec pœnitentiæ signa ostendit) dat mihi quantum in se adversus se licentiam in infinitum*. Ma non ci assegna il perchè: sibbene e' spiega questa licenza infinita: *Quod iste, abs quo injuria incipit, quæri non possit, si extrema in ipsum statuantur* (1): sebbene più appresso (§.12.) soggiunga: *Etsi sæpe ne isto jure quis integro utatur aliæ considerationes prohibent.* Questo è quel ritaglio de' proprj dritti, che voleva anche Obbes (§. 191.). Grozio (2), Tommasio, Tizio, Barbeyrac così pure la sentono. Pufendorfio al luogo citato s'inoltra in maniera, che fa or-

(1) *De J. N. & G. lib. 2. Cap. 5. §. 3.*
(2) *Lib. 2. de J. B. & P. Cap. 1. §. 10.*

orrore: *In ſtatu naturali*, e' ſcrive, *non poteſt ab aliquo exigi patientiam etiam modicæ injuriæ, præſertim continuatæ, quominus per extrema quæque repellatur*. Ecco i Padri del dritto della natura, che diſtruggono l'uomo ſotto preteſto di ammaeſtrarlo. Queſte barbare dottrine reſtano ſufficientemente confutate da quanto ſi è detto, e più ancor da ſe ſteſſe. Ogn'uomo oneſto ſi farebbe una vergogna il profeſſarle. Si deve onninamente conchiudere, che nello ſtato naturale ſi può ſolo prevenire l'inſulto ribattendolo *cum moderamine*, perchè non ci noccia: e ſi può tanto più ribattere colla ſteſſa moderazione nell'atto, che ci offende: ma nulla ſi può lecitamente dapoichè è ceſſata l'offeſa, per non infelicitarci colla vendetta. Meno che poſſiamo ridurre il nemico nello ſtato di non ci potere olteriormente offendere. Ciò ſi eſegue con degli atti di amorevolezza, e di beneficenza, o con togliere al nemico le arme del ſuo cattivo talento. Del reſto biſogna ſtudiar delle volte ſpecialmente ne'leggieri inſulti anche l'animo di chi ci offende, che delle volte così ſembra, eppure non è così; che può eſſere una maniera di bur-

burlare. Come nella musica alcune momentanee dissonanze ci destano, e piacciono fra l'armonia, che più ce la fanno avvertire: e forse è vero, dice l'Ab. Genovesi, che per questa ragione ancora si osservano de' mostri in natura, perchè per un ordine che per disordine, ponghiamo più mente all'ordine: e come nelle vivande le salse, i savoretti, gli amaricanti più solleticano il palato, e più gli fanno gustare il dolce: così fra gli atti di amorevolezza col nostro prossimo vi sogliamo meschiare alcuni, che sembrano di sdegno, e ostili, alcuni motti, che sembrano mordaci, ma in verità sono figli dell'amicizia, e dell'amore, e più lo fanno piacevole, lo assodano, e lo confermano. Chi si sdegna di questi mostra la sua poca capacità, o'l villano suo umore. Vero è che non debbano esser sì frequenti, che si abbia a dare nel buffonesco; nè troppo arditi, come soglion taluni colle mani storpiando la gente in atto di burla, o colla lingua divertendosi a spese altrui con pericolo di destar rissa; che sarebbero, dice il Petrarca,

Ingiurie da corruccio, e non da scherzo.

co-

COROLLARIO VII.

308. Essendo l'infermità un vero nemico della salute dell'uomo ci sarà lecito parimente ribatterla con ogni sforzo, che si può egli maggiore, e come si fa di ogni animale feroce. Ma se quest'altra difesa anch'è nell'ordine, gli assunti stromenti a questo fine esser non possono fuor dell'ordine. Laonde non sono, che empietà le tante canzonette, incantesimi vane osservanze, fattucchierie &c. che per l'angina, l'emorragia, per dolor di testa, delle viscere &c. usar si sogliono dalla gente ignorante, e superstiosa fino ad abusarsi de' testi delle medesime scritture sante: cose tutte, che la Fisica non riconosce, e la Teologia ha proscritte in ogni tempo. Non mai gente da senno prestò credito a queste inezie, nè mai gente dabbene le praticò: ed egli è intrinsecamente peccaminoso volersi servire della venere illecita per guarire: *Ubi turpis est medicina, sanari piget*, disse Seneca da suo pari (1). Finalmente il morire è nell'ordine; e'l dire esser nell'ordine l'ado-

(1) *Oedipo*.

adoprare un rimedio contro dell' ordine è un volere che'l disordine corregga l'ordine, e trovare ripugnanza nell' ordine. Qual maggiore assurdità? Eppure non vi mancano de' fanatici, che altrimenti la sentono, cioè tutti coloro, che credono dover perire alla lor morte tutta l' umanità; sicchè sia bene *bonis*, *malis artibus* sostenersi in vita.

COROLLARIO VIII.

309. Essendo la difesa una pugna, o un paragone di forte non potrà esso cadere, che tra grandezze omogenee, come su di queste cadono tutte le operazioni aritmetiche: non si somma, non si sottrae, non si moltiplica, non si divide il tempo per lo spazio, o per la velocità, o pel moto &c. Laonde non si deve adoperare, e non si può la forza meccanica contro l' aggressore della nostra fama. Non può entrar questo termine, cioè la forza nella serie de' mezzi, che tendono all'acquisto, conservazione, o redintegrazione della fama. Si combatte al detrattore con dire ragionevolmente altrettanto in contrario quanto esso dice.

AV-

AVVERTIMENTO I.

310. Filone Ebreo ci fa ſaper di Mosè (1), come egli comandò al Pontefice, *ut luſtraret reverſos a recenti cæde hoſtium*; poichè è vero non eſſere illecito in guerra ammazzare il nemico, ma pure chi l'uomo uccise, benchè mal volentieri, *obnoxius videtur propter aliquam generis cognationem oriundi ab uno capite*. Queſta legge medeſima ſi è talora oſſervata preſſo la ſaggia Antichità, da Porfirio molto lodata: *Etiam cædem ſine conſilio perpetratam non extra omnem pœnam eſſe voluerunt legum Auctores*; *ne ulla* (ecco un altra ragione) *daretur occaſio aliis deliberato imitando*, *quæ illi non deliberato fecerant* (2). Vegganſi le pene fulminate nel Concilio Nannetese in Francia (3) contro chi *caſu*, & *non volens homicidium perpetravit*. Nella Svezia rapporta Pufendorfio che l'omicida *cum moderamine* è tenuto per legge alla pena pecuniaria, e in taluni luoghi di queſto regno anche alla pena Eccleſiaſtica (4).

 Lo

(1) *In ejus vita lib.* 1.
(2) *De Abſtinentia Animal. lib. I.*
(3) *Can.* 18.
(4) *De J. N. & G. lib.* 2. *Cap.* 5. §. 15.

Lo stesso è nella Norvegia: e in certe terre Elvetiche viene bandito siffatto omicida; nè può, che per pubblico parlamento, ottenere il ritorno (1). Non meno di questo rispetto si deve all'uomo fatto ad imagine di Dio (2).

AVVERTIMENTO II.

311. Fin quì si è ragionato dell' ingiusto aggressore: ma vi può esser caso, in cui si possa giustamente assalire, cioè quando il possessore nega ingiustamente gli eccessi delle sue proprietà. Se dunque A privo delle sue necessarie acquisite, sicchè corra pericolo di morire, chiede a B delle sue acquisite gli eccessi, e questi a lui li nega; ove altri non sia, che senta più di B i dritti della natura, o A non possa segretamente carpirli a B, li potrà anche togliere a viva forza. E qual'è mai l'idea del depositario, se non che conservare al depositante il deposito ad ogni giusta richiesta (§. 191.)? Nel qual caso non che B, ma anzi A spiega il

(1) *Simlerus lib. 2. de Helvetia.*
(2) *Gen. 1.*

il ſuo dritto ſu detti eccessi a proporzione del ſuo biſogno. E perciò a dritto penſare l'aggreſſore è B anzicchè A. Che, ſe B negherà ad A l'eſercizio delle ſue ingenite e v. g. ſe A è da nemica forza investito, e B gli nega nel ſuo ſoccorſo a reſpinger la forza; poichè A non val ſolo contro il ſuo nemico, come potrà ancor colla forza obbligare B a ſoccorrerlo? Nè campato A dal pericolo può egli uſar contro B coſa veruna per lo denegato ajuto. Sarebbe un' aperta offeſa, e non difeſa (§. 304.). Laonde incalzando ſempre più la forza nemica contro di A, morrà egli vittima della forza, e più ancora della ſconoſcenza di B: ma veglierà la Provvidenza vindice del violato amore. E fin quì ancora della giuſta forza vincitrice, o ſia di quella, che non ſi laſcia ſcappare di ſua balia le proprietà; e quindi della vinta giuſtamente, che è ſtata nel conflitto reſpinta da ciò, che a lei non ſi apparteneva in quel punto: reſta adeſſo a vedere la forza ingiuſta vincitrice, cui vien deſtro l'ingiuſto ſpoglio; e quindi a vedere la vinta ingiuſtamente, che per fatalità ſoggiace all' inſolenza di quella.

PROP. XXXII.

312. *L'ingiusta forza vincitrice mette in disquilibrio l'uguaglianza degli uomini.*

DIMOSTRAZIONE.

Essendo gli uomini tutti uguali non possono non avere uguali eziandio i loro dritti. Ma l'ingiusta vincitrice per questo appunto è ingiusta in quanto che viola quelli dritti, e si usurpa ciocchè suo non è; onde altri abbia tutto, o più del dovere, altri men del dovere, o niente; nel che è l'idea del disquilibrio. Dunque l'ingiusta vincitrice forza &c. Locchè io doveva dimostrare.

COROLLARIO I.

313. Dunque i dritti, le proprietà altrui in poter della ingiusta vincitrice fanno in questa parte, ove si tirano, una specie di rialto; come si scorge un vuoto nel luogo, onde son tolte, che è direttamente come la quantità del rialto. Perlocchè siccome nell' onda del mare, ove in una parte si leva un cavallone, fa

fa questo una forza colla sua gravità a precipitar giù, e a livellarsi col resto delle acque; non altrimenti le altrui proprietà in balia della ingiusta vincitrice sono nello stato di una violenza morale, e tendono sempre a scorrere in mano de' loro respettivi padroni, o forze vinte. E perciò la ingiusta vincitrice doppiamente le ingiuria e quando tolse loro le proprietà, e se ella se le viene impedendone il naturale regresso alle proprie sedi. Laonde l'ingiusta vincitrice, o sia il ladro è nell'obbligo di rendere quel corso a queste proprietà, che la legge, e la giustizia le spiana, e corredarle di tutte quelle conseguenze svantaggiose al padrone per la dimora della sua roba ingiustamente protratta in mano altrui. Quest'atto d'indennizzare il padrone dicesi *restituzione*, cioè ne' suoi dritti *iterato aliquem statuere* secondo l'etimologia di S. Tommaso (1): e Alciato: *Restituere est retro statuere, & constituere in statum pristinum* (2): siccome *reddere est retro dare, quod acceperis* (3).

(1) *2. 2. q. 62. art. 2.*
(2) *De verb. signif.*
(3) *L. 3. §. si quis iterum ff. de statu lib.*

COROLLARIO II.

314. Dunque chi per una forza ingiusta vincitrice arriva a uccidere, e a mutilare il suo fratello per avergli troncato la testa, o 'l braccio sarà egli tenuto a tutte le conseguenze di danno emergente, o lucro cessante, che per tale stato insulto è venuto all'offeso, e a coloro tutti, cui questo durante sua vita giovava, o poteva sicuramente giovare, e in qualunque maniera giovare. Egli ha posto il primo termine alla serie non legale, e non può negare il corso agli altri termini. Or, se egli è responsabile a questi termini susseguenti, e n'è tenuto; non sarà egli del pari tenuto al primo termine della serie, alla testa recisa, al braccio mozzo? Ma come restituire queste proprietà? Si conchiuse doversi privare parimenti costui, che offese, della testa, o del braccio. Questa è la legge di Radamanto, *oculum pro oculo*, *pellem pro pelle*, e conosciuta dalla più parte de' Filosofi sotto nome di *taglione*: benchè Bodino abbia per proverbiali siffatte formole, e neghi essere stato mai

f in

in uſo il taglione (1). Ma nello ſtato di natura, ſtato di uguaglianza chi ſi aſſumerà la cauſa della giuſtizia facendoſi giudice dell'offenſore, vindice dell'offeſo? Chi ſarà il crudo eſecutore del penal decreto? E coſa ſi accreſcerà con queſta pena al morto, al mutilato? Onde io rilevo I. che'l taglione nello ſtato di natura non può aver luogo. Non s' indennizza l'offeſo: ha pure tutta l'aria di un aperta vendetta non aſſumendoſi per una offeſa, che già ſi fà, ma per l' offeſa, che già ſi è fatta (§. 304.). Nè ſempre è pena proporzionale. Chi cava &c. v. g. un occhio a chi n'hà un ſolo, ſi farà veramente taglione cavandoſi parimente un occhio a eſſo malfattore, ſe queſti ne ha due? Dice dunque avvedutamente Puſendorfio. *Certum eſt talionem ita crude intellectum non eſſe juſtam quarumvis pœnarum menſuram* (2). Finalmente s'intende bene, che un uomo in collera può uſare contro del ſuo fratello ogni barbarie; ma è barbaro quell'uomo, che a ſangue freddo voglia

 ren-

(1) *De Rep. lib. 6. cap. ult.*
(2) *Lib. 8. de J. N. & G. c. 3.* §. 27.

render taglione un suo fratello, il facci di sua mano, o astringa altri a farlo. II. Che ove nello stato di natura si danno queste enormità di omicidj &c. dovrassi in breve passare allo stato civile, e di soggezione. In quest'altro stato vi ha il Principe, e'l vassallo; chi comanda, e chi ubbidisce: i falli son puniti con pene proporzionali; ma queste potrebbero avere altra idea, che di taglione, poichè potrebbero servire altrui di esempio a pubblica salvezza, e tranquillità. Ma di ciò più diffusamente appresso. Del resto, se'l mutilato volesse danaro per la fatta ingiuria, sarebbe il mutilatore nell' obbligo di sborsarglielo; e non come prezzo del tronco braccio v. g., che non ha prezzo, ma come un mezzo di unione coll' offeso, e come una pena all' offensore. Che se l'insulto non è stato di sangue, uno schiaffo, una percossa &c., dovrà chi lo diede compensarlo con delle umiliazioni, e anche donativi &c. a calmar l'offeso. Che se questo ciò non ostante anela alla vendetta colle arme alla mano, sarà questo aggressore; e quegli *cum moderamine* potrà resistergli (§. 304.).

CO-

COROLLARIO III.

315. Che se l'omicida o'l mutilatore è tenuto al danno emergente, e lucro cessante, sebbene egli niente abbia preso di roba altrui, sarà tanto più vero, che'l ladro debbia restituire quanto egli ha preso al respettivo padrone, e rifargli del pari le respettive conseguenze, benchè la roba in mano del ladro non sia, sol che essa esista. Laonde, se detta roba, e v.g. una gemma passa per via di vendita di mano in mano a più persone, il ladro restituirà il ricevuto prezzo al primo compratore di quella, e questo lo restituirà al secondo; e così via via sino all'ultimo, in mano di cui la gemma rattrovasi: e questa al contrario per un moto riversivo dall'ultimo compratore passerà in poter del ladro il primo venditore, ultimamente in mano del padrone. Che se quest'ultimo compratore non può egli dar questo moto alla gioja, perchè l'ultimo venditore non v'è, o nega riceverla, perchè pagarla non vuole, o perchè il ladro non cura indennizzare il padrone, o qualunque altra siane la cagione, onde dett'ultimo compratore non pos-

possa ricuperare il danaro, che per la gioja ha sborsato, egli è pur nell' obbligo fare un sacrifizio de' suoi interessi, e restituire la gioja al padrone, perchè *res clamat ad dominum* per lo sbilancio introdotto (§. 312.). E quegli accusi la poca sua diligenza in disaminare la roba del venditore, la condizione di questo, il luogo, il tempo del suo contratto &c. e ancorchè questa colpa non sia, dovrà soffrire il danno come venutogli dall'ordine cosmologico. Se la gemma nel corso retrogrado incespicherà in mano del quarto, o del terzo compratore, si discorrerà di questo, come dell' ultimo si è detto, ove il caso è lo stesso. Che se l' ultimo compratore nega similmente restituir la gemma, o questa per accidente si è smarrita, ne sarà il ladro tenuto al prezzo intero, e a qualunque danno avvenga indi al padrone in ogni caso.

316. Ma, se la cosa rubata è fruttifera, e o naturalmente, come una vacca, o vi si aggiugne anche l' industria, come le biade della campagna, e 'l ladro ha percepito di questi frutti, benchè il padrone non l' avesse altrimenti percepiti, nè fosse solito di percepirli, dovrà quello resti-

reſtituirli tutti ſottratto il ſolo prezzo della fatica, e della induſtria, quale veramente ſi ha riſparmiato il padrone. La ragione è, che *res, quæ fructificat, domino fructificat*, e a niſſuno è lecito arricchir dell'altrui: anzi benchè non ſia diziore per eſſo frutto, ſol che in mano ſua ſi è trovato, e per lui fu, che non veniſſe al padrone; e benchè coſtui non ſe ne foſſe approfittato. Quindi ſe un giuvenco rubato divenga ben paſciuto bue di buon prezzo preſſo il ladrone; e dapoi per infermità, o altro dimagra, deve coſtui reſtituirlo nel valore del miglior ſuo ſtato, poichè crebbe al suo padrone, cui ingiuſtamente non ſi consegnò il bue nel ſuo bel tempo. Al contrario non ſarà a niente tenuto di tali frutti il ladro, ſe niente ne han percepito nè eſſo, nè mai il padrone. Egli niente ha tolto, niente ritiene di eſſi, niente ne ha impedito, e in niente danneggiato. Se i frutti ſono meri induſtriali, come quelli, che vengono dal negozio del danaro rubato, dovrà il ladro indennizzare il padrone di tutto il ſuo danno ſulla ſorte, e ſul frutto detratte le ſpeſe del negozio ſecondo che nò, o sì il derubato negoziavalo.

Or

Or sono immense le restituzioni, che deve un ingiusto guerriero colle sue truppe.

COROLLARIO IV.

317. Avendo l'uomo almeno esternamente dabbene tutto il dritto alla sua fama, sarà il detrattore, cioè il ladro dell'altrui stima nell' obbligo di restituirla a chi l'ha tolta in guisa, che se ha detto il falso, deve egli a potere con argomenti, e prove convincenti disimprimerlo dalla mente di chi l'udì: e se ha detto il vero occulto, o palese a pochi, e 'l detratto non è per questo nocivo alla società, già il detrattore non può restituendo la fama negare il vero fallo di costui, e mentire. E perciò sarà preggio dell'opera scusarlo esagerando la debilezza della umanità, la speranza della emenda nel buon fondo delle altre sue virtù; onde resti il detratto nella primiera sua buona idea presso la gente.

AVVERTIMENTO I.

318. Non è sì facile, come altri può cre-

crederſi, la reſtituzion della fama. Il detrattore va incontro a due ſcogli nell' eſecuzione di queſta giuſtizia. Il primo è ſe medeſimo, che crede ſuo alto affronto il ritrattarſi di ciocchè ha detto contra il ſuo ſimile: l' altro è quella gente, innanzi a cui ſi è di queſto detratto, che è reſtia a diſcredere ciocchè innanzi in queſta parte ha creduto. L' uomo ſuperbo ama il mal concetto altrui per aver de' ſocj, ſe egli è tinto della medeſima pece; e ſe nò per iſolarſi, e ſollevarſi vie più. Il che ci argomenta, che ſul fatto dell' altrui fama, ove ne cade il diſcorſo, non v' ha cautela, che baſti, poichè non v' ha diſcapito per un uom di buon ſenſo, che più amareggi, quanto quello della fama, e che ſia men reparabile. S. Agoſtino la definiſce: *Clara cum laude notitia*. Una idea vantaggioſa delle oneſte virtù, e forze del noſtro fratello. Queſta idea produce la ſanta dilezione, che ci uniſce al mutuo ſoccorſo. Non ſi teme chi ſi ama. Nello ſtato di amore ſi porge, e ſi riceve; e piacere è l'amore, e piacere il ſoccorrere, ed eſſer ſoccorſo. Perciò una ingiuſta detrazione contro di

un

un uomo gli è una sentenza di proscrizione dalla umana società, e da' suoi beneficj. E quindi è stato sempre in bocca alla gente il motto:

Meglio morir, che viver con vergogna.

319. Vero è, che essendo la buona fama una conseguenza della virtù, non può egli aspirare a questo dritto chi virtuoso non è. Nè altro si vuole insinuarci con quelle parole: *Curam habe de bono nomine;* cioè, che amiamo una conseguenza ragionata, e annessa al suo antecedente, e non isolata, e nuda. Laonde perde il suo dritto alla fama, chi sotto un modesto esteriore va di soppiatto insidiando l'altrui onore, la roba, o la vita. Potrà mai la legge patrocinare a comun danno la malizia di pochi? Anzicchè, essa comanderà a tutti, che alto si gridi: al lupo, al lupo. Questo proscritto farà l'universale sicurezza, e tale proscrizione gli darà buona mente, e retta di rimeritare la fraterna comunione; poichè in fine del vero lupo è vero quel del Petrarca, che muta il pel, ma non il vezzo. Vegganfi su di questa materia sopratutto i Teologi morali, che la vanno analizzando per tutti i casi possibili. Solo

ag-

aggiungo, che ſiccome è sfrontatezza iniqua pretender buon nome ſenza il requiſito delle virtù, così è una ſpecie d' ipocriſia inquietarſi quando con queſto antecedente di virtù per ſiniſtre fatalità, poichè tutto ſuccede al mondo, non ſi ottiene in conſeguenza il buon nome. Chi così ſi diporta per una inverſione di ordine conſacra alta ſua vanità, e non a Dio la ſua morale; locchè fa una cagion poſitiva da non meritare il buon nome. Se queſto è propriamente nella opinione degli uomini, e queſti non vedono, o non vogliono vedere, o fingono non vedere, o velano le tue virtù, ben tu ſarai pago, ſe le vede Iddio: *& Pater tuus, qui videt in abſcondito, reddet tibi* (1). E perciò niſſun ſano Filoſofo chiamerebbe virtuoſo il ſuicidio di Lucrezia, nè diſſe mai in queſto caſo:

Meglio morir, che viver con vergogna,

PROP.

(1) *Matt.* 13. 4.

Prop. XXXIII.

320. *L' obbligo della reſtituziene ſuppone ſempre un neſſo veduto, o viſibile tra la poſta azione, e'l danno indi ſeguito.*

DIMOSTRAZIONE.

Poichè la reſtituzione è una pena, ſuppone ſempre la colpa (§. 116.). Ma colpevole non è un danno illato, ſe l' effetto non ſia di una fiſica, o morale azion peccaminoſa, nella quale detto effetto ſi è veduto, o poteva vederſi, e ſi doveva per la natura della rea azione; o ſia, ſe neſſo non interceda veduto, o viſibile tra queſta, e'l danno indi ſeguito. Dunque l'obbligo &c. Locchè io doveva dimoſtrare.

COROLLARIO I.

321. Dunque nella reſtituzione abbiſognano due condizioni: l'azione dannificante, e l'intenzion di far danno. Dall' una parte l' effetto cioè il danno dato è della cagione, che deve in qualche mo-

do a quello congiungersi, ed è di chi l' ha posta, e non di chi non l' ha posta: dall' altra parte noi quì non istiamo in un mondo, dove si punisce l' innocenza, nè questo è creabile (§. 35.). Laonde sia male intenzionata quanto si voglia, l' azion dannificante, se non arriva a congiungersi col danno, non potrà mai indurre obbligo di restituzione: e sia l' azione per se stessa quanto si voglia dannosa, e si congiunga mediatamente, o anche immediatamente col danno, ove questo non è nella intenzione di chi la mette, nè si è in nissun modo avvertito, nè si poteva, o doveva, non deve il dannificante in coscienza esser tenuto a esso danno, e 'l danneggiato lo ascriverà all' ordine Cosmologico, e v.g. come se la gragnuola distrecci, e sfiori l' ingemmata sua vigna.

COROLLARIO II.

322. Poichè l' obbligo della restituzione si deriva dalla effettiva azion dannosa mossa da pravo intelletto, saranno tutti nell' obbligo di restituire, fra' quali si troverà dett' azion repartita. Nondimeno bisogna distinguere, se questi si muovono

 di

di unanime consenso, o indipendentemente l'uno dall'altro, poichè in questo caso ciascuno è solamente tenuto a ciò, che ha rubato; essendo a dir proprio tanti furti quante le azioni, o i soggetti di queste: ma nell'altro caso, sopra cui propriamente calza il presente corollario, la faccenda è diversa. Sieno più azioni A, B, C, D, E &c. Che concorrono a un furto di ardua esecuzione, e sia A il consiglio, B l'azione esecutrice, C l'ajuto a portar gli stromenti, D l'azione, che gli ha fabricati a tal fine, e la vigilanza alle poste &c. Si vede quì una serie di cagioni tutte cospirantino a un fine: poichè, se uno di questi termini non si pone, la serie è rotta, o và malagevole al suo fine: E quindi come il furto è uno; così a tutti i termini si dovrà ascrivere il furto, e a ciascuno di essi, come a cagion vera di quello, benchè non sola. Similmente come il numero de' termini in questa serie non è definito, che possono essere più, e meno secondo la natura del furto, e secondo i gradi della sua difficoltà; così non è determinato il numero delle persone addette a ciascun termine, e. v. g. il termine

mine D, o E può sì, e no richiedere più persone, le quali possono fare anche una serie fra di loro, e inserirsi alla totale per raddolcire il progresso de' termini; e concorrono più, o meno al furto, secondocchè senza una ; o più di esse la serie si spezza , o marcia con più stento al suo fine. Laonde sia già consumata la tolta roba da tutti ; o da un solo, o da pochi, o siesi perduta in mano di un solo; o fatta la divisione , in mano di tutti; se tutti i ladri si risolvono, come essi devono, a restituire, converrà a ciascun porre quella rata, che è nella ragione della quantità ; e natura della sua azion furtiva, e dell'influsso di questa al danno illato, che è quella rata appunto, che a questo, e a quello doveva toccare nella division del furto, ove i suoi compagni non volevano a lui far quel torto, che fecero al padrone. E perciò, se uno de' socj restituisce l'intero furto, ha egli l'azion liquida contro il resto di essi a pretender la rispettiva rata, poichè quello subentra a' dritti del padrone.

323. Nè vale a taluno de' socj il dire, che egli è stato mandato, poichè come li-

bero poteva egli non gire , e'l doveva. Egli dunque volontariamente ha peccato cooperandosi all'altrui danno, e n'è seguito; e la prima sua pena è la restituzione della sua rata, se esiste, dell'equivalente se non esiste, al padrone. Dunque ha egli fralle sue robe una cosa non sua. E però, se chi è nel primo termine della serie restituisce l'intero furto al padrone, dovrà quel socio dare a costui la *sua rata*, che al padron medesimo doveva, nè, se non colla donazion libera di costui, resterà quello assoluto. Dico *la sua rata*, e non quella degli altri socj, che negano restituire; poichè quel socio, che restituisce niente ha tolto a chi è nel primo termine, e in niente influisce alla rea intenzione de' detti socj, che restituir non vogliono a costui. Non devesi dunque perciò punire (§.321). Che se alcuno de' socj non ha ricevuta la sua rata del furto, egli è pur anche tenuto a restituirla, ove gli altri socj, non la rendon per lui. *Restituere est in integrum dominum statuere*. Dunque riguarda il danno illato al padrone, e non il comodo indi seguito al ladro. E così avviene che se taluno di questi venuto a peniten-

za

za voglia restituire, dovrà, se gli altri socj negano render la lor parte, restituir tutto il furto: e questo è vero ancora, benchè non n' abbia punto percipito. Il caso è che non si deve punir l' innocente quando si trova il reo. Il negar la restituzione nell' esposto ultimo caso è condannare l'innocente padrone a perdere il suo: e perchè? Se questo socio non ha ritratta la sua porzione, egli è pur reo in essersi cooperato al danno intero, che già è seguito per opera sua eziandio : e tanto basta per condannarlo ove gli altri socj non restituiscono (§. 320.). Se così non fosse, non sarebbe a nulla tenuto chi dà fuoco all' altrui messe, poichè non si trova miga un oncia d' oro nella sua borsa per questa indegna azione. Ed io dico, che benchè bruci costui la messe di A mentre va a bruciar quella di B suo nemico, egli è tenuto di tutta giustizia agl' interi danni di A, e per la stessa ragione, che costui non deve pagar la pena del mal talento di quello unito a un atto, che poteva avere, ed ebbe tutta l' influenza a quel danno, e si poteva provvedere. Chi fa la causa de' ladri non dovrebbe poi lagnarsi quando è rubato.

324. Pertanto a valutare la rata di ciascun cooperante socio al danno altrui nel doversi fare la restituzione e' bisogna esaminare la quantità dell' influsso, o della forza, che ha ciascun termine nella iniqua serie all' assecuzion del fine. I Saggi par, che convengono a mettere il mandato per primo termine, benchè sia io tentato a porci l' esecuzione di questo. Il mandato presuppone sempre la forza esecutrice, e vi si fonda. Meno che forse è di più malizia il mandato, ond' è, che si è posto in primo luogo. Vogliono per secondo termine il consiglio, poichè ha minor direzion del mandato in ordine al danno, che vuolsi indurre: per terzo termine l' esecuzione, la quale si può risolvere in varj termini dipendenti, e in serie, come nell' azion di fabricare il grimaldello, di pigliare le poste, di aprir l' uscio, o la fenestra, di portar la scala &c. Dopo l' esecuzione viene il ricetto, che si dà al furto in una casa, di cui chi lo dà è come un mallevadore di sicurezza, e di secretezza. Poichè i furti tante volte si seppelliscono in campagna, o altrove, si vede non esser sempre il ricetto di necessario influsso al furto; il qual nondimeno può esser di tal natura,

e

e quantità, e tali si posson dare precise combinazioni, che 'l ricetto divenga uno de' termini rimarchevoli nella serie. Vi sono ancora le cause non ostantino, le quali tante volte devono ostare, e resistere al danno per obbligo di giustizia, come v. g. il Maggiordomo. Queste cause mutole, e inerti si possono allogare nel quinto posto; poichè veramente non è lo stesso operare, e lasciare, che altri operi, e potendo impedire, si tralascia per una balordaggine naturale. Bisogna però onninamente avvertire, che ne' furti di questa sorta, ne' quali abbisogna il ministero di più persone, sono tante le circostanze, che giocano, che non ci danno libertà di ridurre a teoria generale, stabile, e certa il posto di ciascun' azion furtiva, e stabilirne fisse le serie: e niente è più facile ad accadere, che per due, o tre furti di questa fatta, ove i ladri ravveduti vogliano subire la pena della restituzione, si ordini due, o tre volte la serie: e sempre è il miglior consiglio, e sicuro ordinarla, e piantarla in ogni caso, ed esaminare sopratutto l'abilita, e la malizia de' cooperanti, e la loro intenzione. Si vede pertanto, che questa serie è decrescente.

325. Ciò posto non pena l'Aritmetica in assegnare a ciascun termine la sua rata: conciossiachè, se questi termini sono 5:, si facci 5+4+3+2+1=15. E diviso il furto in 15. parti uguali, si multerà il primo termine, o quello, che è il soggetto dell'azione in primo termine di 5. di dette parti, il soggetto del secondo termine di 4., il soggetto del terzo di 3., il soggetto del quarto di 2. il soggetto del quinto di 1.: come, dapoichè fu eseguito il furto, esser doveva la rata di ciascuno, cioè 5. porzioni dovevano assegnarsi al primo, 4. al secondo &c, E perciò è facile questa divisione, se tanti sono i ladri, quanti sono i termini della serie, e tutti nella forza, e volontà di pagare. Ma se le persone son più de' termini, si calcoli la rata, che casca a quel termine da più persone eseguito, sia il primo, che accoglia più mandatarj, sia il secondo, che accoglia più consiglieri &c. e si divida egualmente a tutti gl'individui di quel termine per multarneli. Benchè sottilizando anche fra gl' individui di qualche termine vi possa essere alcuna serie, nel qual caso la porzione, che cade al termine, si divida a questa seconda serie, come l'intero furto

al.

alla serie principale per restituirlo al padrone. Se taluno nega restituir la sua parte, si osservi, se l' ha costui sì, o nò ricevuta, poichè se nò, non può esser da' socj astretto, non dovendo essi ricever da costui ciocchè essi soli han consumato, e perciò non è egli responsabile del danno illato, che al solo padrone (§.322.); e la multa devesi usare co' partecipanti, come nel caso, nel quale costui già si ritrasse la sua porzione di furto, e adesso nega di renderla. Si trovi del modo insegnato la porzione, che cade a lui: indi, come se questa fosse l' intero furto, si divida a' termini della serie meno uno, e si multi. E così è pure, se due, e tre mancano nella serie: le porzioni trovate di costoro si uniscano in una somma, e si divida per una seconda operazione a que', che restano per far la multa &c. Del resto, se i ladri si fanno un piano ad arbitrio per dividersi il furto, e tutti vi consentono, si deve stare allo stesso piano nel farsi la restituzione. E in fine, se tutti i socj mettono azioni così diverse, che si possono intender per tanti diversi termini nella serie, saranno sempre tanti i termini quante le persone; nè mai più persone accolte a un termine.

Ma, se il possessore di buona fede in niente si è reso diziore, perchè durante la buona fede ha donata detta roba senza risparmiare la sua, o perchè l'ha barattata, o fortuitamente perduta, o perchè niente ha percepito di frutto, sia per trascuraggine, o altro, durante medesimamente la buona fede, benchè il padrone raccolto lo avesse, a niente è tenuto; nè a lucro cessante, nè a danno emergente. La buona fede come lo scansa dalla colpa, così non può sottomerlo alla pena. Vero è, che questo possessore, qualor si accerta, o dubita non senza fondamento, che non è sua la roba mentovata, perduta la buona fede subentra la mala: e quindi, perseverando colpevolmente nel reo possesso, sarà egli tenuto a quanto il possessore, o detentore di mala fede, che deve sempre a sue spese far capitare la roba al padrone come è chiaro.

AVVERTIMENTO I.

327. Se nel registro delle ferie si dubita del luogo di un termine, e. v. g. non bene appare, se debbia situarsi nel ter-

terzo, o quarto luogo, la prudenza vorrebe, che le rate spettantino negativamente al terzo, e quarto termine si dividessero in tante parti uguali quante sono le persone attenenti a questi due termini, o si dividessero *pro rata dubj*. Ma se tutto il furto esiste in mano del ricettatore sarà, come si vede, questo tenuto a tutto; e, fatta la restituzione, saranno tutti gli altri assoluti; o per quella parte almeno, che ricettatore restituisce.

AVVERTIMENTO II.

328. Se 'l derubato non può dal ladro ottener la sua roba, date alcune condizioni, può egli privatamente, e in segreto pigliarsi altrettanto da quello, o farsi indenne. Quest'atto si dice *compensazione*. Le mentovate condizioni son le seguenti, I. Che sia certo il derubato, che 'l detto ladro gli deve di giustizia la sua roba, poichè in ogn'altro caso *melior est conditio possidentis*. II. Che 'l derubato non possa altrimenti ricuperare il suo: o altrimenti regolandosi, tornerebbe a se, o a quello un maggior danno. III. Che egli non si compensi della roba del debi-

bitore, o ladro depositata presso di se, o comodata (1). Sarebbe quest'atto contro la buona fede. IV. Che si compensi col minor danno possibile del debitore, o di altro, cui avesse esso debitore alcuna sua roba depositata, o comodata; poichè si lederebbe il dritto, che ha costui di servirsene; o potrebbe essere accusato di poca fedeltà a conservare il deposito, al quale deve sempre avere il derubato riguardo sommo.

AVVERTIMENTO III.

329. Resta dopo le proprietà dell'uomo a disaminar la causa de' brutti sul fatto de' Macellai, e de'Cacciatori. Se i bruti fossero delle pure macchine automate, come ce le volle far credere il Signor delle Carte, non si ridurrebbe più il presente quesito sulla giustizia di questi macelli, che a una bajata. Ma non è egli da risponder per fantasia a certi fatti costanti della natura. Laonde da' più si dice, che le proprietà del bruto non sono come in noi altri, affidate alla

(1) *Ex l.* 11. *Cod. depos.*

la ragione ; e quindi non è capace di dritto (§. 200.): Esso non saprebbe difendersi colla richiesta moderazione (§. 304.): e se'l bruto usa coll' uomo la sua brutalità ; e' non appare ; perchè gli debbia l'uomo usare la sua umanità . Sono l' uomo, e'l bruto nello stato di forza, e di guerra ; quella appunto, che Obbes finse tra uomo, e uomo. Ma il non essere il bruto di dritto capace non mena in conseguenza ; che debbia, o possa ucciderli : Sarà allora ciò vero quando ci assalgono a farci male ; contro i quali sarebbe soverchia la nostra moderazione, dapoichè essi non la usano con noi altri. Ma se danno alcuno non ci cagionano ; se anzi taluni non son capaci di tanto , come sono gli augelletti ; i pesci sopra tutto &c. anzi se taluni ci fan del bene come il bue , che la nostra fatica con noi divide, la pecora , che ci veste ; il gallo guardiano della casa , dice Plutarco (1) se anche vi è una corda , che a lor ci unisce (§. 140.) ; se Iddio disse a' nostri Progenitori: *Ecce dedi vobis omnem herbam afferentem semen super terram , & uni-*

(1) *In Gryllo* .

universa ligna, quæ habent in semetipsis sementem generis sui, ut sint vobis in escam (1): ed è certo per la storia degli antichi Anacoreti, e di popoli interi, che senza l'uso delle carni si vive anche bene, anzi meglio; per qual ragione noi ci lanceremo contro de' bruti senzienti com- noi per ammazzarli, e cibarcene? Pittagora presso Laerzio commenda il cibo vegetabile alla sanità, e asciuttezza delle membra, e alla chiarezza della mente: e però lo prescrisse a' suoi seguaci: se pur non fosse stato in grazia de'l- sua metempsicosi, vietando al tem[illegible] stesso tutte le carni, specialmente marine; poichè i pesci, come diceva egli, vivono quasi in altro mondo, e in altra natura. I Stoici Panteisti credevano le anime tutte una emanazione della Divinità; e la Religione loro impose per un principio tutto diverso da quello de' Pittagorici rispettarla in ogni minimo insetto. Presso alcuni popoli dell' antichità dice Varrone (2) per una sensibilità, o gratitudine naturale si stabilì pena di morte contro chi

(1) *Gen. I. 29.*
(2) *De re rustica cap.* 5.

chi avesse ucciso, e mangiato il bue aratore: e presso gli Ateniesi parimente si condannava a certa pena chi avesse decorticato vivo un ariete (1). E' da credersi, che la necessità abbia in questa parte indurito il cuor dell' uomo. Un suolo infruttifero, e mendico, dice l' Abbate Genovesi (2) spinse gli uomini contro le bestie; e ultimamente anche contro gli uomini, dice Erzio (3). Non si trovano andropofagi in un suolo, che dà da vivere a tutti: purchè tali non li renda la superstizione, come già nella nuova Spagna, male ancor più crudele, e spaventevole della fame. Certo è, che i Macellai, i cacciatori di professione sono più crudi, e truci degli altri, che a siffatto esercizio non si danno. Li assuefa alla barbarie contro noi ancora la somiglianza, che hanno con noi altri i bruti. E sono più di noi carnivori socievoli, e umani que' popoli, che non cibansi mai di carne, come ragionevolmente si dice de' Baniani dell' India, e di

(1) *Plutarc. Orat. I. de Esu Carnium.*
(2) *Diceos. lib.* 1. *cap.* 5.
(3) *in Pufendorf. lib.* 4. *Cap.* 3. §. 4.

di alcuni popoli Americani. Tanto è vero ciocchè dice Porfirio, il più compassionevole di queste carnificine: *mansuetudinem erga bruta fecerunt mediationem amoris, et misericordiæ erga homines* (1); e così pur la sente Cicerone (2). Se è così, che questo esercizio disumana l'uomo, non può esser certamente nell'ordine (§. 108.). Ecco una seconda ragione. Laonde non vi ha presso noi, che la divina rivelazione, che ci possa autorizar questi attentati: *Omne quod movetur, et vivit, erit vobis in cibum: quasi olera virentia tradidi vobis omnia* (3).

330. Convengono nondimeno ben tutti esser colpevole un massacro spietato degli animali sia, che si pecca contro il proprio comodo; sia, che argomenta un odio, come io credo, contro l'economia della natura. S. Tommaso riprova ancora il mangiar la carne degli uomini morti; e lo chiama un peccato *excedens modum naturæ humanæ* (4). Ma Suarez (5), con

(1) *Lib. III.*
(2) *De Senectute.*
(3) *Gen. IX. v.* 3.
(4) 2. 2. *q.* 142. *a* 4. *ad* 3.
(5) *Lib.* 3. *de legibus Cap.* 20.

con altri gravi Autori assolvono concordemente quest' atto da peccato, qualora dicono essi, si è nelle circostanze della precisa necessità; poichè veramente non v' ha veruno intrinseco male. *Miserandus quidem cibus, sed tamen nefarius non est* (1). Se è lecita la sezione notomica per conoscer la natura di un morbo, direbbe Seneca (2); perchè non sarà lecito mangiare per medicina la carne di un uomo estinto? E qual maggior medicina, che darla a un affamato in estrema necessità, perchè non muoja? La precisa necessità succedendo di raro preserva il cuore umano dalla barbarie. In quanto al profitto delle sostanze vegetabili sopra le animali in nostro alimento si possono consultare i medici, il Sig. Cocchi (3) il Sig. de Sauvages (4), il suo Commentatore il Sign. Manetti, e altri.

CAP.

(1) *Pufend. De J. N. et G. lib.* 2. *C.* 6. §. 3.
(2) *Lib.* x. *Decl.* 5.
(3) *Vitto Pittagorico.*
(4) *Sull' azione de' Medicamenti.*

C A P. IX.

DELLA COLLISIONE DELLE LEGGI.

P R O P. XXXIV.

331. *Non si dà in natura vera collisione di leggi.*

DIMOSTRAZIONE.

ESsendo le leggi quelle regole, onde le cose si allogano proporzionatamente nell' ordine per marciare al lor fine, e si conservano (§. 56.), due leggi, che nel medesimo tempo obbligassero a due cose contrarie un ente istesso, sarebbero, che sia allogato, e slogato, conservato, e distrutto al tempo istesso. Ma questi due obblighi contrarj di due leggi al tempo istesso cascantino su di un soggetto medesimo io chiamo collision delle leggi. Locchè io doveva dimostrare.

C O R O L L A R I O.

332. Dunque la collisione delle leggi, che tante volte si osserva nella morale

dell'uomo, il primo fra tutti gli esseri di questo mondo, non è, che illusoria, e apparente, e ridurrassi a zero ove si disaminano bene la natura del problema contraddittorio, e i suoi dati.

AVVERTIMENTO I.

333. Non vi mancano de' Filosofi, e tra questi il Sig. Genovesi, che tuttocchè negano questa collisione di leggi in Morale, in Fisica nondimeno la riconoscono, com'è nel fatto delle forze centrali &c. Ma il collidersi delle leggi, se io vedo alcuna cosa in questa parte, importa destruzione di entrambe, o di una di esse. Pertanto, se una delle leggi, che riguardano le forze centrali, venisse a collidersi, e a perire, e' sarebbe impossibile mantenersi nelle respettive trajettorie i pianeti, o collidendosi entrambe non sarebbe soggetto a nissuna legge. Un uom di senno distinguerebbe accuratamente la legge di collisione dalla collision delle leggi. Questa ripugna in Fisica, e in morale, e quella si osserva tutto giorno nel corso delle mondane cose. Si collidono le forze, e i corpi di queste dotati; com'è il moto, che si perde

de nell'urto di essi corpi, la loro abrasione, corruzione, fermentazione &c. I quali effetti venendo dall'ordine, esser vi deve una legge, o più, che li diriggono, e dispongono nel gran Tutto. La prossimità delle voci: legge di collisione, e collisione delle leggi le ha potuto scambiare le une per le altre nella mente di questi Saggi. Non sempre si bada a tutto.

AVVERTIMENTO II.

334. A riescire nella soluzione de' problemi morali, per i quali questo capo è destinato, bisogna ricordarci prima, che 'l fine di tutte le leggi dell' uomo è la sua conservazione, e vera felicità (§. 113.); conseguentemente cader devono sopra i mezzi proporzionati a detta conservazione, e felicità; onde fia conseguente il discorso: è proporzionato il mezzo? Dunque vi deve cader la legge, e viceversa. (§. 124.) Non può egli negarsi inoltre, che vi ha una tal dignità come tra gli oggetti del nostro amore, così tra le proprietà, che ci appartengono. Nell'ordine dell'amore, che è il principio conoscitivo di ogni nostra legge, Iddio occupa il primo luogo; in-

di vegniamo noi ; ultimamente il nostro simile. E tralle menzionate proprietà sono prima le ingenite, senza cui non si può concepire esistenza, o l'integrità della naturale esistenza, nonchè conservazione ; poscia le acquisite ; e le necessarie, che si posson confonder colle ingenite, sono da preferirsi alle non necessarie. Laonde è chiaro, che i mezzi, che conservano le ingenite, o le cimentano sono da più di quelli, che risguardano pro e contra le necessarie acquisite; e i mezzi diretti alla conservazione, o distruzione di queste sono da più di que' mezzi, che tendono alla conservazione, o distruzione delle acquisite non necessarie. Noi chiameremo le prime proprietà di primo ordine, o classe, le seconde per noi si diranno di secondo ordine, le terze di terzo ordine. Così potrassi dir anche de' mezzi, che le risguardano pro, e contra. Or analizando i dati del problema proposto, se c'incontreremo a oggetti di diversa dignità, noi preferiremo il più degno oggetto, usando quel mezzo, che lui rimira a favore, o togliendolo se nuoce : e incontrandoci a diverse proprietà di un oggetto medesimo, noi preferiremo la proprietà più interessante, praticando sì,

sì, o nò quel mezzo, che la fa salva, o nuoce: ma se finalmente, e questo caso è molto ovvio, ci avverremo a diverse proprietà rif rentisi a due diversi oggetti, noi ci fermeremo sulla classe delle proprietà per modo, che se ambe sono dell'istesso ordine, saremo interessati per quella, che a oggetto più degno appartiensi; ed essendo di divers' ordine, noi preferiremo quella, che vince l'altra di grado, benche a oggetto men nobile si riferisca, e vi applicheremo il suo mezzo. E la ragione è, che le proprietà o i mezzi di ordine inferiore son capaci di scambiamento a' casi particolari, di modificazione &c. Ma giova spianar questa teoria con alcuni esempj.

Analisi di alcuni problemi morali sull' apparente collisione delle leggi.

PROBLEMA I.

335. Dato, che A si trovi in mezzo agl' Idolatri, da' quali è sollecitato pena la vita a sacrificare a un pezzo inanimato di bugiarda scoltura, trovar la sua legge.

SOLUZIONE.

Gli oggetti sono Iddio, e A; i mezzi sacrificare, e non sacrificare, il primo di posizione, il secondo di omissione, e ambidue del primo ordine. Egli è impossibile, posto questo, salvar la vita, e posto quell'altro salvare il rapporto, che A deve al suo creatore di riconoscenza innanzi a gente ignorante, e traviata. Il mezzo fondamentale della legge (§.187.), ossia il fine di tutte le leggi parziali è la carità ordinata. Dico cader la legge sul mezzo di omissione.

DIMOSTRAZIONE.

Essendo la legge quella regola, che mette i mezzi nell'ordine, e li dirizza al fine per la conservazione dell'ordine (§. 57.); essendo Iddio prima dell'uomo, e i due mezzi del primo ordine: richiede l'ordine, e la legge, che non sacrifichi a salvare l'onor di Dio, e a costo ancor della vita, ossia la legge cade sul mezzo di omissione. Locchè io doveva dimostrare.

PRO-

336. Dato, che A fugga col suo cavallo un aggressor cavaliere, che gli tien dietro per ammazzarlo: e dato, che ad A sia rotta la strada da un fanciullo, che non può muoversi, e geme; sicchè il fermarsi è lo stesso, che farsi uccidere dal cavaliere, seguire a correre è calpestare il fanciullo; trovar la legge.

SOLUZIONE.

Gli oggetti sono A, e'l fanciullo; i mezzi caminar oltre, e fermarsi, quello di posizione, questo di omisione, ed entrambi del primo ordine, come quelli, che tendono a conservar relativamente la vita di A, e del fanciullo. Il fine delle leggi è la carità ordinata. Dico cader la legge sul mezzo di omissione.

DIMOSTRAZIONE.

Essendo nell'ordine della carità ciascuno prima del suo simile (§. 175.) non deve il fanciullo sacrificar la sua vita a salvar quella di A, almeno non può ciò mai co-

costare ad A. Benchè inerme, e derelitto, lo garantisce la legge del mondo, la quale ad A sol lascia, che egli usi a salvarsi di un mezzo, che è in sua balia, e non altro. L'uguaglianza degli uomini non ci permette versare a forza il sangue de' nostri fratelli a' privati nostri interessi. Dunque per legge A usar deve il mezzo di omissione. Locchè io doveva dimostrare.

AVVERTIMENTO.

337. Che se fosse a romper la strada in cambio di un fanciullo un zoppo adulto figlio, o vassallo, o amico di A; sicchè potendo lodevolmente per quello profondere la sua vita (§. 177.), lo prega a passargli su col cavallo, e a salvarsi, non potrà certamente A accettar l' invito. E per qual legge di natura A punirà di morte un suo figlio, un suo vassallo, un Amico di tanto affetto, e riconoscenza verso di se? Sarà anzi questa una seconda cagione à frenare il cavallo. Altro è, che uno si lasci uccidere in grazia di A; altro che A toglia colle sue mani quella vita, che taluno vuol sacrificare in grazia sua. Pertanto Tizio, e Barbey-

beyrac fanno lecita l'uccifione di un uomo per mangiarlo in cafo di eſtrema neceſſità. Ecco come ſi ſmarriſcono gli uomini anche ſommi, E dove mai la Filoſofia ha inſegnato eſſer neceſſità a taluno ſacrificar la ſua vita, e 'l ſangue per conſervar quella di un altro (§. 175.)? E perchè a queſto mondo devi ſtarci anzi tu, e non io? Una virtù maſchia può tirarmi a queſto eroiſmo (§. 177.); ma non vi ha legge in natura, che a tanto mi aſtringa; onde ſia lecito a te ammazzarmi, e propriamente per isfamarti.

PROBLEMA III.

338. Dato che A venga incontrato a caſo da B ladro; e dato, che da queſti ſia quello ſpinto a forza, e con minacce ſulla ſua vita a venir ſeco a ſpogliar la caſa del Beneſtante C; trovar la legge di regolamento ad A.

SOLUZIONE,

Gli oggetti ſono la vita di A, e gli mobili della caſa di C. I mezzi ſeguire, e non ſeguire B nel ſuo latrocinio: il

il primo di posizione, il secondo di omissione, ma di ordine differente, poichè sotto nome di mobili intendiamo le non necessarie acquisite. Il fine della legge la carità ordinata. Dico cader la legge sul mezzo di posizione.

DIMOSTRAZIONE.

La natura non ci dà dritto sulle non necessarie acquisite (§. 204.): al contrario la benivolenza universale unisce primamente i cuori degli uomini, e le loro persone (§. 138.). Laonde non deve, nè può C pretendere, che A difenda i suoi mobili a costo ancor della sua vita, cioè pretender da A quell'amore, che egli non ha per lui. Se C non può pretender, che A gli difenda la vita colla sua vita (§.1336.), quanto meno può pretender, che con questa spesa gli difenda la roba? Dunque la legge cade sul mezzo di posizione, benchè possa esserne invito C, poichè egli ne sarebbe irragionevolmente invito. Locchè io doveva dimostrare.

COROLLARIO.

339. Dunque è falsa la chiosa, che fa Pufendorfio al famoso testo dell'Esodo intorno al ladrone di notte: *Si effringens*
di-

dice Mosè *fur domum, sive suffodiens fuerit inventus, et accepto vulnere fuerit mortuus; percussor non erit reus sanguinis. Quod si orto sole hoc fecerit, homicidium perpetravit, et ipse morietur* (1). Qui entra il dotto Naturalista, e insegnandoci la ragione di questa legge dice, *quod ab fure interdiu deprehenso res potest recuperari, ab fure nocturno non item, ubi is sese ædibus proripuerit* (2): vale a dire, secondo lui, che la roba merita più, che la vita dell'uomo. Ma ond'è, che le leggi medesime civili lo smentiscono? *Furem nocturnum si quis occiderit, ita demum impune feret, si parcere ei sine suo periculo non poterit* (3). Dunque questa ragione, il pericolo del derobato, che in tempo di notte è sempre ragionevole in questi casi, è quella, che anima la legge mosaica, e la troviamo ancora fralle leggi delle XII. tavole. S. Agostino la indovinò, poichè in tempo di giorno, e'dice, e non in tempo di notte *discerni potest, quod ad furandum, non ad occidendum venerit* (4); le qua-

(1) *Cap.* 22. *vers.* 2. 3.
(2) *De J. N. et G. lib.* 2. *Cap.* 5. §. 17.
(3) *L.* 9. *ff. ad. l. Cornel.*
(4) *Quæst.* 84. *in Exod.*

quali parole furono ricevute dal testo canonico (1). E questa è pur la ragione della legge 4. (2) su' ladri di strada publica. Sono questi sempre animati ad ammazzare chi dopo aver rubato temono, non doverli denunziare. Il solo pubblico bene potè muover Dragone a stabilir per legge la morte a' ladri: ma fuor di questo, qualora in una Republica tanti ladri non fossero, e nudrisse cittadini più docili, è da credersi più ragionevole la legge di Solone, che condannò i ladri a pagare il doppio di ciocchè avevano rubato (3).

AVVERTIMENTO.

340. Vogliono alcuni, che sarebbe lecito a C toglier la vita ad A, e anche a B ove questi gli stasser rubando tanto da farlo cader dal suo nativo stato. Ma, se la natura fa gli uomini uguali, nè riconosce differenza di stato, io non sò, se possa mai approvare un tal sentimento.

(1) *Cap. 3. de Homicid.*
(2) *ff. ad l. Aquil.*
(3) *Gell. lib. XI. Cap. ultim.*

to. Queſte differenze di ſtato ſon nate colla ſocietà civile, come a ſuo luogo diraſſi, e queſte dalla corruttela, e malizia umana. Ed e' ſi vorrebbe ſapere, ſe queſta abbia tanta forza di roveſciar l' ordine delle coſe. Dall' altro canto la ſocietà civile non può ſuſſiſter punto ſenza il Podeſtà, cui potrà C preſentarſi come al vindice de' ſuoi torti, che ſaprà rimeritare il vizio, e la virtù.

PROBLEMA IV.

341. Dato che A ſia in tale convaleſcenza, onde non vaglia a ſortir di caſa; e data la legge d' intervenire il dì feſtivo al ſacrificio al tempio, trovar la legge.

SOLUZIONE.

Gli oggetti ſono Iddio, e la vita di A. I mezzi, ſopra cui cader deve la legge in quiſtione, ſono intervenire, e non intervenire al tempio: quello di poſizione, queſto di omiſſione, ma di claſſe diverſa. L' onore Iddio col ſacrifizio in tal giorno deſignato, ove non ſi trat-

ta di contestarlo innanzi a gente infedele, non è sì intrinseco alla Religion dell'uomo, che non possa trasferirlo ad altro giorno, o mutarlo in altro, come preci, limosine &c.. Vaglia il sacrifizio del cuore solo, quando non può accompagnarsi col sacrifizio esterno di qualche vittima. Dunque nel caso proposto il mezzo di posizione in ordine a Dio, cioè intervenire al tempio il dì festivo, tendendo ad altro mezzo, che può scambiarsi, cioè al sacrifizio, non può non esser mezzo di second'ordine: come l'esser Iddio dalle sue creature adorato è sua proprietà di primo ordine; ma la maniera, il luogo, il tempo &c. di quest' adorazione possiamo dirle sue proprietà di second' ordine. E perciò inquanto alle natura di mezzo esso è inferiore al mezzo di omissione, che riguarda il probabil pericolo della vita. Dico cader la legge sul mezzo di omissione.

DI-

Il minimo de' mali, il risparmio possibile delle forze sono delle leggi immutabili della natura. E perciò vaglia in questo luogo il mezzo di omissione, che impedisce un maggior male. Locchè io doveva dimostrare.

AVVERTIMENTO

342. Il presente problema nella regola del costume ha più giocò, che non appare, e ci fa conoscere la vera devozione dover esser nell' intelletto. *Rationabile obsequium vestrum* (1), e non nella fantasia. Trascurare una medicina interessante per farsi una Comunione, come soglion taluni presso di noi; lasciar sole le figlie nubili in casa per sentirsi una Messa, sopratutto, se è al dì di lavoro, come sogliono alcune madri, cui alla vecchiezza viene improvisa tutta la devozione piena d'impertinenze; farsela di magro l'intera quaresima con mali cronici sulla persona, come soglion tal' altri ad

(1) *Rom.* 12.

onta del Medico, che li rampogna &c. è in sostanza un vizio, non una virtù, che fondata sulla ragione (§. 92.) deve riprendere queste pratiche male intese, e risolverle come nel precedente problema. Orazio medesimo riprende la sciocca pietà di alcune madri Romane di far voti a Giove per i lor figli affetti dalla quartana di farli appena riavuti lavar nudi nel Tevere,

... Casus, Medicusve levarit
Ægrum ex præcipiti, mater delira necabit
In gelida fixum ripa, febrimque reducet(1).

Quasi la Religione fosse al Mondo alla destruzion dell'uomo, e non a metterlo nell'ordine, e conservarlo. Anticamente nella Chiesa s'intendeva molto bene questo calcolo, che noi diciamo. Religiosamente si osservavano i suoi precetti, e liberamente ne' casi di necessità s'interrompevano, sopratutto quando vi occorreva l'esercizio della carità. E' noto del S. Vescovo Spiridione di Cipro, il quale visitato da un forestiere in uno di quei giorni, in cui soleva egli continuare il digiuno, o come direbbe Tertulliano; *je-*

ju-

(1) *Serm. lib. 2. Sat. 3.*

junia conjungere(1); nè trovandosi in casa, che carne porcina salata, ordinò alla figliuola, che di quella avesse apparecchiata la mensa. E conciosiacchè quegli le rifiutasse, se Cristiano esser dicendo; così dunque ripigliò il S. Vescovo, tanto più mangiarne tu devi, poichè a i mondi ogni cosa è monda: e per animarlo fu egli il primo a mangiarne (2). Lo stesso racconta di Macrino Teodorico, il quale si scandalezzò a non volere il suo ospite mangiare la carne, e rompere il digiuno. Noi sappiamo, egli diceva, esser più del digiuno preggevole la carità. La quale, se è ordinata, soffre bene, e vuole, che noi facciamo con noi medesimi quanto questi menzionati Antichi usavano col loro prossimo.

P R O B L. V.

343. Dato, che A non possa altrimenti redimere dalla morte suo padre, che col mezzo di una bugia officiosa, trovar la legge.

(1) *De Pœnit. cap.* 13.
(2) *Niceph. Hist. Eccl. lib.VIII. cap.* 24. *Sozom. lib. I. cap.* 10.

SOLUZIONE.

Si dice officiosa quella bugia, che si pronuncia in grazia di taluno per procurargli alcuni bene, o per sottrarlo a qualche sinistra avventura. Or gli oggetti sono Iddio, e A; i due mezzi la posizione, e la omissione di questa bugia, e ambidue del primo ordine. Il nostro linguaggio altro è naturale, altro ad arte. L'arrossire, il tremare a certi spaventosi rincontri, l'impallidirsi, il riso, il pianto, i sospiri sono del primo linguaggio, poichè per natura esprimono l'interna situazione, nè mai mentiscono: e le tante parole sì diverse in ogni nazione, e clima sono del secondo linguaggio. Esse si son tolte ad esprimere le nostre affezioni, pensieri, bisogni. Se il fine del linguaggio è di esprimere, e palesare ciocchè è interno, e non si vede, non può non essere un disordine contro l'Autore dell'ordine, se dovendo dir ciocchè è, voglia dir ciocchè non è, Iddio non poteva crear questo mondo, che secondo l'eterno esemplare della sua mente(§.36.). Egli dunque è libero nel creare, ma non già in creare diversamente da ciocchè intende. Lo stes-

ſteſſo è a dirſi delle ſue parole, come le chiama la ſcrittura a noſtro modo d' intendere. Sono il mondo, e queſte parole ſegni infallibi dell'eterne ſue idee; nè può egli altrimenti in noi volere qualora parliamo altrui, cioè, che non ſieno le parole certi ſegni de' noſtri penſieri. Parla ſenza eccezione S. Giacopo: *Sit autem ſermo veſter, eſt, eſt, non, non* (1): è ſenza eccezione: ſi legge altrove: *Perdes omnes, qui loquuntur mendacium* (2). Veggaſi S. Agoſtino a queſto luogo. Dunque la poſizione di una bugia qualunque è mezzo di primo ordine, che non può non affrontare Iddio nella ſua veracità; E la omiſſione di eſſa è anche mezzo di primo ordine nel propoſto caſo. Dico cader la legge ſu queſto mezzo di omiſſione.

La dimoſtrazione è quella iſteſſa data al primo probl. anzi ci aſtringe a ſimilmente non mentire ancorchè ci vadi del noſtro ſangue, non che de' noſtri.

(1) *Jac.* 5. 12.
(2) *Pſ. V. verſ.* 7.

344. Samuel Pufendorfio (1) va lungamente, e con molta accuratezza menando a terra la soluzione, che diamo noi altri Ortodossi al presente problema. Egli dice da buon Filosofo, che 'l significato delle parole è dall'arbitrio degli uomini, in quanto che questi hanno assunte le voci ad esser segni di tale o tal cosa, o a destarci all'animo tale, o tal altra idea. E quindi è al mondo la tanta varietà degl'idiomi; che siffattamente non avverrebbe, se dalla natura sortissero il or destino a significar tal cosa anzicchè nò; e v. g. come il fumo è segno del fuoco, e l'aurora del sol, che è per nascere. Vuole inoltre, che l'assunzione di tali parole a tale significato siesi fermata col mezzo di una convenzione espressa, o tacita di quella prima gente, che le trovò: poichè in fine posta in ciascuna la natia sua libertà, e'non appare, ond' io convenir debbia cogli altri ad esprimer cogli stessi vocaboli le cose istesse; e pure nel gran commercio umano di chi-

(1) *Lib.4. de J. N. & G. cap.1.*

chiunque si presume, che egli abbia veramente in testa ciocchè parlando ha espresso, e assunte le parole nel comune significato. Tanto è vero, che siffatta convenzione è stata universalmente ricevuta, e stabilita, o così almeno supponsi. La ragion sofficiente di questa convenzione non poteva essere, che la comune utilità (§. 141.). Tuttavia, egli prosiegue, benchè siam noi nell' obbligo di usar le parole in quel significato, in che si è universalmente convenuto, non però siam noi del pari nell' obbligo aprire a ciascuno gl' interni sentimenti del nostro animo. E' abbisogna inoltre una seconda convenzione, o una legge naturale, che a quest' altro ancora ci astringa. Così per nuovo patto gli esploratori di un esercito debbono ragguagliare il Generale di tutti i posti del nemico, di tutti i cattivi passi di strada, delle varie posizioni del piano, ove si voglia attaccar la mischia &c., e 'l venditore deve avvertire il compratore della natura, e vizio della sua merce (§. 221.). Laonde, ove un altra convenzione, o legge naturale non interviene, nissuno è tenuto aprire altrui ciocchè serba nel cuore. Pufendorfio conchiuse (con qualche durezza veramente), che si può in que-

 sti

sti casi a ottener questo fine, cioè di non manifestare altrui i suoi sentimenti, iscambiare il senso delle parole, rompere il nesso, che hanno colle idee della mente, sicchè altro indicano da ciò, che si serba in mente, ove questa economia giova a chi l'usa, o altrui: altrimenti non sarebbe il destino delle parole il servire alla comune utilità. Laonde due sono le condizioni a giustificar queste risorse tergiversive, l'utile proprio, o l'altrui, e la persona legittima, che interroga. E perciò la bugia nella sua genuina natura secondo lui *est dictum contra mentem* presentata a colui, che ha diritto di sapere quella verità, cui si oppone questa eruttata bugia: ed è però nell'obbligo il bugiardo dirgli in giusa la verità, sicchè l'intenda, ove sia utile, o suo danno non intervenga, o di altrui. In ogni altro caso bugia non può chiamarsi. Quindi fu facile distinguere la verità in logica, ed etica: quella importa non già la congruenza delle parole colle cose, come Pufendorfio la definisce; ma la congruenza delle idee, e de' nostri giudizj co' loro oggetti esterni, e interni; e la verità etica *est dictum ad mentem* coll'obbligo di dirla, secondo lui. Laonde chi imprudentemente si lascia scap-

ſcappar di bocca una verità, dirà egli la verità logica; ma non etica; e garriſce anzi che dice. Dirà egli, anzi dovrà dire allora ſolo la verità qualora è interrogato da chi ha dritto d' interrogarlo, come è il Magiſtrato, il Genitore, il Contraente, il Padrone &c. purchè la verità non cada in proprio danno, o altrui, eccettua a tempo anche il Signor Obbes (1).

345. Per tutte queſte coſe ſi vede in che differiſca il falſiloquio dalla bugia; poichè quello, o ſia quella riſorſa tergiverſiva, e che noi diciamo bugia officioſa *eſt dictum contra mentem*, ma a queſlo eſpoſto, che non ha dritto a ſaper la mia mente: il qual detto nondimeno a niſſuno nuoce, e a me giova, o ad altri giova, e a me non nuoce. E perchè non potrò io ſervirmene nelle occorrenze, ſe le parole ſon meri ſtromenti deſtinate quant' ogn' altro ſtromento a noſtra utilità? E non ſono ſtate le perſone a Dio più care, che hanno uſato il falſiloquio, o la bugia officioſa? Così Abramo fece dire a Sara ſua moglie innanzi al Re di Egitto, che l'era Sorella (2), così l'Angelo S. Rafaello diſſe, che egli era Ara-

E-

(1) *Leviath. cap. 21.* (2) *Gen. 12.*

ria figlio del grande Anania (1): ancora Iddio rimeritò la bugia officiosa delle levatrici di Egitto (2); e cent'altri di questi nella Scrittura. E se S. Atanasio per evitar la sua cattura disse non esser egli Atanagio, può eziandio A dire una bugia officiosa per redimere dalla morte suo padre. E come si vedrà egli per non dire una bugia, che a nissun nuoce, morire sotto degli occhi suoi il proprio padre? La sentenza opposta è molto barbara, e par che sia in contradizione colla natura.

346. Nondimeno i sforzi del Pufendorfio non sono insuperabili, anzi non è della più difficile impresa trovare nel presente discorso incoerenza, e le mine del suo veleno. E in prima egli moltiplica un ente senza necessità. La sola necessità, che abbiam noi di parlare, ci obbliga antecedentemente a ogn'altro patto, o convenzione di ritenere nelle assunte parole il lor destinato significato, e farci intendere a quelli, con cui abbiam negozio: altrimenti è tutto nostro il danno. Non ci è dunque il bisogno, come lo crede il Dottor di Lunden, di un patto generale di non appartarsi dalla lingua co-

mu-

(1) *Job.* 5. 18. (2) *Exod. I. vers.* 19. 20.

mune. Dall'altra banda un selvaggio antico, che avesse profferito un suono sotto un idea, o a tal circostanza, potè tirar gli altri ad imitarlo. L'invenzione de' primi elementi di un linguaggio si vuole dal caso, e non da una sessione tenuta. Or egli è vero, che le voci significano dall'arbitrio degli uomini; ma egli è vero altresì, che 'l servirci di voci a palesare i sensi del nostro spirito non è per volontà degli uomini, ma dalla natura.

Io osservo in prima il meccanismo mirabile impiegato alla favella; la muscolatura delle labra, e della lingua; e le modificazioni innumerevoli della glottide, delle cartilagini adjacenti, e della epiglottide per la varietà, e forza delle onde sonore, fino a distinguersi nella voce umana 9632. differenze secondo il Dodart; il fine delle quali non è solamente il canto, ma la favella. Si sa l' impressione, che faccia al cuore un Oratore colla modulazione della sua voce. Il linguaggio de' Chinesi è una Musica. La Grecia antica credeva questa sola modulazione bastare a persuadere con sentimento senz' animarla altrimenti col gesto. Oltrecchè delle lettere altre hanno maggiore, altre mi-

minor latitudine; ficchè altre più aperte, altre più ofcure pronuncianfi, che non può non derivare, che dallo accennato meccanifmo; il quale però non può non difegnarci effer la loquela uno de' principali fuoi fini bene intefo dalla natura. Nè, perchè l'uomo nudrito in felva non parla mai, ci può oftar punto. Quefta non educazione non è nel piano della natura; la quale col mezzo dell' amore, e della focietà ftringe gli uomini, e s'iftruifcono mano mano. O perchè l'occhio di taluno, fe farà dalla nafcita fempre bendato, non diftingue le diftanze, i colori, &c. non farà fatto l' occhio per vedere? Dunque deftinando la natura quefto mezzo del meccanifmo a quel fine, cioè alla efformazion delle parole, onde l'uomo i fuoi fenfi palefa; vuole effa, e comanda, che non fia giammai fruftrato quefto fine delle parole ad ogn' ufo di quel mezzo: cioè, che le parole fempre aprano i noftri fenfi, e fievi un fatal neffo, e coftante tra quefti, e quelle, come coftante è la natura. E non fono i fegni naturali, il roffòre, lo fpavento &c. che indicano per un modo infallibile la fituazione del noftro animo? E l'arte de' Comici è quella fola

di

di comporsi internamente ad ogni mutazion di scena, ad ogn' ideale avvenimento; onde la mutazione del loro volto in conseguenza: ma non sarà mai, che questo si cambj, e'l lor cuor non si muova, o diversamente si muova; sia, o nò ragionevolmente così commosso, o non commosso. Ed e' non si capisce ond' è, che la natura avendo stabilito così tenace il nesso tra di questi segni naturali, che pur son reali parole, e'l nostro cuore, lo soffra vederlo poi alterato tra le parole vocali, e i nostri pensieri. L'uomo dunque non separi ciocchè Dio ha congiunto. Inoltre volendo la natura istessa l'amore degli uomini, e'l commercio (§.172.), il fine della favella non è solamente aprire i nostri sensi colle parole, sicchè si apprendano da noi stessi, che parliamo; che qual fine più inetto di questo? Propriamente si devono aprire a quelli, con cui usiamo parlando, direbbe Aristotile. Laonde abbisognano le parole di un altro nesso, che è quello, che devono avere colla mente di chi ascolta; sicchè risveglino in questo quelle idee, che sono nella mente di chi parla; e per le quali idee tali parole usa, e non al-

tre,

tre. Dunque sono queste come un canale a due bande aperto, e ligato, che mena le acque dalla fonte in una conca; e sempre è inutile sia che a questa non si attenghi, sia che a quella, sia che per qualche accidente esso è oppilato. E le parole sempre in parte inutili sono sia, che non sono intese da chi le ascolta, perchè di linguaggio non suo, sia, che taluno dice, o legge ciò, che non intenda, ma ben è inteso da chi lo ascolta, sia che le parole non trasmettono cosa alcuna, perchè non significanti. Questi son casi, che posson darsi senza ledere la giustizia, e la carità; le quali posson ancora delle volte esigerlo, qualora chi ascolta, non ha dritto di sapere una tal cosa da me, nè io sono nell'obbligazione di apprircela, anzi io potendo non parlerò punto;

... Che un bel tacer talvolta,
Ogni dotto parlar vince di assai.

E come il Muratore è nella libertà di assumere i canali a suo talento, di tal materia anzi, che nò, di tal lunghezza, larghezza &c., così è nostro arbitrio sceglier le parole, o bandirle, destinarle il loro significato, accentarle a nostra voglia &c.

Mul-

Multa renascentur, quæ jam cecidere, cadentque,
Quæ nunc sunt in bonore vocabula, si volet usus (1).

E questo ancora dimostra non significar le parole di lor natura, come Cratilo pretendeva presso Platone, e n' è giustamente ripreso da Laerzio (2). Ma il far, che le parole trasmettano tutt' altro da quello, che si conserva in mente, è un disordine, che non si può in verun modo giustificare. Non dovrebbero essere le parole per manifestare i sensi del nostro cuore per una forza così necessaria in ogni caso, come di necessità si manifestano le interne rivoluzioni dell'animo per i cambiamenti del volto. E perciò posto, che si parla, antecedente ad ogni patto per sola forza della natura, e dell'ordine si deve dire la verità. Il patto sociale, come è di ogni altro avventizio patto, può obbligarmi a parlare dinanzi al giudice, innanzi a tal altro nò; che io gli parli per farmi intendere, a tal altro nò. Ma io non potrò mentire giammai. La na-

(1) *Horat. in Ar.*
(2) *Lib. 5.*

natura, e l'ordine primitivo son nel possesso delle loro leggi antecedentemente ad ogni altra legge venuta dalla corruzion dell'uomo. Laonde la verità etica *est dictum ad mentem*; e la clausola: *coll' obbligo di dirla*, è una restrizione impertinente, molto favorevole alla mensogna, sopratutto, se nel rispondere vorremo dir fra noi stessi, come diceva Crasso: *cui bono?* Noi siam tenuti di parlare *ad mentem* non nel caso solo di una leggitima interrogazione, e senza danno alcuno, ma ci siam tenuti in ogni caso, che parliamo. Dacchè si vede I., che il Dottore di Luden con secreto maneggio rende impuniti i delitti, e lo pretende per giustizia. II. che il nostro linguaggio per quel, che deve avere di fatal nesso colle nozioni della nostra mente, nel che è la sua essenza, è tutto naturale, e niente arbitrario.

347. Questo è così vero, che interrogato taluno da chi non ha punto di dritto a interrogarlo, come avvenne al Patriarca Atanagio; se si rende sospetto col suo silenzio, come a questi accadeva; poichè avrebbe fatto sospettare, se non anco positivamente credere, che egli era

quel;

quell'Atanagio, che cercava; dev' egli dire, come nel suo cuore la sente, nè può mentire. Ma non è una temerità, direbbero Grozio, e Pufendorfio, tacciar di mensogna questo S. Prelato, per la quale a nissun nocque, e giovò tanto a se? Una bugia di simil fatta che mal'è. E' ordinario all' uomo il profondere dove non v' ha suo interesse, nè pensa all'ordine, che si offende. Se la bugia è una violenza, che si usa al sistema dell'uomo, e un abuso della sua facoltà, può esser mai per l'ordine, e nell'ordine? Fingasi pertanto il caso, che negando Atanagio, è lecitamente secondo i prelodati Protestanti, che egli era desso con una mensogna officiosa, e si fosse al punto istesso smarrito di animo, impallidito; si sarebbe veduta in contradizione la natura, che mentre cercava covrirlo giustificandogli la bugia, lo palesava al contrario col tremor delle membra, e della voce, col pallor del viso. Ma questo caso, se forse è finto in persona di Atanagio, quasi sempre, o sempre è vero in persona di coloro tutti, che rei inciampano in mano della Giustizia. Più ancora loro smentisce il volto di quel, che mentisce il loro labbro, e tanto più, quanto meno il vizio li ha corrotti. Se

la natura soffrisse queste bugie, non pare a te, che avrebbe provveduto a questi casi? Nè vale il dire, che uomini innocenti, mentre dinanzi al Giudice si protestano tali, anche impallidiscono, e tremano. Questo è dal timore, non si rilevi la loro innocenza, e dal vedersi dinanzi a un uomo armato, e potente, che può nuocere anche a suo capriccio. Del resto è voce comune: *nil conscire sibi, nulla pallescere culpa*, e l'innocente, che nega la colpa imputata, francamente lo fa, nè così sereno la nega il reo. E' gli abbisogna di un callo al cuore, o opera tutta del vizio, per negare se stesso, nè mai perfettamente vi arriva.

348. La natura ci ha ben provveduto contro l'ingiusto aggressore (§.304.). Se io son reo, io non so come questi Signori Naturalisti mi vogliono imboccar come lecita una bugia officiosa a sottrarmi dalla pubblica forza. L'impunità di un reo è un'insulto agl'innocenti. Il caso è dunque, se io innocente possa mentire a liberarmi dalle mani di chi cerca offendermi. Or se io contro costui mi posso difendere colla forza, a che mentire? Ma, si dirà, basti questa forza, o nò,

nò, io sarò preso da quello, o dovrò impegnarmi in una lutta sanguinosa, e sempre la via più breve, che seguir si deve, è involarsi colla mensogna. Come se fosse un peccato ribatter l'ingiusto aggressore: come se non ci corra l'obbligo di patire per sostenere l'ordine, e la Legge. La felicità dell'uomo è in conoscere, e amare Iddio: e quindi in esprimere a potere le sue perfezioni (§.148.): nè può negarsi, che il non mentir giammai non sia un assimilarsi alla veracità del Creatore (§. 343.). Al contrario la presente vita non è, se non che per essercitare atti, onde esprimiamo in noi le Divine perfezioni, e i nostri rapporti con Dio. Dunque in ordine alla nostra felicità son prima questi atti, indi la nostra vita presente. Si può intender ombra di felicità nel tempo medesimo, che si muore, qualora siamo al nostro Iddio uniformati; ma non già nel tempo medesimo, che v. g. si mentisce; onde l'uomo si allontana dal suo Creatore. Se per eluder la morte si può mentire, si potrà a questa ragione spergiurare ancora, bestemiare o altro tale. O diremo, che la bugia meno abborre dall'ordine della bestemmia, e dello

spergiuro ? Almeno, se un minimo inconveniente non si poteva da Dio lasciare apertamente nella produzion di quest' ordine, tanto meno si può da noi, che ci siam dentro, e tanto meno può dalla Legge approvarsi. Dunque se l' ingiusto aggressore ha più vaglia di me, benchè io sottrar me ne possa col mezzo di una leggiera mensogna, dovrò anzicchè mentire, lasciarmi vittima della forza, come si profonde la vita per non prorompere in bestemia, o spergiurare. Disordine è ammazzar l' innocente, e disordine è uscir dell' ordine bestemiando, spergiurando, mentendo, per sottrarsi alla morte, che non è fuori dell' ordine: e dato, che ci fosse fuora, non si assume il disordine in rimedio del disordine, che si cacciano a vicenda sempre più fuori dell' ordine. Pufendorfio a riescir nel suo impegno avrebbe dovuto dimostrarci essere il nesso delle parole coll' interni sentimenti del tutto arbitrario, o in taluni casi soggetto a delle eccezioni: e quindi gli correva l' obbligo dimostrare non esser sempre le parole destinate per natura a manifestare le interne idee della mente. Locchè come mai si sarebbe potuto

per

per lui disimpegnare ? L' officio dell' occhio è di vedere, e sempre fatalmente vede qualunque cosa a se presente buona, o cattiva: e l' officio dell' orecchio è di udire qualunque cosa grata sia, o ingrata &c. così l' officio delle parole è manifestare i pensieri della mente così, come sono, quando occorre manifestarli. Manifestar ciò, che in essa non è, è lo stesso, che vedere cogli occhi ciò, che non è. E se questo può esser dall' organismo viziato, o dalla imaginativa male affetta; non può esser già quello, che dalla malizia, o da una viziosa debolezza, sempre in qualunque caso ripresa dalla Legge, che forma l' ordine, e n'è garante.

349. E certo nello stato dell' innocenza dell' uomo, cui bisogna onninamente ricorrere (§.106.), questa Legge della onnimoda congruenza delle parole co' nostri sentimenti sentivasi così bene, che quello perseverato in eterno, non si sarebbe violata giammai. Ed ei si potrebbe domandare, se la volontaria caduta del primo uomo, e le conseguenze di questa siano state valevoli a mutare l' ordine delle cose. Io so, che il precetto di amare

i nostri simili egualmente, che quello di essere veritiero in quel piano per noi sentivasi: e pure adesso ci si permette ucciderli, se ci sono ingiusti aggressori. Dunque del pari in quest' ordine secondario, in cui siamo, ci sarà lecito di mentire per conservarci la vita, ed anche quella del nostro prossimo; se non vogliam noi dire, che la Legge di parlare *ad mentem* in varj casi è opposta a quella della nostra conservazione. E non sono le braccia uno stromento del nostro ajuto, e del prossimo; le quali nondimeno si convertono in caso di difesa alla destruzione altrui: e le parole, uno stromento dell' anima a rivelare i suoi concetti, uno stromento della società a comun bene, non potranno in caso di difesa o di privato, o di comune emolumento assumersi a manifestare tutt' altro da quello, che concepisce la mente? Questa è la natura dello stromento, destinarsi a tutto ciò, che è capace di fare. Rispondo in breve, che il precetto di amare i nostri simili anche nel piano primigenio della natura era affetto dalla carità ordinata. Io credo bene, che anche allora un padre più avrebbe amato un figlio, che un' altro qualun-

que,

que, benchè tutto in quel piano sarebbe stato amore: e perciò smontatone l'uomo per lo peccato restò la legge così, com' era. Ma la Legge della detta onnimoda congruenza come non fu allora sogetta al più, e meno, ma fu tutta semplice, e una, così dopo il peccato restò puranchè. E benchè io sappia, che lo stromento si assume a tutto quanto può egli giovare, pur sempre intender si deve tra la sfera, dirò pur così, della sua attività, e in cui si può dire stromento. Or l'attività delle parole in caso di difesa sono ad allegar ragioni, tessere allegazioni, a proferir preghiere, rimproveri ancora, e giuste minacce: ed ecco convertito questo stromento come le braccia in danno di chi lo merita. Ma a proferire ciò, che non è, noi non abbiamo a rigor parlando, proprio stromento, ed è come un uscire dalla sfera dell' attività delle parole. La natura non ci obbliga, che alla posizione, o alla omissione di un atto, e non mai a fare il contrario di questo. Così può obbligare a produr parlando i nostri sentimenti, e in molti casi a dispensarcene; ma non mai ci obbligherà a dir tutto il contrario: e perciò stromento per questo noi non abbiamo.

Se le parole medesime destinate a dir il vero si convertono, e ci servono a dir il falso, questo è un abuso, come le stesse parole si assumono a bestemiare, ma per questo, siccome per quello, non abbiamo stromento dalla natura. E perciò come potrà essa giustificare questo abuso, che come non inteso non mai vi provvedè? nè mai la Legge giustificherà la malizia, e la debolezza dell'uomo, che ne son cause, venute dal peccato, che sempre ha condannato, e condanna. Quelli che diversamente la discorrono, mostran bene aver essi perduto il sentimento per l'ordine, e parlano sol dalla corruzione del loro cuore. Di questi ancora disse il Signore presso Isaia: *Non enim viæ meæ viæ vestræ, neque cogitationes meæ cogitationes vestræ*: (1): e secondo queste appunto sembra barbarie lasciarsi torre la vita anzicche mentire contro il proprio bene, e la comune utilità. Ma si sa quant'è sospetto in questa parte il giudizio del nostro presente cuore (§. 106.), e in che consiste veramente la propria, e la comune utilità. Questa teoria del Pufendorfio per

(1) *Cap.* 55. *vers.* 8.

per poco, che si dilati, ridurrà a furberia tutta la fede umana, e diverrà il più valevole patrocinio de' malvagi.

350. Nel caso del comodato, se 'l comodatario per una disgrazia del tutto fortuita è spogliato da' ladri delle gioje, ch' e' prese a comodo, non è certo di questi la perdita, ma del comodante (§.242.). E potrà condannare la legge, che e' paghi a prezzo di lagrime, e sospiri la sua beneficenza? E pur così è. E ond'è, che in caso di ostinato assedio si può per legge alla discrezion del nemico condannar l' innocente; se così si arriva a proccurare l' universale salute? Ed è anzi creabile un mondo, dove si condanni l'innocenza (§. 35.)? Così non ci deve recar meraviglia, se la legge vuol sacrificata la vita per non mentire leggiermente, tuttochè il senso vi abborre. E non abbiamo noi in Mattematica, che pur dimostra con tanto scrupolo le sue cose, delle verità di ragion chiara, alle quali l'imaginazione repugna forte a sosciversi? E cosa vi ha più certa delle verità rivelate? E non è stato il nostro cuore, che si è risentito sulla eternità delle pene sotto un Dio, *cujus natura boni-*

nitas ? Eppure n' era convinto l' intelletto dalla divina teſtimonianza, e vi credeva. Ma così avviene, che le verità di ragion pura mal ſi ricevono dal noſtro ſenſo, del quale però non è da attenderne il giudizio; e le verità di fede divina autenticar non debbonſi dal ſenſo, e dalla ragione. E così avviene eziandio, che la malizia della bugia officioſa è una verità, che ſi appartiene al campo della ragione; come il fatto del comodato, e la condanna di quell'innocente, e non già al campo de' ſenſi; alle mormorazioni de' quali non ſi deve però por mente. In ſomma noi non ſiamo nel primo piano dell'ordine, e vi ci andiamo approſſimando colla legge del minimo de' mali. Queſta è quella legge, che ci fa condannar quell'innocente, e ci fa profonder la vita in grazia della verità, il più degno eroiſmo di un Anima grande.

351. Pertanto la bugia ben ſi definiſce da S. Agoſtino (1): *Dictum contra mentem fallendi cauſa* con fare ad arte, che altro s' intenda da ciò, che ſi tiene in mente, ſievi ragion privata, o nò di così fare: e'l falſiloquio non è la bugia officioſa, che è vera bugia, quanto ogn' altra;

tra; ma *est dictum deforme objecto*, come lo definisce il Sommo Dottore, *non tamen menti loquentis*, il quale dice il falso, e non crede di dirlo. La sua mente è persuasa invincibilmente di questo suo giudizio, che anuncia, e pure in se stesso è falso: e questo è quello, che non è imputabile all'uomo. Sarà dunque la lingua come l'indice di una mostra, che più veramente addita lo stato interno delle ruote, che le rivoluzioni del tempo. La lingua dovendo parlare sarà suo impegno aprire gli attuali sentimenti dell'animo, tuttochè sieno per se stessi errori, ma avuti invincibilmente da chi parla per veri. Meno che il detto indice va esattamente additando lo stato interno della mostra in virtù di meccanismo; e la lingua, che si muove ad arbitrio, deve esser vera per una immutabile affezione all'ordine.

352. Se è così, non si può scusar di mensogna S. Atanagio, quando negò chi egli era: nè la Chiesa per questa mensogna canonizollo, la qual mensogna nondimeno non lo rende men santo di o-

(1) *De Mendac. cap. 1.*

ogni altro Santo di prima luce. *Septies in die cadit justus* (1); e: *Beati, quorum tecta sunt peccata* (2). Noi non istiamo a disaminar la gravezza di questa colpa, che in circostanze sopratutto di dover perdere la propria vita è figlia veramente leggittima della umana debolezza, ma se sia o no colpa, come pretendono i Signori Protestanti. E sul fatto di Abramo, non mentì egli al Re di Egitto: Sara gli era insieme sorella, e moglie, come si rileva al Cap. 20. del Genesi; e quello disse, e questo non negò, ma tacque, e con ragione. Veggasi S. Agostino contra Fausto. Questo istesso S. Dottore ci dà lume a quel testo dell' Esodo (3). *Bene fecit Deus obstetricibus*, le quali avevano officiosamente mentito: *Non est eis*, dice, *remunerata fallacia, sed benevolentia: benignitas mentis, non iniquitas mentientis* (4). Finalmente l' Angelo Rafaello era a Tobia apparso sotto le sembianze di Azaria, e in aria sì franca, ingenua, e nobile da doversi afficurar Tobia

(1) *Prov. 24. v. 16.*
(2) *Ps. 31. 1.*
(3) *Cap. 1. ver. 20.*
(4) *Contra Macedon. Cap. 15.*

bia del buon govorno, che poteva fare a suo figlio. L'Angelo perciò sembrò turbarsi alla soverchia sollecitudine di Tobia: *Rogo te, indica mihi, de qua domo, aut de qua Tribu es tu?* Pareva, che dovesse credere il Vecchio a chi senza interesse s'interessava per lui. Nondimeno l'Angelo volle soprabbondare di cortesia; e poichè da un canto attesa l'economia della sua missione non conveniva allora manifestar chi egli era, dall'altra parte non fu interrogato se era, o no Rafaello, tacque ciocchè egli era in se stesso, e disse ciocchè egli era agli occhi di Tobia: *Ego sum (nempe tibi) Azarias*. E se alcun Sofista volesse far caso della voce *ego*, che appella la persona, la quale non era di Azaria, ma di Rafaello, qual nondimeno e' sembra, che volesse saper Tobia con quel *te*, e *tu*, che usa, e che similmente appellano la persona; si dirà bene inoltre, che l'Angelo non rispose propriamente alla domanda: ma riportandosi a quanto egli coll'assunta forma operava su i sensi di quello, disse: *io sono per te, e innanzi a te Azaria*; desumendo la sua risposta non dalla sua angelica natura, ma dalla imaginazione, e percezion di Tobia;

bia; ritorcendo altrove il diſcorſo, ma pur diſſe la verità.

PROBL. XI.

353. Data una penuria in Rodi, e date ancora più navi cariche di grano, che da Aleſſandria, iſcj i Rodiani, dovranno a capo di quattro giorni ſicuramente approdarvi; onde detta penuria ſvanirà: e dato finalmente un mercadante, che queſte navi, e queſto ſoccorſo ſaputo lo previene alquanto prima colla ſua nave ſimilmente carica di grano, trovare il prezzo della vendita per coſtui.

SOLUZIONE.

Gli oggetti ſono queſto mercadante, e i Rodiani. I mezzi ſono vendere, e non vendere il grano di queſto mercadante al prezzo della penuria: il primo di poſizione, il ſecondo di omiſſione, ma di claſſe diverſa. Poichè ſicuramente a capo di quattro giorni approderanno a Rodi le navi Aleſſandrine, ella è già quì la penuria dileguata, e quindi l'eſorbitante ragion delle merci. Nè vale allegar l'ignoranza de'

Ro-

Rodiani. Il dritto non si fonda sulla ignoranza altrui, ma sul bisogno (§.208.). Dunque il problema si riduce a questo, che detto mercadante abusandosi della ignoranza di Rodi, voglia esitar la sua merce a prezzo della penuria in luogo dove non è. E perciò essendo uguali gli oggetti, e aggirandosi il problema sulle acquisite non necessarie, de' mezzi vendere, e non vendere al prezzo della penuria il primo è di classe superiore al secondo. Nel presente caso val più a un Rodiano la somma v. g. di docati 24., prezzo della penuria, che al mercadante un sacco di grano (§.217.); e questo coll' abuso di quella ignoranza vendendo riceve più, che non dà contro l'uguaglianza richiesta nella vendita. Dico cader la legge sul mezzo di omissione.

DI

DIMOSTRAZIONE.

Ne' contropoſti corre la ſteſſa ragione. Laonde, come ne' mezzi favorevoli le proprietà ſi preferiſce quello, che è di claſſe ſuperiore; così nel caſo contrario, che i mezzi le nocciano, deve ſupprimerſi il mezzo di claſſe ſuperiore, facendoſi minor male a chi più ne riſente. Quindi nel noſtro problema eſſendo il prezzo della penuria un mezzo di claſſe ſuperiore, e più nocivo a' Rodiani, che non è l'altro prezzo al mercadante, dovrà ſu di queſto prezzo cader la legge (§.334). Locchè io doveva dimoſtrare.

AVVERTIMENTO I.

354. I pericoli del mare ſono inevitabili, e improviſi; e ciocchè noi abbiam ſuppoſto del ſicuro approdamento delle navi Aleſſandrine fra quattro giorni non è certo dato al calcolo. E però non ſi può dire, che ſmonta di neceſſità dalla ſua altezza il prezzo della penuria. Al contrario non ſi può egli a buona equità per lo pericolo delle merci inaſprirne il prezzo. La prima ragione non favoriſce i Rodia-

diani, la feconda mortifica l' ingordigia del mercadante. Laonde dovrà queſto aprir tutto l'arcano della futura provvidenza: e nel ſuppoſto tempo intermedio tra l'arrivo di queſto mercadante, e di quelle navi il prezzo del grano ſarà ſecondo una ragione economica mezzo proporzionale tra 'l prezzo della penuria, e quello dell' abbondanza. Pertanto queſto problema è nella ſua idea quell' iſteſſo, che ſi propone Cicerone ne' ſuoi Officj (1): e dopo aver teſſuta una diſputa tra Diogene Babiloneſe, e Antipatro di lui diſcepolo vi s' interpone egli col ſuo giudizio, al quale ci abbiam dato l'onore di uniformare il noſtro nella preſente ſoluzione.

AVVERTIMENTO

355. Benchè la penuria inaſpriſca il prezzo alle merci (§. 217.), nondimeno e' non pare ſecondo la carità, che debbia eſſere egualmente aſpro per tutti. Un peſo proporzionato a un uomo di coſte ferme è improbo a un fanciullo: e quel prezzo alle vettuaglie, che è ſenſibile al

Qq be-

(1) *Lib. 3. cap. 7.*

benestante, sarà quasi impossibile a un poveretto; che dovrà quindi o morirsi dalla fame, o vendersi l'anima per mantenere il corpo. La regola di sopra assegnata, che fissa i prezzi, si può credere assoluta per quelle derrate non di necessaria esistenza alla vita umana; ma per le cose di mera necessità vi abbisogna onninamente la santa discrezione. Come obbligare un poveretto a pagare docati sette un tomolo di grano, che colla sua famiglia non gli basta un mese, fral quale tempo egli non arriva a buscarsi i ducati sette? ponendo da banda, che 'l frutto della terra più si deve a costoro, come figlio de' lor sudori, che a' padroni, che lo posseggono, e lo vendono. Quindi meraviglia non è, se parecchie case sollevatesi al 64. di questo secolo con tanta sconoscenza de' proprj fratelli, e del proprio sangue si vedano anche a dì nostri precipitate di repente, e quasi minate da' fondamenti.

PROBL. VII.

356. Dato, che A venga da B nella sua pudicizia assalita; sicchè A non possa in-

indi ſalvarſi, che col maſſacro di B. trovar la legge.

Soluzione.

Gli oggetti ſono la pudicizia di A, e la vita di B: i mezzi per queſto fine ammazzare, e non ammazzare, ma di claſſe diverſa, ſe ſi dà luogo alla ragione, e non a' gradi dell'intereſſe, che ha il mondo ſulla pudicizia, e ſulla vita. La pudicizia è una virtù riſedente nell'animo, onde abborre ogn'illecita impurità ſenſuale; e ſoffre, o ancor ſi priva di quell'atto, che è nell'ordine. Così la pudicizia altra è maritale, altra verginale o vedovile. La pudicizia verginale ſe è virtù, non ſi può dire una ingenita proprietà. Eſſa non ci coſtituiſce, nè c'integra. Convengono i Medici non darſi ſicuri caratteri di verginità in una donna: e quella integrità Verginale, che comunemente ſi dice inerente al corpo, è un termine negativo, che c' inſinua non eſſere ancor carnalmente tocca una donna, e non già eſprime una realità in eſſa: ma è tutta ideale la corporea marital pudicizia. Per queſte coſe ſi vede eſſer virtù del ſolo animo la pudi-

cizia; e una proprietà meramente acquisita contra gli urti della natura. Essa non si perde, che volendo, e non mai con atto esterno violento (1). Inoltre la donna è donna per quel fine medesimo, onde l'uomo è uomo, cioè per lo matrimonio, e per la generazione (§. 265.): e se il solo matrimonio rende lecito l'atto virile, è uguale dell'uno, e dell'altra la colpa ove vengono a quest'atto fuori di detto stato matrimoniale, o trovandosi in esso profananfi altrui. E quindi esser deve uguale di entrambi come il dritto (2), così la pena, e sopratutto l'infamia (§. 318.). E così è certo innanzi a Dio. Nè vale gran fatto opporre esser soma della sola donna far la certezza della sua prole; che questa proposizione abbisognerebbe di essere dimostrata, poichè non pare egli forse, che alla incertezza di essa prole concorra ancor l'adultero, che si asconde? E se l'adultera mancò con ricever chi non doveva, mancò l'adultero tanto più, che tentolla, e la fè seco cadere, come per l'ordinario accade. La-

on-

(1) *S. Aug. de lib. arbitr. lib. 5.*
(2) *1. Cor. 7.*

onde nascondendosi egli, che più avrebbe obbligazion di parlare, e minor ragion di temere, sarà egli egualmente, che la donna, e più ancora la incertezza della prole; al reato del quale era però bene, come al reato della donna legar l'infamia: nè vi manca nazione, specialmente ne' paesi più vicini al polo, ne' quali così appunto si ragiona, e si pratica: Ma ne' paesi più caldi, dove le molle veneree sono più violente, l'uomo non si è sentito bene con questa pena d'infamia alla sua incontinenza: ed essendo dall'altra banda egli forte, e legislatore ne ha rovesciato il peso al sesso più debile. La donna così infame viene esecrata sino a risentirne l'intero suo parentado; e il più remoto, che a nulla colpa. Legge quanto barbara, altrettanto chiara per farci intendere, che quest'onore sì esagerato sia posteriore alla natura. Per lo che non può mai la legge per sostenerlo ordinarvi il sacrifizio della vita di un uomo. Dunque da una parte la donna così compressa, e non mai consenziente, com'essa non perde la castità della sua mente, così non perde il dritto alla sua fama (§. 318.) Nè molto caler le deve l'altrui giudizio,

 che

che non va in conseguenza della sua virtù, di cui è coscia. Questo giudizio non è in sua balia. Se perciò ad A sarà lecito uccidere l'aggressore della sua pudicizia, le sarà lecito del pari uccidere qualunque suo ingiusto detrattore, che col calunniarla di essersi seco giaciuto, o che essa siesi prostituita con altri, va cancellando in mente altrui la buona idea di se concepita. La legge è: Siesi buono, e si lasci la cura a chi governa nel cielo. La verità tardi, o presto si palesa: *Hominum commenta delet dies*, dice Cicerone; e quel *Nil conscire sibi* di Orazio ci rende bastantemente onorati innanzi a noi stessi, e innanzi a Dio. Dall'altra banda quest'onore tanto esagerato vero effetto della malizia, e della fantasia umana non potendo esigere alla sua espiazione il sangue di un uomo, non si concepisce come A possa lecitamente, e per dritto di natura mettere il mezzo di posizione contro B; cioè ammazzarlo.

AV·

AVVERTIMENTO.

357. Potrà bene schermirsi A dell'insolenza di B divincolandosi alla presa, urtando, battendo, minacciando, e crede anche leggiermente ferendo, se tanto può. Insomma può ella, e deve esprimere la sua collera, il suo dissenso, per non dimostrar, che consenta: E non sarà A padrona del suo corpo a ricever chi vuole, a rigettar chi non vuole? Se A neppur questa difesa usar potesse, sarebbe permesso a tutti il violarla: e così dove sarebbe essa la natura, e l'unità del matrimonio? E non respingiam noi lecitamente chi ci tenta per genio incarcerarci un braccio, o un piede? A questa ragione è ancor lecito a una putta la più processata respinger con forza, e con batiture chi contro sua voglia la sollecita a giacer seco. Pertanto A con siffatte reazioni addita bene il suo abborrimento al male; e tanto basta a porre in salvo il suo onore. Nondimeno Adriano Imperadore presso i Romani rescrisse dover si lasciare in libertà chi avesse ammazzato l'aggressore ingiusto della propria pudici-

 zia

zia, o de'suoi (1). Nè riprende S. Agostino sissatta legge, benchè soggiunga non indovinar la ragione, onde difenda di tali omicidj le donne così compresse, e i lor congionti. *Legem quidem non reprehendo, quæ tales permittit interfici; sed quo pacto istos defendam, qui interficiunt, non invenio* (2). La legge degli Ebrei era ancora più estesa di quella di Adriano, poichè permetteva a chiunque difendere fino al sangue dell'ingiusto aggressore l' oppressa donzella. Veggasi Seldeno (3). Tale era ancora la legge de' Wisigoti (4), e questo pure il sentimento di Platone (5). Egli è però da osservare, venendo al dubbio di S. Agostino, che la salute pubblica è dappiù della salute di un solo; il quale però è bene, che ceda alle ragioni del comune interesse. Questo è il sentimento unanime di tutti i Filosofi i più cordati, e la base delle civili sanzioni. Or non è egli vero, che le acquisite non necessarie cedono in dignità

(1) *L.* 1. §. 4. *ad l. Cornel. de Sicar.*
(2) *Lib. I. de lib. artibrio. c.* 5.
(3) *Lib. IV. cap.* 3.
(4) *Lib. III. tit. Cap. 6. Const.*
(5) *De LL. lib. IX.*

tà alle ingenite? Eppure vi sono leggi, che puniscono di morte i ladri abituati (1). Anzi il Rè Carlo di Angiò (2), e l'Imperador Federigo (3) punirono di morte chi avesse rubato docati sei di nostra moneta, o poco più. La gran turba de' ladri, che inquietavano il mondo in que' tempi, dovette essere di una ragione sofficiente a somiglianti costituzioni. Così la debilezza del sesso donnesco, e la voglia sfrenata degli uomini ardimentosi potrebbero ridurre una città intera in lupanare. Poichè è vero, che l' onor della pudicizia verginale, o maritale, o vedovile non è da portarsi a sì alto grado d' ammazzare chi violentemente lo insulta (§. prec.); ma non è però cosa da nulla, se ha tanta parte alla santità dal matrimonio, e al ben essere della prole; e con ragione s' assegna all' onore un luogo medio tra la vita, e la roba. Laonde se per questa roba in alcune critiche emergenze possono essere ragionevoli, ed è da dirsi, che un tempo lo

(1) *L. Capitalium §. grassatores ff. de pæn.*
(2) *Cap. ad hoc .*
(3) *L. 2. feudor. tit. 27. de pac. tenend.*

lo furono le mentovate sanzioni, perchè non sarà provvida quella legge, condanni alla testa questi sfrontati in caso di una comune, e scorretta licenza? Ma per l' irruenza dell' uomo al prurito della sua carne, e per la fiacchezza della donna questo caso è da temersi in ogni tempo: e non si appartiene, che alla legge prevenire questi infami progressi: *Ille bene agit, quæ pia sunt, qui scit prius servare, quæ justa sunt*, dice S. Gregorio (1). Per me non oserei mai, e non so, se alcuno oserebbe condannare quel Podestà, che trovatosi a caso a un ingiusto aggressore della pudizia di una donna onesta, e nell'atto, che la forza, lo condanni sul fatto ad esempio altrui alla forca, senza intertenersi colla legge Giulia alla interdizione dell'acqua, e del fuoco (2), poichè alla donna sopratutto è naturale covrire le sue benchè involontarie infamie; onde andrebbero semper impuniti questi aggressori degni di tutto il rigor delle leggi. Or chi queste condannerà, se lasciano alle donne assalite la cura, se le vien destro, di punirli di quella morte

(1) *Lib. I. Moral.*
(2) *L. 10. §. ult. ff. ad leg. Jul. de vi publ.*

te, alla quale esse leggi li condannerebbero, se venisse a notizia il lor delitto? o se lasciano d'inquirere contro tali donne, che così si diportano; sia che riconoscano in esse tante ministre della giustizia, sia che compassionano al lor giusto dolore, e alla elasticità della natura umana agli atroci affronti; come compassionarono esse leggi nella Grecia per testimonianza di Lisia (1), e di Libanio (2) al dolore di quel pover uomo, che trovava in atto colla sua moglie, e anche colla sua concubina (secondo il pensar di que' tempi), o colla madre, o colla sorella, o figlia il drudo indegno, e lasciavanlo impunito, se lo ammazzava. La donna dunque, se è assalita, ove essa viva in luogo, dove non ispesseggiano queste enormità, non dovrà essa in buona coscienza, benchè le venga fatto, ammazzar l'aggressore, e togliere a lui il tempo alla penitenza, potrebbe dire un Teologo, e benchè sia essa al rischio di consentire al male. Il mezzo a sottrarsene è la santa preghiera, non l'omicidio.

(1) *Orat. I. pro cœde Erathostenis.*
(2) *Declam.* 25. 33. 34. 35.

dio. Benchè, com'è detto, possa il Magistrato, di cui è prevenire olteriori sciagure, in questa parte, sì facili condannarlo alla forca. *Non est singulis concedendum, quod per Magistratum publicæ fieri possit* (1). Ma dove questo delitto fosse la galanteria de' libertini, concedo io bene anche in lor coscienza usar ferro, e fuoco contro di loro. Esse concorrono, e lo devono, co' ministri della giustizia alla pubblica tranquillità. Vero è che alla donna sopratutto conviene il religioso costume, e 'l portamento il più onesto. All' uomo sempre veritiero varrà la sua parola in luogo di giuramento, senza esser egli altrimenti costretto a darlo, come si usò con Senocrate; e come c'insinua nostro Sig. Gesu-Cristo (2); e alla donna il suo modesto, e rigido contegno, e sempre costante varrà di scudo adamantino contro la lubrica sfrenatezza degli uomini: *ut is, qui ex adverso est, vereatur* (3).

PRO-

(1) *Regula jur.* 136.
(2) *Jdc.* 5. 12.
(3) *Tit.* 2.

PROBLEMA VIII.

358. Dato, che B moglie o marito siesi reso inquieta così, che omai sia insoffribile ad A marito o moglie, e dato, che A cerchi di separarsi, trovar la legge.

SOLUZIONE.

Gli oggetti sono il marito, e la moglie; i mezzi separarsi, e non separarsi, il primo di posizione, poichè importa un atto contrario a quello, onde questi si unirono, il secondo di omissione: ma di classe diversa. Da un lato nell' ordine della carità A è prima del suo prossimo (§. 175.), e sopratutto dall' altro lato le ingenite proprietà dell' uomo sono da più delle sue acquisite non necessarie (§. 335.): nè può negarsi, che B non sia per A una delle sue acquisite, poichè non lo costituisce; nè propriamente l' integra; e un' acquisita almeno per qualche tempo all'uomo non necessaria. E se B è una cervellina, e di perverso umore, sicchè A non vi possa aver mai pace, la lor comune società, e contubernio riescirebbe ad A mol-

molto nocivo, e ferale, e un nemico delle sue ingenite proprietà. Laonde il mezzo di posizione, cioè il separarsi, che queste proprietà garantisce, e da più dell'altro mezzo di omissione in questo caso, che favorisce il mal talento di B, cui B. è tenuta a frenare. Dico cader la legge sul mezzo di posizione.

La dimostrazione è chiara per le cose ridette.

AVVERTIMENTO.

359. Questa presente soluzione è così propria, che ci è lecito anche osare contro una delle nostre ingenite meno principali a salvare le altre. Così possiamo anzi dobbiamo sdradicarci un dente guasto, che troppo ci addolora, un braccio gangrenato, che minaccia il resto. Questo è l'economia del minimo de' mali. Ver' è, che 'l mal talento, e la morosità di B non deve assolutamente misurarsi dal sentimento di A, che potrebbe esser costui di un genio troppo sensibile, e nauseante. L'accusa, che questi farebbe sugli andamenti di B, arguirebbe anzicchè realità di cose una vivacità, e impazienza della

della sua fantasia; la quale non potrebbe mai spogliar B de' veri suoi dritti. Si rende insoffribile uno de' Conjugi, che più spesso è l' uomo, e porge all' altra giusta ragione a divertire, se egli è crudele, e furioso, o se è un paccatore scelerato, onde all' altra il coabitarvi riescirebbe di evidente ripentaglio al suo corpo, o alla sua anima. Ma non è lecito il divorzio in ogn' altro caso, che nissuno di questi pericoli seco meno (1). E quì si avverta, che siffatti divorzj sono una pena medicinale, purchè non sia per adulterio. Quindi siccome l' innocente può, e deve servirsene, ove si spera sopratutto, che possa l' altro emendarsi; così cessato il pericolo, e ravveduto il reo deve la moglie ritornare al marito. *Cessante necessitate, illud quoque cessat, quod pro necessitate factum est* (2). E in ogni caso sempre è miglior consiglio, che la donna risechi di quando in quando de' suoi dritti, e sopporti quanto può essa in grazia del marito, e della pace.

PRO-

(1) *Cap. 2. de divort.*
(2) *Cap. Ordinationes 9. q. 1.*

360. Dato, che A marito, o moglie siesi per causa di adulterio diviso di letto, e anche di abitazione da B moglie, o marito; e dato, che A voglia passare ad altre nozze vivente B, trovar la legge.

SOLUZIONE.

Seguendo l'idea della uguaglianza degli uomini, e delle donne in quanto al numero (§. 278.), siccome fa torto al resto degli uomini chi per una poligamia simultanea più mogli impalma in una volta, così chi di genio irrequieto, e nauseoso lascia una moglie per pigliarne un altra, per nuovamente lasciar questa, e passare ad altro imeneo; come se le donne non fossero esseri ragionevoli destinate al gran fine di propagar la specie, ma cosa esposta a mercato alla umana insazietà, e già il facevano gli Assirj (1), e i Traci (2). Che nel primo ca-

(1) *Ælian. V. Histor.*
(2) *Solin. Cap.* 15.

caso della poligamia a taluni si lascia la dura necessità di non potersi sposare, che una moglie, a tali altri la più dura di non potere eleggere, e ad altri ancor la durissima di non averne pur una; e nel secondo caso con maggiore ingiustizia si può indurre crudelmente un uomo a non poter torsi in moglie, che l'altrui rifiuto, ove altri abbia il piacere di sposarsi seguentemente due, o tre vergini &c. la qual soddisfazione è da mettersi ragionevolmente a conto. Presso gl' Indi le primizie di questa natura sono de' sacerdoti, e nell'isola del Zeilan sono de' genitori delle spose per una legge, che quantunque nefanda, ci disegna nondimeno la stima, che si fa quivi di questi frutti primieri, siccome in tutte quasi le altre Regioni del mondo, e con ragione. Pertanto A vuole ridurre gli uomini a questa necessità per l'adulterio di sua moglie, come se fosse lecito per la colpa di uno farne sentire agli altri innocenti il gastigo: il quale sensibile è certamente a tutti, qualora questo divorzio è a tutti generalmente permesso, com'è chiaro. Se B ha mancato alla data fede maritale, sia tutta sua la pena, che esser non po-

 ten-

tendo di morte (§. 304.), e dall' altro lato ripugnando alla natura passare a nuove nozze vivendo la prima sposa (§. 265.), sarà detta pena un divorzio perpetuo di talamo, e anche di abitazione. Questa mortificazione riduce la donna al suo buon senno; e'l natural desio di procreare, che è più vivo nell' uomo, lo riduce al perdono, e all' unione. E perciò si vede, che 'l divorzio totale anche inquanto al vincolo del matrimonio conferma la detta alienazione di animo, e divisione: vale a dire, che essendo un principio dissolvente l' unità dell' amore (§. 304.) è contro ogni legge della natura. E che si farà egli della prole già nata? Non si sa, che sia del padre, e della madre educarla, compatirla, soccorrerla? E si può domandare, come tratterà l' altra moglie i figli di A. Era un bel pezzo di studiata Filosofia quella, che si praticava nel regno di Siam, e nell' Isola di Zeilano; che in quello fatto il fatal divorzio si dividevano i figli de' conjugi, che divertivano, e passavano ad altre nozze in guisa, che 'l padre aveva i figli di numero paro, il secondo, il quarto, il sesto &c. e la madre i figli del

del caffo numero, il primo, il terzo, il quinto &c. (1): e in questa Isola di Zeilano i maschi erano del marito, le femmine della moglie (2). Questo pensare stravagante rendeva miseri i figli, che rimanevano in man del padre, e più miseri que', che seco portava ad altra casa la madre. Laonde nel presente problema tralasciando ogn'altra ragione, essendo gli oggetti A da una parte; e i suoi figli, e la moglie col resto degli uomini non casati dall'altra; i mezzi rimaritarsi, o nò dopo il divorzio vivendo B, e quello di ordine inferiore a questo, che è garante l'uguaglianza degli uomini, e de' loro dritti, e garante i dritti de' figli alla educazion passiva de' genitori, e garante il dritto della moglie, che ha di riconciliarsi al marito, se vi ha al mondo legge di amore nemica di ogni vendetta, si vede chiaro non poter quì non prescriver la legge il mezzo di omissione.

La dimostrazione è chiara per le cose ridette.

(1) *Louberrius Par. 2. de Regno Siam c. 7. §. 12.*

(2) *Robert. Knox nelle relazioni di quest' Isola lib. III. Cap. VII.*

COROLLARIO I.

361. Dunque il matrimonio è un contratto indissolubile. Ma importa ancora l'unione di un sol uomo, con una sola donna (§. 267.). E perciò queste due sono le proprietà essenziali del matrimonio. Laonde nostro Sig. Gesucristo proibendo la poligamia simultanea, e 'l divorzio del vincolo nuziale non c'impose leggi novelle, o più perfette, ma ci ricordò le leggi della natura, e confermolle. E quindi non pure presso di noi cattolici, ma presso ogni setta, e nazione il matrimonio non può non esser di sua natura *unius cum una*, e indissolubile.

COROLLARIO II.

362. Dunque la sola morte è quella, che scioglie il vincolo maritale. *Mulier alligata est legi quanto tempore vir ejus vivit. Quod si dormierit vir ejus, liberata est, cui vult, nubat* (1). E così è vero, che Dio solo discioglie ciocchè congiunse. La nostra divina Religione ha

(1) I. Cor. 7.

ha ottenuta in sua grazia un privilegio dal suo Legislatore in persona di chi l' abbraccia. Se una moglie pagana (il qual caso è più facile ad avvenire) passata nel grembo della nostra Chiesa il suo pagano marito ricusa di seco vivere, o non lo vuole senza la contumelia del creatore, cioè senza il pericolo della sovversione di quella, o senza il disprezzo di essa Religione, e del suo Divino Autore, può quella lasciarlo via, e rimaritarsi. *Quod si infidelis discedit, discedat, non enim servituti subjectus est frater, aut soror hujusmodi* (1). Oltrecchè qual mai legge potrà castigare una santa risoluzione. E certamente un castigo barbaro per questa moglie sarebbe il dover viver senza marito dopo un passaggio così glorioso dalla mensogna alla verità, se col primo non debba, e con un secondo non possa vivere. Sarà anzi il castigo del marito infedele, che per la sua perfidia non può aver l' onore di una moglie sì saggia. La rarità di questo caso non può atterrare quanto si è alla poligamia objettato. Un altro caso an-

 co-

(1) *I. Cor. 7. 15.*

cora può render lecito siffatto divorzio; vale a dire, se uno de' sposi nel primo bimestre dopo contratto il matrimonio, e non consumato entrasse in qualche Ordine Religioso approvato, e lo professasse solennemente (1): Sul quale argomento veggansi i Teologi. Fuori di questi tre casi non vi ha legge, che dispensi al vincolo del matrimonio.

AVVERTIMENTO.

363. Più cose possono opporsi alla soluzione del presente problema, le quali a dir vero la rischiarano anzi più, e la confermano, che l'abbattono. Si dice in primo luogo. Ogni contratto è tale di sua natura, che in seguito resta sciolto, se tale sarà la combinazion delle cose, che antecedentemente preveduta non si sarebbe dato luogo al contratto (§. 216.). Ma oltre che non si dà luogo a soluzion di contratto, se questa verge, come nel caso del matrimonio in danno altrui; si si può egli domandare qual cosa in detto contratto del matrimonio non si preve-

(1) *Trident. sess. 24. can. 6.*

vede, o prevederſi non può ? non altro al certo, che l'impotenza, e la ſproporzione degli organi naturali a procreare : e la ragione è, che ogn' uomo ſecondo l'ordinario corſo fiſico è potente, e ſono detti organi in proporzione. Ma non ſi sà il genio della donna capriccioſo, ſuperbo, incoſtante; o 'l genio dell'uomo furioſo, e crudo? E non ſi ſa la debilezza umana, che ſuol mancare alla fede ſpecialmente maritale ? l'uomo vede l' altrui donna, e la deſidera : e queſta di fantaſia più acceſa, e di natura più amoroſa cade più facilmente. Non ſi ſa, che nel connubio conjugale *cito data vileſcunt*, e la freguenza genera noja, e ſazietà ? Eppure l'uomo ha voluto divenir marito, e moglie la donna colla ſcienza di tutto queſto. Come dunque ſi pretende la ſoluzion del contratto per un diſaſtro, che avviene? Diverta chi è innocente, perchè il reo ſi emendi ; e ſe lo ſtima, torni all'unione. Queſta pena maneggiata con giudizioſa economia dopo averne altre più legiere tentate, facendo l'anima del negozio, non ſi deve penſare ad altro. Il divorzio totale anche quanto al vincolo è una vendetta, che non può preſcri-

ſcriverſi dalla legge (§. 304.). II. Ci ſi mette ancor davanti la repubblica degli bruti animali, che non conoſcono indiſſolubilità di connubio. Queſto argomento è indegno, che cerca avvilire la dignità dell'uomo col paragone de' bruti. Non ſi legge di queſti, come dell'uomo, che fu prodotto ſolo colla ſua donna: nè i bruti abbiſognano di quella educazione, onde l'uomo abbiſogna: ed oltre a ciò è l'uomo per un fine molto più eminente per averſi totalmente a poſare, come i bruti, al ventre, e alla venere. Così la natura li reſtrinſe ciaſcuno alla ſua ſpecie non curando legarli agl' individui. III. Ultimamente ſi riccorre al fatto di tante Repubbliche bene ordinate, e che ſentivano del traſporro per le leggi, e per la Religione: tali ſono fralle altre la Greca, la Romana, e l'Ebrea. Fra quelle due pagane nazioni quaſi non ſi ſapeva il vincolo conjugale: ſicchè l'ordinario frutto del marrimonio era il repudio ſecondo una fraſe di Tertulliano (1). Oltrecchè vi era legge in Atene, onde ſi dichiarava infame, chi tuttavia ſi ri-

(1) *Adverſ. Gent. Cap. 6.*

riteneva la moglie colta in adulterio (1): anzi era comune l'opinione degli Stoici, che i figli nati si appartenessero più alla propria Patria, che a' loro rispettivi genitori (2); secondo la qual Filosofia smontava in vero notabilmente il matrimonio dall'altezza della sua dignità, poichè su di questa appunto fondò Licurgo per la sua Repubblica la legge sulla comunione delle mogli: e quindi più propriamente ne discese l'altra del divorzio. I Romani conquistatori de' Greci, e sempre ammiratori della loro dottrina, imitatori delle lor mode avevan per uso ad ogni terza parola colle lor mogli buttarle in faccia: *Conditione tua non utar* (3), *res tua tibi habeto* (4): che era un licenziar la moglie, e sciogliere il conjugio. Nè Augusto proibì il divorzio, se anch'egli nè usò, repudiando Scribonia per Livia moglie di Tiberio Nerone, ma solo impose moderazione alla soverchia licenza in questa parte (5). Nè ad imita-

(1) *Apud Demosthen in Nearam.*
(2) *Laert. in Zenone.*
(3) *L. 1. de Divortiis.*
(4) *L. 2. §. 1. de Divort.*
(5) *Suet. in August.*

tazione de' Greci (1) fu inibito alle Romane ancora divertire da' lor mariti: cosicchè il repudio non più faceva la menoma sensazione. *Numquid jam ulla (fœmina) repudio erubescit, postquam illustres quædam, ac nobiles fœminæ non Consulum numero, sed maritorum annos suos computant? Exeunt matrimonii causa, nubunt divortii*, disse Seneca (2). La causa di questo divorzio non soleva essere delle volte, che 'l solo mutuo dissenso, e sovente di uno de' conjugi. Si rimettevano le chiavi, e si cassavano le tavole del matrimonio. Ma che dirassi degli Ebrei, presso i quali era comune il repudio a un dipresso come le nozze? Mosè nel Deuteronomio (3) assegna anche la condotta, che debbia tenere un marito volendo repudiar la moglie: tanto era egli persuaso della giustizia di quest' atto. Per le quali cose tutte quante non appare, onde debbia essere indissolubile per legge di natura il legame conjugale senza fare empie, e cieche le nazioni più culte, e religiose, inclusivamente lo stesso Mosè. 364.

(1) *Plutarch. in Alcibiade.*
(2) *De Benef. lib.* 3. *Cap.* 16.
(3) *Cap.* 24. *v.* 1. 4.

364. Nè al certo per rispondere a questi fatti vi è molto da intertenerci su di Atene, e Roma, come ancora sulla Persia, sulla Turchia &c., che usano tanto spesso il divorzio. La pratica della Idolatria, e dell'Alcorano le spogliano di ogni dritto di vantar dritto di natura in ogni legge de' loro codici, in ogni rubrica de' loro Rituali. Il divorzio seconda il senso, e la libertà; e facilmente si segue, come si apprende il male, e in tutta la sua estensione. Non si dubitò in Roma dopo tante adottate assurdità di darsi anche a comodo, come per legge di Licurgo si praticava in Isparta (1), anche la propria moglie. Ne diè l'esempio fra gli altri Catone, che comodò Marcia sua moglie a Q. Ortenzio; e Bayle Pirronista gli stese un panegirico (2). E a Maometto uomo di macchine, e di condotta furono un bel ritrovato la poligamia, e 'l divorzio a trovar seguaci, e *credenti* alla sua *missione*. Laonde il fatto di tutti questi non inferma punto quanto abbiam noi di sopra dispu-

ta-

(1) *Xenoph. in Rep. Lacedam. & Plutarch. in ejus Vita.*

(2) *Contra Maimbourg. lett.* 27. §. 5.

tato sulla ingiustizia del divorzio. Dov' io osservo, che la gravità de' corpi, benchè sia stata mai sempre nota, nondimeno la gravità dell' aria v. g. e de' pianeti anch' essa fralle leggi della natura non si è scoverta, che a questi ultimi tempi; poichè nel primo caso è bastato sol l' occhio nudo, nell' altro caso vi è stato d' uopo del tubo Torricelliano, e de' cannocchiali; e vi ha voluto del tempo, benchè semplici, a ritrovarli. Così la legge della Monogamia, onde l' ingiustizia della Poligamia, e del totale divorzio in quanto al vincolo, è naturale quanto ogn' altra legge della natura, ma non è essa di prima ispezione; nè basta a rilevarla, senza rintracciarne l'economia, una secca specolazione. Sua economia è fare il numero degli uomini a un dipresso uguale a quello delle donne, e limitare le forze morali del loro cuore, e le fisiche delle lor membra, come altrove ampiamente si è detto. La quale economia dato ancora, che si fosse a que' tempi osservata, non si fè mai colla vista al suo fine, o si riguardò come poco, o nulla interessante; poichè non rileviamo da' libri, e dalla legislazione antica aversi

a-

avuto a conto sulla natura, e norma del matrimonio. Il senso, quel gran seduttore, dovè magagnare le più belle specolazioni a questa parte, se mai facevansi, e la pratica de' Principi dovè autenticare, e assodare, se non anche piantare la comune opinione. Poichè ecco gli Egizj si sposarono alle sorelle, poichè Tolomeo per non esser vituperato, che sposavasi alla sorella sua, che tanto amava, a tutti come lecito il permise (1). Gl' Imperadori vollero lecito il matrimonio colla figlia del fratello, poichè Claudio Cesare amava tanto Agrippina, e se la sposò (2): Valentiniano permise sposarsi a due, poichè dopo Senerzia sua moglie volle sposarsi alla sua amata Giustina (3). Per le quali cose stà egli bene la cultura, e la saviezza delle antiche Nazioni anchè sulle leggi morali con una profonda cecità a questa parte del divorzio, e della poligamia di più difficile indagine, e di pratica più difficile. Ma si è ricorso alla scrittura per tro-

(1) *Justin. lib.* 14. *Pausan. in Atticis. Herodian. lib.* 1.

(2) *Sveton. in vita illius cap.* 7. *Cornel. Tac. lib.* 12.

(3) *Paul. Diac. in vita Valentis ipsius Valentiniani filius.*

trovare un divino beneplacito a favor della poligamia. Si è detto avere Iddio comandato ad Abramo di ubbidire per ogni cosa a Sara sua moglie; *Omnia, quæ dixerit tibi Sara, audi vocem ejus* (1): Ma Sara gli disse: *Ingredere ad Ancillam meam*. Dunque per ordine di Dio prese la seconda moglie Abramo vivente Sara. A questa ragione noi troveremo anche il Manicheismo nella Scrittura. Il comando, che diede Iddio ad Abramo riguardava il bando, che dar doveva egli dalla sua casa ad istanza di Sara ad Agar, ed Ismaele: *Ejice Ancillam hanc, & filium ejus ... Cui dixit Deus: Non tibi videatur asperum super puero, & super Ancilla tua: omnia, quæ &c.* Ma le parole di Sara *Ingredere ad Ancillam meam &c.* si riportano a un tempo anteriore prima di nascere Ismaele, anzi prima del Conjugio di Abramo con Agar: di fatti si leggono nel Cap. XVI. del Genesi. Dunque le parole di Sara: *Ingredere ad Ancillam meam* non furono d' ispirazione divina, come le altre: *Ejice Ancillam hanc, & filium ejus*, per

(1) *Gen.* 21. *v.* 12.

per le quali disse Iddio ad Abramo: *Omnia, quæ dixerit tibi Sara, audi vocem ejus*. Ma si rinforza l' argomento colle parole desunte dallo stesso: Cap. XVI. v. 2. del Genesi. Quivi si legge: *Dixit (Sara) marito suo: Ecce conclusit me Dominus, ne parerem: ingredere ad Ancillam meam, si forte saltem ex illa suscipiam filios*. Qui si vede non avervi potuto aver luogo la voce *forte*, se avesse parlato Sara per ispirazione di Dio; e tanto meno avrebbe detto: *Ecce conlusit me Dominus, ne parerem*, dovendo divenir dopo madre d' Isacco. Laonde non vi fu precetto divino sulla poligamia, e noi lo abbiamo altrove per altre ragioni a lungo rilevato. E si ricorre finalmente per autenticare il divorzio alla pratica degli Ebrei, nè diffidiamo risponderci a competenza.

365. E primamente ancor prima della legge erano in uso come la poligamia presso gli Ebrei, così il divorzio: ma n' erano molto rari gli esempj, nè dati senza la più alta cagione. Abramo non mandò via Agar, che dapoichè si rese in-

insoffribile co' suoi portamenti; e soffrì pazientemente la sterilità di Sara senza altrimenti divertir da lei, e in un tempo, in cui si sapeva dover nascer da un uomo, e da una donna il futuro Messia. E' ne meritò a ragione le lodi da Malachia (1). I Rabbini dicono di Davide, che volendo aggiugnere alle 18. mogli, che aveva, la decimanona, cioè Abisag Sunamitide, gli fu rispoto, che 18., non 19. glie ne accordava la legge; e che gli bisognava onninamente divertire da una delle 18. per dar luogo ad Abisag. Essi ci fanno sapere, che non piacque al Rè questa consulta, e collegò Abisag al ruolo delle sue concubine, o delle sue mogli di ordine inferiore. Quello, che è certo, è, che Davide non ripudiò le mogli profanate dall'incestuoso Assalonne: e si contentò tenerle nella sua regia perpetuamente rinchiuse (2). Son degne di esser lette le parole di Salomone (3), onde distorna gli uomini dal divorzio specialmente della prima moglie, che la Bib-

(1) *Cap.* 2. *ver.* 15.
(2) 2. *Reg.* 20. 3.
(3) *Prov.* 5. *v.* 18. *& seqq.*

Bibbia chiama *uxorem adolescentiæ*, *uxorem pubertatis*: volendoci così, come io credo insegnare che colla prima moglie è il vero vincolo del matrimonio, colle altre imaginario: nè sono perciò vere mogli; nè la poligamia è ne' veri dritti della natura. Bisogna dire, che 'l divorzio a' tempi di Mosè andavasi mettendo in moda, se egli nel suo Deuteronomio lo va castigando di alcune clausole. Vuole I. che intervenga al divorzio un ragionevol motivo: *Si acceperit homo uxorem*, *& non invenerit gratiam ante oculos ejus*: e spiega questa noja del marito, che non deve derivarsi dal suo umore, come forse n'era qualche esempio a suo tempo, ma dalla moglie; *propter aliquam fæditatem*. II. vuole inoltre, che questi le scriva la Cedola del repudio. Su di che osserva S. Agostino: *Libellus quoque repudii præcipitur*; *ut in diffidium animus præceps libelli subscriptione refractus absisteret*; *&*, *quid mali esset uxorem dimittere*, *cogitaret* (1), e altrove: *Iracundiam temerariam projicientis uxorem*, *libelli cogitatio*

 tem-

(1) *Lib. de Bon. Conjug.*

temperabit (1). E quì avverte (2), che questa cedola doveva essere stesa da' pubblici Notaj, il cui officio era esaminare le ragioni del divorzio, che trovate inferme non stendevano la scrittura, e s' industriavano rappacificare i conjugi alienati. E' facile quindi a vedere, come da altri contesti paralleli del Pentateuco, in qual concetto Mosè aveva il divorzio, e se ci venne di buona voglia a scriver quelle parole: *dimittet eam de domo sua* (3). Certa cosa è, che i più Saggi, e i più religiosi fra' Giudei non usarono mai il divorzio: noi lo sappiamo da' medesimi Rabbini per altro indulgentissimi di questa licenza; e sappiamo le continue lagnanze, e rimproveri, che i Profeti facevano a questo popolo, come i Satirici facevanli a' Gentili, sebbene diversamente animati: e come sotto l' idea del divorzio ne andavano perseguitando la causa, cioè l' idolatria, la perfidia, l' incontinenza degli Israeliti (4). Ed ecco come la gente culta di questo popolo la pensava sul divorzio.

366.

(1) *De serm. Dom. in monte c.* 14.
(2) *Lib.* 39. *contra Faust. Cap.* 26.
(3) *Deut.* 24. 4.
(4) *Ezech.* 44. 22.

366. Ne' tempi baſſi della Repubblica corrotti, e ſcorretti ſempre più i coſtumi, e replicati ſenza numero i divorzj; e premendo pure a' Rabbini; che v'intercedeſſe l'autorità di Mosè, cominciò queſta gente, che non mai tropp' alto inteſe, a filoſofare ſulla citata cauſale del Deut. (1): *Propter aliquam fœditatem*. E come vi foſſe ſtato chi l'aveſſe inteſa ſecondo la lettera ebrea: *propter aliquam nuditatem*; che nella Scrittura appella immondezza, e coſa contraria alla caſtità ſecondo quel del Levitico: *Turpitudinem matris tuæ non diſcoperies* (2); non vi mancò pure, e furono degli uomini accreditati, che diſtraſſero il teſto: *Propter aliquid*, *ſeu propter fœditatem*, laſciando così le parole antecedenti del medeſimo teſto: *& non invenerit gratiam ante oculos ejus*; contro l'intenzion di Mosè, in tutta la loro ampiezza. Secondo queſt' altra lettura, la quale fu avidamente abbracciata, qualunque cagione reale, o capricciosa di un marito baſtava a fare repudiar la moglie. La qual differenza di o-

Ss 2 pi-

(1) *Cap.* 24. *v.* 1.
(2) 18. 7.

pinione diè certamente luogo a quella domanda fatta a Gesucristo: *Si licet hominis dimittere uxorem suam quacumque ex causa* (1)? quasi la coscienza li rimordesse. Così il divorzio regnò a bacchetta presso i Giudei egualmente, che presso i Greci, e i Romani, e fu del tutto misera la condizion delle donne.

Si verum excutias, facies, non uxor amatur.
Tres rugæ subeant, & se cutis arida laxet,
Fiant obscuri dentes, oculique minores;
Collige sarcinulas, dicet Libertus, & exi (2).

E delle volte vi bastava anche presso gli Ebrei il solo genio di divertir dalla moglie (3). Benchè le donne pur si scossero a tanta ingiustizia, e cominciarono esse parimente a ripudiare i mariti. La legge il proibiva, poichè presso gli Orientali le donne non si avevano in nissun conto, e si riguardavano come porzione del dominio del marito: laddove pres-

(1) *Matt.* 18. 3.
(2) *Juven. Sat. VI. vers.* 143. & *seqq.*
(3) *Joseph. in ejus vita.*

presso i Greci, e i Romani le mogli avevano, come i mariti, egual dritto al divorzio. Ma Salome, la figlia di Erode il Grande, ruppe, o sormontò le odiose barriere, e con esempio inudito a tutta l'antichità, dice l'Istorico Ebreo (1), ripudiò Castobaro Prefetto dell'Iduméa, e di Gaza. In seguito, come accade, Erodiade, di cui parla il Vangelo (2), ripudiò Filippo suo sposo (3); e lo stesso Istorico Giosesso fu ripudiato dalla sua moglie &c.. E forse è vero, che questa enormità de' Giudei ebbe nell'animo nostro Signore, qualora legislò: *Si uxor dimiserit virum suum, & alteri nupserit, mœchatur* (4). Si vede da tutto ciò, che l'argomento desunto dalla Giudaica Polizia a favor del divorzio può avere, quasi non dissi, l'istessa forza, che l'altro desunto dalli stabilimenti Greci, e Romani, poichè fu sempre sofferto, nè mai approvato dagli uomini cordati, e le leggi mosaiche sono condizionate: Se un marito vuol divertire dalla sua moglie, usi

(1) *Antiq. lib.* 15. *cap.* 11.
(2) *Mar.* 6. 17.
(3) *Jos. Antiq. lib.* 18. *c.* 7.
(4) *Mar.* 11. 22.

usi siffatta economia, ma non vi fu legge, che l'obbligasse a divertire.

367. Difatti nostro Signor Gesucristo domandato da' Giudei, *si licet dimittere uxorem quacumque ex causa?* rispose: *Quid vobis praecepit Moyses*. Vale a dire; Ve ne ha dato egli alcun precetto Mosè? Risposero ingenuamente non aver essi intorno al divorzio alcun precetto, ma una nuda permissione. *Moyses permisit libellum repudii scribere* (1). A questa confessione rispose nostro Signore, che Mosè l'aveva fatto per la durezza del loro cuore, e secondo l'economia del minimo de' mali. *Ab initio autem non fuit sic*, e si riporta egregiamente al matrimonio di Adamo (§. 281.). L'aver avuta il primo nostro Padre una moglie, e l'essersi sempre intesa la legge proibitiva le nozze de' Consanguinei in linea retta (§. 274.), restò egli inabilitato come alla poligamia, così a questo divorzio. Qual' altra moglie aver poteva assiem con Eva, o in luogo di Eva, se tutti erano suoi figli? Che se vi ha legge in natura, che autentica il detto divorzio, sarebbe stata molto deteriore

la

(1) *Matth.* 19. 8.

la condizion di Adamo, cui negò, crudelmente la natura ciocchè a' suoi posteri largamente concesse. Il divorzio non fu, che un attentato irregolare contr' ogni dritto, come la poligamia. Questa in persona di Lamec si riguardò con disdegno, e con disdegno il primo, che divertì: che presso gli ebrei esser dovette molto più antico di Abramo; e fu il primo presso i Romani Spurio Carvilio Ruga l' anno 511. secondo Aulo Gellio (1), o l'anno 520. secondo Valerio Massimo (2) dalla fondazion di Roma. Ma piacque l' una, e l'altra risorsa, e pigliò tanta forza in poco d' ora, che Mosè, parlando degli Ebrei, si vide nella necessità di lasciar correre per testimonianza medesima di G. C., prescrivendo solo alcune regole a temperarne alquanto l'impeto, e perchè non ne fosse avvenuto di peggio. Del rimanente, io son sicuro, che l' incarnata Sapienza non avrebbe altrimenti risposto a' Giudei se stato fosse domandato da costoro sulla natura, e legittimità della poligamia: tan-

(1) *L. 16. Cap. ultim.*
(2) *Lib. 2. Cap. 1.*

tanto questa, e 'l divorzio marciano di pari passo, e s'inferiscono a vicenda. La poligamia induce la parzialità del marito verso le sue mogli, come usò Giacobbe colla sua Rachele; e quindi la gelosia, l'odio, e le risse di queste; onde il divorzio. Gli Antidiluviani, eccetto Lamec, fur tutti monogami. Dopo il diluvio la poligamia piacque, e si tirò dietro il divorzio. Similmente il divorzio non fissa gli animi de' sposi all'amore: quindi son facili i tradimenti, e finisce colla repubblica di Platone, come fu in Roma sul fatto di Catone, e in Isparta colle leggi di Licurgo. Ma siffatta repubblica non differisce in fondo dalla poligamia. Onde o entrambi saran leciti per dritto di natura, o entrambi vietati. Ma come sarà lecita la poligamia (§. 276.)? E quindi si vede l'ingiustizia del divorzio. Quanto poi alla permission del divorzio fattane da Mosè risponde S. Tommaso (1), che *permittere* delle volte nelle scritture *dicitur id, quod malum quidem est, sed lege non punitur.* Il che non può mai giustificare il divorzio.

(1) 4. *dist.* 33. *q.* 2. *a.* 2.

zio. E se Gesucristo medesimo il chiama precetto, *præceptum istud*, lo intese solo per quella parte, come convengono gl' Interpreti, che riguardava le ragioni del divorzio: e, come io credo, per quelle leggi mosaiche, le quali riguardano il modo di eseguirlo.

368. Or esso Cristo Signor nostro essendosi riportato al matrimonio di Adamo conchiuse con un episonema il suo sensatissimo ragionamento. *Quod Deus conjunxit, homo non separet* (1): termini generali, che non ammettono eccezion veruna. E segue a parlare colla medesima generalità (2): *Quicumque dimiserit uxorem suam, & aliam duxerit, adulterium committit super eam. Et si uxor dimiserit virum suum, & alii nupserit, mæchatur*. E in S. Luca (3): *Omnis, qui dimittit uxorem suam, & alteram ducit, mæchatur: & qui dimissam viro ducit mœchatur*. Con queste parole così chiare, e precise richiamò nostro Signore a' primevi suoi dritti, e alla nativa sua indissolubilità il matrimonio. S. Pao-

(1) *Marc.* 10. 9.
(2) *Ver.* 2.
(3) 16. 18.

Paolo fa eco al suo Maestro : *Iis , qui matrimonio juncti sunt, præcipio non ego, sed Dominus, uxorem a viro non discedere : quod si discesserit , manere innuptam , aut viro suo reconciliari* (1) . E più sotto (2) : *Mulier alligata est legi quanto tempore vir ejus vivit*. E altrove (3). *Igitur vivente viro vocabitur adultera, si fuerit cum alio viro : si autem mortuus fuerit vir ejus , liberata est a lege viri, ut non sit adultera, si fuerit cum alio viro. Hæe verba Apostoli* , dice S. Agostino (4) , *toties repetita , toties inculcata vera sunt, viva sunt, sana sunt, plana sunt. Nullius viri posterioris mulier uxor esse incipit, nisi prioris esse desierit. Esse autem desinet uxor prioris, si moriatur vir ejus, non si fornicetur.*

369. Nondimeno vi ha una sentenza di Gesucristo medesimo, che per l'ambiguo suo senso è stata di occasione a' meno intelligenti, o a libertini d' interpretarla a modo loro. Nostro Signore adunque interrogato da' Farisei, *an liceret homini dimittere uxorem suam quacumque* ex

(1) 1. *Cor.* 7. *v.* 10.
(2) *Ver.* 39.
(3) *Rom.* 7. *v.* 3.
(4) *Lib.* 2. *de adulterin. Conjugiis Cap.* 5.

ex causa; rispose (1): *Quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, & aliam duxerit, mæchatur*. Con che egli insinuò chiaramente, dice Grozio, che ove la fornicazione dà causa al divorzio, si scioglie il vincolo nuziale, e vivendo ancora una de' conjugi si può passare dall'altro a nuove nozze. E facendosi questo dotto Protestante del sentimento di Origene (2) non riconosce propriamente in quelle parole, *nisi ob fornicationem*, una eccezion precisa, e stretta dalla legge di non divertire, ma anzi un esempio de' casi, per cui il divorzio è permesso, esempio più ovvio, e più sensibile. Laonde inchiude in questo esempio quello di una moglie, che abbia voluto propinar veleno al marito, o che abbia ammazzato i comuni figli &c. in in forza dell'equità naturale; e lecitamente, e' sostiene, in questi casi ancora, e in altri consimili si diverte, e si passa ad altre nozze: benchè non sembra, che veramente approvi Origene questo passaggio; e riferendolo permesso da alcuni Ve-

(1) *Matt.* 19. 9.
(2) *Hom. in Matth.*

Vescovi dell' età sua lo dice esser *contro la legge* della Scrittura. I Greci Imperadori Teodosio, e Giustiniano specialmente per l'adulterio stabilirono per legge potersi repudiar la moglie, e sposarne un'altra. Ma il Grisostomo vi ripugnò sempre (1): similmente il Nazianzeno, Atenagora, Clemente Alessandrino, e altri, chi più, chi meno chiaramente. Nondimeno si può dir con ragione, che per queste leggi civili si roborò la corrotta pratica de' Greci, e la debilezza de' loro Vescovi a riluttar contro de' Principi le fece mettere sì alte radici, che è d'augurarsi il loro ravvedimento, ma poco da sperarsi.

370. I Latini sono stati più aderenti al domma della indissolubilità del matrimonio vivente uno de' conjugi. Non che a' tempi di S. Agostino non ne fosse intricata la questione, come egli stesso lo attesta (2); ma egli la situò in tal punto di veduta, munì l'opinione della indissolubilità con tante scritture, e ragioni,

(1) *Hom. in illud Apost.* 1. *Cor.* 7. *Mulier alligata est legi &c.*

(2) *Lib. de fide, & Operibus Cap.* 19.

ni, che vi si poteva fino a quel tempo impegnare un anima ragionevole (1). Tertulliano (2), S. Ambrogio (3) S. Girolamo (4) sostengono la tesi medesima; e similmente la Chiesa Affricana nel Concilio Milevitano (5), la Chiesa Gallicana ne' Concilii Arelarense I. (6), Parigino IV. (7), di Soisons (8), di Nantes (9), Brituricese (10), la Chiesa Ispana nel Concilio Illiberitano (11), la Chiesa di Aquileja nel Concilio di Forlì (12); così le chiese Germanica, Anglicana, e Romana (13), e finalmente il Tridentino (14). Che sebbene il canone soffrì qualche modificazione ad istanza degli Oratori Veneti per le Isole greche soggette a quel Do-

(1) *De adulterinis Conjug. ad Pollentium*.
(2) *Lib.* 4. *cont. Marcion. cap.* 34.
(3) *Cap.* 16. *in Luc.*
(4) *Ep. ad Ocean.* 84. *alias* 30.
(5) *Can.* 17.
(6) *Can.* 10.
(7) *Lib.* 3. *c.* 2.
(8) *Can.* 9.
(9) *Can.* 12.
(10) *Can.* 6.
(11) *Can.* 9.
(12) *Cap.* 10.
(13) *Can.* 48. *Apostol.*
(14) *Sess.* 24. *Can.* 7.

Dominio Crete; Cipro, Zante &c., che scioglievano il matrimonio per causa di adulterio; come racconta Fra Paolo (1); fu tale però questa modificazione, che un saggio Discretore rileva chiaro la mente del Concilio in voler per domma di Fede la presente verità: e forse è vero, che, se ad Andrea Ceusta Vescovo di Liege fosse toccato tra' primi a parlare, si avrebbe tanti Padri tirati dietro, che sarebbe stata repulsa l'istanza de' mentovati Oratori (2).

371. Da tutte queste cose raccogliesi, che 'l nesso matrimoniale è indissolubile per dritto di natura, e per autorità di nostro Signor Gesucristo. E perciò quella clausola, *nisi ob fornicationem*, nel citato testo di S. Matteo (3), si è fatta generalmente dalla Chiesa cadere ad non ambidue i membri della proposizione, al *dimiserit*, e all'altro, *aliam duxerit*, astretta così dalla necessità de' contesti (§. 364.), e dalla tradizione apostolica. Cosicchè l'idea del Salvadore era, che 'l divorzio sen-

(1) *Ist. del Concil. Trid. lib.* 8.
(2) *Pall. lib.* 21. *Cap.* 4.
(3) *Cap.* 19.

senza lo scioglimento del contratto, o sia *quoad thorum* fosse permesso nel solo caso dell'adulterio; e in tal altro caso espresso nel Dritto (1); spiegando la Chiesa la mente del divino suo sposo, e talora anche è necessario, se indi si spera il ravvedimento della conjuge rea, o se tanto abbisogna per non sembrar connivente al suo peccato. *Qui tenet adulteram, stultus est, & insipiens* (2). Vero, è, che non è lecito anche in tal guisa divertire, se l'adulterio non fu colpevole, o se entrambi i sposi vi son caduti (3); se l'adultario fu perdonato *exercendo actum conjugalem* (4); o se il marito avesse esposta a mal uso la moglie (5).

AVVERTIMENTO II.

372. Ho inteso sovente da' libertini parlare sulla innocenza del concubinato, e della venere vaga, contro cui fu sì terribile Giustiniano; sul piede, che le donne cantoniere *sunt nullius*, e ço-

(1) *De divor.*
(2) *Prov.* 18. 22.
(3) *Ex c.* 4. *&* 5. *de divor.*
(4) *Cap. Si illic.* 23. *q.* 4.
(5) *Cap. de eo, qui cognovit &c.*

come terre demaniali a pubblico comodo. Se però ben si riflette, con queste queste donne nacquero insieme i loro mariti (§. 278.); nè perchè in appresso per mancanza di dote, che non è secondo la legge della natura, per malizia, o per altra cagione non han potuto divenire spose, perciò diventano cosa comune, e abbandonate a tutto il mondo. Il disordine, in cui ci troviamo (non si ripete mai, che non basti) non ci dà dritto di tirar l' ordine al senso nostro. Si vedrebber bene gli effetti di questa scostumatezza, se tutti gli uomini si casassero; che a taluni di questi toccherebbe la cantoniera. Ed oltre a ciò qual cosa più ovvia, che l'infecondità di queste donne di partito? Sono le cause della pregnezza la dovuta fabbrica, e disposizione delle parti genitali interne della femmina, e le conseguenti funzioni delle medesime. Laonde non dovendosi suppor vizio nell' organismo generativo di queste impudiche, e' si dovrà ricorrere alle dette funzioni non bene eseguite per intendere la loro ordinaria infecondità. Questo disordine può egli essere per eccesso, o per difetto. Le spesse concussioni

ni dell'utero per le mozioni veneree, non lasciano l'uovo tenersi molto tempo attaccato ad esso utero, poichè n'è lo stame una mucilagine, che lo abbraccia, e lo annette. Ma in processo di tempo il frequente concubito non più al solito destandole piacere, nè amor per veruno, l'utero non si commuove; come che sembri ancora debilitato, e lasso dagli assidui precedenti eretismi: le trombe falloppiane non si eriggono dal loro stato di flaccidità naturale: nè quindi la sementa, o l'aura sua si può smaltire percorrendo lung'esse al solito fino all'ovaja. In questo caso l'uovo non si anima nell'ovaja; nell'altro non si cova nell'utero: e quindi l'infecondità in conseguenza. Il che ci argomenta sempre più non esservi altro a procreare i figli, che'l matrimonio *unius cum una* (§. 108.). La vaga venere come una poligamia feminea assegna più uomini ad una donna, e questa manca alle forze di tanti; come la poligamia mascolina assegna più donne a un uomo solo, e manca questo nel soverchio esercizio. Ma nel primo caso patiscono ancora gli uomini in certo modo, almeno è sicura la lor gelosia; come nell'

 al-

altro caso patiscono le donne, che restano defrodate sensibilmente, ed è piucchè sicura la lor gelosia. Laonde nè l' una, nè l' altra possono esser giammai nell'ordine. Chi creò il mondo per questo ancora vi pose un uomo, e una donna, perchè sapeva la quantità delle lor forze meccaniche, e la capacità de' loro cuori. Non si potevano altrimenti, che col mezzo della monogamia proporzionare, e soddisfare. E' bisogna ascoltare il linguaggio della ragione, e non quello della concupiscenza. Nè perchè talora alcuna di queste donne prolifica, nel qual caso qual sarà la condizione, e l'educazione de' figli? nè perchè a nissuno adesso manca la vergine volendosi maritare cadrà a terra il fisico discorso, o le presenti circostanze daranno una eccezione alle leggi della natura. La legge è immutabile (§. 127.): alcun caso particolare da essa esorbitante non è capace arrestarla nel suo corso; e'l male per una trasgression di legge non è egli necessario per esserci, che dia fortemente sugli occhi di tutti, com'è quello di una guerra. Basta, che si veda da chi sa vedere, che forse col tempo si lascerà vedere da chiunque vede.

373.

373. Alla venere vaga è affine il concubinato odierno, e antico ancora; poichè può lo drudo disfarsi della sua amasia, e attaccarsi a un'altra, e quindi a un altra: e può viceversa l'amasia disgustarsi del drudo, e darsi in preda a un altro; e quindi a un altro. Nel primo caso abbiamo l'idea della poligamia maschile, nel secondo della feminea, che abbiamo già detestate. Nondimeno siffatto concubinato non è egli a confondersi con quell'altro praticato presso gli Ebrei, Greci, e sopratutto presso i Romani. S. Girolamo parlando di questi (1) ci dice: *Affectione maritali retinebant concubinas ad evitanda onera, & minuendas expensas*. Le mogli, che si dicevano Matrone, si dovevano mantenere con una proprietà, e decoro pari alle famiglie, onde uscivano, e dove entravano. Come delle volte nol comportava il valsente del marito, si tirava in casa una donna di un carattere più positivo, e inferiore, e spesso la toglieva dal lupanare. Quest'atto in sostanza era un vero matrimonio *unius cum una*. *Concubina uxorem imitatur*, osserva Giacopo Cujacio; *& ut uxorem uxori, ita concubinam uxo-*

 ja-

(1) *Epist. ad Ocennum*.

ri non licet superdicere (1): quindi era dalle leggi riputata non meno poligamia avere al tempo istesso moglie, e concubina, che due mogli insieme. Ma nel Concilio Toletano I. celebrato al fine dell' anno 400. sotto il Pontesicato di Anastasio I. nel Canone XVII. si legge così: *Is, qui non habet uxorem, & pro uxore Concubinam habet, a communione non repellatur; tantum, ut unius mulieris, aut uxoris, aut concubinæ (ut ei placuerit) sit conjunctione contentus*. Dunque tali congiunzioni esser dovevano anche insolubili vita durante il concubinario, o la concubina. Certamente S. Agostino sotto queste condizioni non dubita chiamarle connubio (2): e S. Tommaso (3): *Et cur id genus concubinæ non appellantur merito uxores, cum revera côram Deo uxorum loco fuerint?* Quindi le concubine si potevano querelar di adulterio (4). Ma S. Agostino s'inoltra, e a giustificar questi connubj vuole com'è il dovere (5), che i due *prolis generandæ*

(1) *Comm. l. unica C. de Connub.*
(2) *Lib. de Bono Conjugali c. 5.*
(3) 4. *senten. dist.* 33. *q.* 1. *n.* 3.
(4) *L. Jul. quasi uxor. l. si uxor ff. ad l. Jul. de adult.*
(5) *Ibid.*

nerationem non vitaverint; e riprova, che *nolint sibi nasci filios, vel etiam opere aliquo malo agant, ne nascantur*. E noi sappiamo al contrario, che i figli di queste concubine prima delle Costituzioni di Costantino, di Giustiniano, e di Lione il Filosofo avevano parte alla eredità paterna, come nati di giuste nozze, e come si praticava presso gli Ebrei (1). Onde la legge, che permetteva il concubinato, provvedendo a' figli nasciturì escludeva qualunque turpe condizione, che direttamente alla procreazione si opponeva, ed era tutta privativa di alcuni concubinarj ogni cattiva idea, che avessero concepita in questa parte, e quali trovati rei, come non potevano non esser puniti dal Magistrato; così non viziavano l'onestà universale del concubinato, che di niente mancava nel suo fondo per avvicinarsi al matrimonio. Quindi si chiamava *semimatrimonio*, come *semimoglie* la concubina; *viceconjux*, come si legge nell' exergo delle antiche iscrizioni: e quindi Eustazio (2). *Concubinæ no-*

(1) *Selden. de succession. ad l. Hebræor. c.* 3.
(2) *Iliad.* 9. *v.* 340.

nomen probrosum non erat. Le caratteristiche della moglie, e della concubina erano dunque tutte esterne al contratto. Consistevano queste specialmente nella solennità de' riti, che accompagnava il matrimonio, non il concubinato; nella costituzion della dote a segno, che questa sola trasmutava la concubina in moglie. *Quas (concubinas) ad ampliores (viri) evecti divitias, etiam uxorum non tantum nomine, & dignitate, sed etiam jure dignabantur* col mezzo della dote, che i loro mariti fatti ricchi solevano costituirle, dice S. Girolamo (1). Ancora ne' matrimonj, che si dicevano *usu*, era necessaria la protestazione *liberorum quærendorum causa* (2), e 'l concubinato era *in officium naturæ*, cosa poco onorevole, e come dice S. Agostino *propter incontinentiam, solius concubitus causa* (3). Onde una donna quinquagenaria poteva esser concubina, e non moglie. E di quì è ciocchè disse Paolo Giureconsulto, che la moglie, e la concubina dipendevano dal-

(1) *Ad Oceanum*.

(2) *Val. Max. VII. Hist. 7. & Varro apud Macr. I. Satur. 12.*

(3) *De Bono Conjugali c. 5.*

dalla sola destinazione dell'animo (1): e i PP. della chiesa riguardavano il concubinato con poco buon occhio, ed esortavano gli uomini a mutarlo in matrimonio, stato più degno, e perfetto, e in moglie la concubina, come fra gli altri segnalaronsi il Grisostomo (2), e S. Ambrogio (3); anzi il can. 16. di quelli, che diconsi Apostolici, niega poter esser del consorzio Sacerdotale chi ebbe la Concubina.

PROBLEMA X.

374. Dato, che A rubi una gioja a B; e quindi giocando con C la perda nel gioco, trovar la legge per la restituzione di quella.

SOLUZIONE.

Il gioco è un patto, onde il giocatore si obbliga a dare v. g. il suo danaro sotto condizione, se mai perde nel gio-

(1) *L. penul. ff. de Concubinis.*
(2) *Serm. de Concub. in princ.*
(3) *Lib. I. de Patriarch. c. 4., & 7. & Serm. de S. Joan. Bapt. num. 65.*

co, al socio che vince. Quindi primieramente due legittime conseguenze. I. Che questo danaro debba esser proprio del giocatore, potendo le persone disporre del proprio, non dell'altrui, sopra cui non han dritto veruno. II. Che 'l gioco debbia cadere sulle proprietà del second' ordine, poichè le assolutamente necessarie non sono per se stesse alienabili per ogni dritto di natura (§. 213.). Perciò si vede inerendo alla prima conseguenza, che A non mai può esporre a gioco la gemma, che ha rubata, non si appartenendo a lui il destino di quella; e quindi C vincitore non vi potrà mai acquistare alcun dritto; che come il potrebbe senza il consenso del suo legittimo padrone innocente? Laonde. A dovrà restituire a B la sua gemma, e render l'equivalente a C, essendo egli ad ambidue per due diversi titoli obbligato. E dovrà similmente C restituirla a B, se in mano sua perverrà quella. Ma se A non avrà l'equivalente da restituire a C? Dico doversi render onninamente la gioja a B.

DI-

DIMOSTRAZIONE.

L'obbligazione di A sulla gioja verso C è posteriore a quella, che ha verso B: conseguentemente è nulla. Locchè io doveva dimostrare.

AVVERTIMENTO.

375. Questo problema è simile a quel l'altro, onde A ladro avesse depositato in mano di C la gioja rubata; locchè saputosi da B suo diretto padrone la domanda a C. Quì da una parte sembra, che C non la debbia restituire per serbare la fedeltà al depositante A: e sembra dall'all'altra, che lo debbia, poichè *res clamat ad Dominum* in qualunque mano si rattrova. Ma onninamente star si deve per la seconda parte. La fedeltà è una virtù, che non deve perciò ella esser contraria alle altre, e sopratutto alla giustizia. Tutte sono nell' ordine, dove non v' ha contradizione, ma tutto proporzione. Laonde da una parte non deve A riportar premio del suo latrocinio, ma pena; dall'altra obbligandoci l' amore a serbare intatti i dritti de' nostri simi-

mili, come i nostri, deve rendersi alle preghiere di B, e restituirgli la gioja. Ma si dirà, parlando dell'esposto problema del gioco, nel caso, che C perde giocando con A, sarà egli tenuto a dare ciocchè si è convenuto. Dunque C deve dare, se perde, senza poter ricevere, se guadagna, contro la natura di ogni contratto. Al che brevemente rispondo esser C tenuto a dare, se perde, qualora A oltre la gemma ha anche l'equivalente di questa; poichè in tal caso dovendo A dare, se perde, sta egli bene, che C dia parimente, se perde: ed ecco l'uguaglianza. Ma se A non altro ha seco, che la gemma rubata, io non obbligherò certo C a rendere sua parte perdendo, poichè C non si sarebbe giammai seduto a gioco, se tanto saputo avesse, cioè la miseria, e la malizia di A, poichè nissuno mettesi in azzardo con tanto disvantaggio (§. 216.). Da una parte la malizia di A deve esser punita; dall'altra parte l'ignoranza di C sullo stato di A non darà mai a questi dritto di ripeter da C, vincendo, poichè i dritti non si fondano sulla ignoranza, ma sulla realità.

Ed

Ed ecco come s'intende, che C vincendo la gioja rubata debbiala sempre rendere al diretto padrone B; poichè o A è nel caso di rendere a C l'equivalente, e la gemma si deve a B; o non è A nel caso di render l'equivalente perdendo; e così C perdendo, tanto meno dovrà dare il suo. Provvedendo in tal maniera la legge alla indennità di C, può bene senza deluderlo prescrivere in ogni caso la restituzione della sua gioja a B.

COROLLARIO I.

376. Cadendo dunque il gioco sulle acquisite proprietà è facil raccogliere tutto ciò, che non è in nostra proprietà, sia perchè rubato, sia perchè depositato in nostra mano &c. non potersi esporre alla ventura sul tavoliere. Farebbe dunque male un padre di famiglia a giocarsi tutto il suo asse lasciando i proprj figli abbandonati al bisogno: e similmente male un Vescovo, un Parroco, un Regnante a giocarsi tutte le rendite della propria Chiesa, o dello Stato. Tolto il bisognevole al relativo lor mantenimento, definito per gli Ecclesiastici dal

Con-

Concilio IV. Cartaginese; e confermato dal Concilio di Trento, tutto il resto si applicherà alle pubbliche indigenze. Inoltre poichè tali proprietà, su cui deve il gioco cadere, non sono, che le acquisite, cioè quelle, che sono esposte a commercio, nissuno potrà lecitamente giocarsi un'ingenita, un suo membro, la sua vita, l'onore: e chi l'ha guadagnato, e 'l domanda, è così ingiusto, quanto chi l'ha perduto. Erano dunque empj i Germani contro se stessi, che dopo aversi giocata la roba, giocavansi in fine anche la libertà facendosi schiavi del vincitore (1).

COROLLARIO II.

377. Essendo il gioco una cessione di acquisite non necessarie al compagno paciscente sotto certa condizione, cioè, se vince, dovrà esser questa condizione ben intesa dall'una parte, e dall'altra, e ben ricevuta. In altro caso non sussisterà il contratto, e ne sarà l'acquisto ingiusto, e furtivo. La frode usata nel gioco vizia la

(1) *Tacit. de Morib. Germ.*

la detta condizione. Chi mai viene volontariamente ad una lutta coscio, che 'l suo nemico abbia un arma di più, che non ha egli, nè sa avere? La frode appunto è quell'arma soverchia, che ha uno de' giocatori, che l'usa, e non ha l'altro: nè quindi avutone scienza sarebbe mai venuto al gioco, o certo l'avrebbe anch'egli usata a metterfi in uguaglianza. Quindi non avendo voluto usarla, e non avendo potuto, nè essendosi la frode ricevuta nel patto, la detta condizione non è più dessa: e come non intese l'uno cedere il suo con tanto disvantaggio, così l'altro non può lecitamente acquistarlo. Per somigliante ragione non avrebbe il dritto di ritrarsi il guadagno chi obbligasse il socio a giocare a forza, o essendo egli un suo superiore mostrasse egli della gran passione a guadagnare. Nel primo caso chi a forza si sede a gioco, o è perchè poco n'è esperto, o perchè non n'ha il genio; delle quali due cose la prima non suppone pieno consenso al contratto, poichè nissuno inerme lutta a buona voglia con un uomo armato; la se-

seconda suppone una tal situazione dell' animo, o del corpo, che non può applicare al gioco, e lo fa sol per dar gusto. Laonde sia, che vi manca l'uguaglianza, sia, che vi manca la libertà sì necessaria al contratto (§. 213.), il ritenersi in questi casi il guadagno è una rapina. Nè diversa è la risposta dell'altro caso, qualora il socio si lascia vincer per compiacenze, poichè colui, che siffattamente guadagna, e si avvede della connivenza dell'altro, si usurpa l'altrui contro voglia del padrone; ne però sarà mai dalla restituzione disobbligato.

AVVERTIMENTO II.

378. De'giochi altri sono di corpo, altri di spirito; e questi si distribuiscono in giochi di azzardo, o di sorte, ne'quali sì poco ha parte l'ingegno, come la bassetta, il gioco de'dadi, il piribisso &c. e in giochi misti maneggiati dalla mente insieme, e dalla sorte, come son tutti gli altri giochi delle carte &c. I primi così detti, perchè il corpo vi s'impie-

piega più della mente, erano celebratissimi presso gli antichi Greci, e Romani: tali furono la *palla*, lo *stadio*, la *palestra*, il *cesto*, i giochi *petauri* mentovati da Giovenale (1), e da Marziale (2) consistentino in doversi passare per mezzo a' cerchi col corpo equilibrato, e non offenderli, e quelli ancora che dicevansi *ludi juvenales* per le finte battaglie (3) &c. e sono da promuoversi in ogni sorta di governo anche dispotico. Le Città menano degli uomini oziosi, come appresso farem vedere; e sono questi giochi in prima da prescriversi, che assodano le forze corporee per esser vigorosi alle critiche combinazioni; le quali possono in ogni stato accadere, e sopratutto ne' Dispotici. Il proibirvi siffatti giochi, chechè altri ne senta, perchè realmente il popolo impolmonisca, è condannarlo a perpetua servitù. I giochi della terza specie si soffrono dalle leggi. Vi è chi non ha vo-

(1) *Sat.* 14.
(2) *Lib.* 2. *epist.* 22. *&* 86.
(3) *Suet. in Neron. Cap. 11.*

glia di esercitarsi a' detti giochi meccanici, o non può: e lasciarli totalmente marcir nell'ozio e' maggior male. Anche Porcio Latrone si dilettò delle Carte (1), e più ancora Augusto (2). Ma quelli della seconda classe sono de' più nocivi: non esercitano nè il corpo, nè lo spirito che quasi non vi han parte: anzicchè quelli inducono un gran male all'uno, e all'altro, e i dispendi nel calore del gioco ben sovente sono de' più esorbitanti, dipendentino dal capriccio della sorte, con cui è vano luttare. Meritamente adunque sono stati ripressi dalle Civili Sanzioni (3). Se la legge naturale è una ragione (§. 119.), e nelle leggi Civili contro i giochi di azzardo vi è massima, saranno queste in apparenza umana, e nel lor fondo tutte naturali, e divine, che in tutta coscienza obbligano il vassallaggio: e quindi è vero peccato, e grave giocare a detti giochi. E poichè in una costituzione di Giustiniano (4), si fissa il valore di un asse

(1) *Plut. in ejus vita.*
(2) *Sveton. in ejus vita cap.* 17.
(3) *Lib. I. & 3. 4. de alea & . C. Episcop. distin.* 35. *& Can. Clerici de Vita, & hon. Cler.*
(4) *Lib. III. Cod. tit.* 43. *de Aleat.*

asse per volta a' ricchi, che giocano (moneta non molto grande), *ceteris longe minori pecunia*: e poi soggiugne, *quod si plus lusum fuerit, neque solutio detur, & solutum repetatur*; e permette ripeterlo anche dopo 30. anni: consiegue non esser tenuto chi perde a rendere il danaro, nè può ritenerlo chi guadagna. La legge in questo caso irrita il contratto inabilitando prima i contraenti a produrlo. Sono relative queste due idee, e s' inferiscono. E' grossolana dunque, se non anch' empia la Filosofia de' Risoluzionanti dicentino le dette Leggi non esser, che penali, ed esterne in *foro fori*. Che esse in pena a' vincitori di questo gioco danno l' azione al perditore di ripeter la somma perduta; e di tanto sembrano esser paghe. Laonde in fino a che il Giudice non astringe il vincitore a restituire al suo socio l' infame guadagno, può egli bene tuta coscienza ritenerlo. Ma è forse il Giudice, che fa la legge? Egli decreta, e punisce secondo la legge, la quale contro i suoi trasgressori fa praticare a forza ciocchè essa prescrive. Dunque la pena accompagna il reo innanzi ancora la sentenza del Giudice; la qual

 pe-

pena è l'azione del perditore contro. Il vincitore, che lo dichiara non pur decaduto, ma non mai nel dritto di ritenersi lecitamente il guadagno; e però I. tutte le leggi civili, se sono leggi, e ragionate, sono principalmente interne, e non esterne; com'interna è la ragione, e si vedrà meglio a suo luogo. Esse obbligano in coscienza ad osservarsi, e in coscienza ci sottopongono alle lor pene. II. ; se 'l vincitore non ha dritto sul mentovato guadagno; e non può ritenerselo, se l' ha preso, e deve renderlo, se gli è richiesto dal perditore; e ancor non richiesto lo deve. L'altrui roba tende di sua natura al padrone, sappia costui di averla perduta, o nol sappia. Non è questa scienza, che gli dà dritto su quella; ne questa ignoranza glie lo fa perdere. Ma che si dirà, se i giocatori cedono vicendevolmente a' loro dritti di servirsi del beneficio della Legge Giustinianea perdendo, e lo firmano col giuramento? Io son sicuro, che nè quella cessione è valida, e 'l giuramento si riduce a un empietà. Per potersi dire il contrario conviene dimostrar prima essere apertamente ingiusta, e dannevole la leg-

ge

ge proibitiva siffatti giocchi. Ma se tanto non si dimostra, nè mai si potrà, verrà in virtù della legge medesima condannato ogni mezzo, che come sia l' elude, la discredita, l'abolisce: e 'l giuramento, che si faccia cadere su detti mezzi, sarà contro dell' ordine, e un empietà.

AVVERTIMENTO III.

379. Quì si può aggiugnere di passaggio la *scommessa*, cioè un patto fra due, che altercando su di una cosa d' incerto evento stabiliscono vicendevolmente l' uno di cedere una sua roba all' altro, a favor del quale si sviluppa la verità. Dunque primamente, poichè le promesse disoneste non hanno forza (§. 219.), non debbono le scommesse cadere su cose illecite. Non val dunque la scommessa tra due, che fanno a chi più vino beve, a chi è più destro a un furto arduo &c.; nè quindi il vincitore ha veramente il dritto di trarsi la cosa in questo contratto promessa. II. Bisognerebbe, che l' evento fosse in pari grado d' incertezza, o di probabilità in testa dell' uno, e del-

l'altro de' scommettitori, poichè così veramente si ha l'uguaglianza nel contratto. Ma tanto non è possibile ad appurarsi. E perciò almeno si ricerca, che nissuno abbia sicurezza dell' evento a favor suo. Per altro fatto il caso; che i gradi di probabilità, o d'incertezza sieno in mente dell'uno, e dell'altro uguali, sta anche bene, che un Bisfolco scommetta con un Filosofo. Sulle cose d'incerto evento, nè legate a scienza, o Arte anche le Menti grandi giungono a smarrirsi.

AVVERTIMENTO III.

380. La comune distingue l'obbligo di giustizia dall'obbligo di carità, e si sente ripetere ad ora ad ora: *tenetur ex caritate, non ex justitia*: volendo significare, che una tal cosa, cui siam tenuti per carità, torna quasi lo stesso, sia che si faccia, o non sia. Ma il caso è, che *justum*, ond' è detta giustizia, *æquum*, *verum* non ci destano all'animo, che una medesima idea.

Metiri se quemque suo modulo, ac pede verum est,

disse Orazio (1), cioè *æquum*, *justum est*. Per-

(1) *L. 1. Ep. 7. in Calc.*

Pertanto *verum* è quello; che col suo regolo si combacia. Così è vero questo mondo, che risponde all' archetipo nel divino intelletto (§.36.); e vero ogni nostro giudizio, che corrisponde al suo oggetto (§. 122.). Dunque *æquum*, *justum* è quello, che col suo regolo, o legge, e quella sopratutto, che l' ordine mondano causa, e mantiene, confrontasi; vale a dire, che quell' azione è giusta ed equa, che secondo i dettami della legge si produce. E giustizia, o sia *verità* secondo la frase Platonica, è quella virtù, o abito virtuoso, che a siffatte azioni c' inclina, ovvero è quell' affezione abituale a praticarle. La quale affezione abituale, e costante, poichè risiede nella volontà; e tali azioni secondo la legge emanate, poichè non possono gli altrui dritti non garantire, fu saggiamente da Giustiniano la giustizia definita: *Constans*, *&* *perpetua voluntas jus suum unicuique tribuendi*(1). Or l'amore è il primo dettato dalla legge universale (§. 187.); e gli atti di amore, garanti già i dritti dell' uomo, come non possono non combaciare con quella, così sono giusti, ed equi; e l' abito

(1) *Pr. Inst. h. t. l. 10. pr. ff. Cod.*

ſanto, che c' inclina a produrli, ſi dirà di tutta ragione giuſtizia, contro cui pecca chi manca di queſto amore. Dunque l' azione contro la carità, o l' amore è ancor contro la giuſtizia, e ciocchè è contro giuſtizia, è ancora contro l' amore il primo, e l' ultimo oggetto di tutte le leggi. A quanto ci obbliga la carità, ci obbliga la giuſtizia, e viceverſa; e ciocchè è contro la giuſtizia è ancor contro la carità, e viceverſa. Dunque, ſi dirà, lo ſteſs' obbligo avranno di gridare al lupo aſſalitore della mandra di A il ſuo mercenario, e tal altro qualunque, che per accidente ſi trova al caſo? Lo ſteſs' obbligo di accorrere all' ardente caſa di B i ſuoi ſervidori, e gli altri venuti poco prima di là dal mare preſenti a ſorte all' incendio? Lo ſteſs' obbligo a riprendere i ſmarrimenti del Giovinetto C il ſuo Ajo, e qualunque altro de' ſuoi Concittadini? Chi non vede eſſer tenuti i primi per giuſtizia, i ſecondi per carità? E certo, che l' obbligo detto comunemente di giuſtizia è doppio pel doppio nome; e in virtù dell' amore univerſale, e del contratto. Il mercenario v.g. è nell' obbligo di gridare al lupo e com' uomo ſimile al

suo

ſuo padrone, cui è tenuto ad ajutare (§. 137.); e pel contratto tra quello è queſto, l' uno di preſtar l' opera, l' altro la mercede. Ma è egli nuovo, che la natura medeſima de' contratti ſi fonda ſulla benivolenza univerſale (§. 214.), e ſervono queſti per mantenerla, e farcene eſercitar gli atti con maggior voglia? E perciò l' obbligo della benivolenza è antecedente, e più forte, e inviolabile; e 'l contratto può per mutuo diſſenſo diſciogliersi. Quindi, ſe ne' contratti ſi è ſempre nella neceſſità generalmente parlando di reſtituir la ricevuta parte, qualor ſi nega metter la parte propria; anche ſul fatto dell' amore ſi deve di tutta ragione queſt' obbligo: vale a dire, che aſtringendoci al ſoccorſo ſcambievole queſto amore, nel caſo del fortuito incendio della caſa di B in mancanza de' ſuoi ſervidori, ove altri potendo accorrer lo nega, non peccherà egli in ſua coſcienza? e ſarà forſe mal fatto, ſe la pubblica Poteſtà lo moltaſſe di qualche ſomma in beneficio del danneggiato, e ad eſempio degli altri? mentre a che finalmente la legge, ſe non è ſoſtenuta come da truppe auſiliarie dalle proporzionate pene? E

qual pena di proporzione maggiore a chi nega soccorrer potendo, se non che sia a parte del danno per tal negazione insorto? Non siam tutti depositarj degli eccessi delle nostre acquisite (§. 264.)? E benchè sia una vendetta dar di manó a chi ci mancò ingiustamente ne' nostri bisogni (§. 311.), può bene vendicarlo il Magistrato, e lo deve; come si usa contro chi colle armi ci offese, benchè sia negato a noi vendicarci di questo affronto. Certamente nelle Repubbliche bene ordinate della Grecia si puniva e con ragione l'ingratitudine: come poi non si vestisse della istessa malizia la sconoscenza. E avrebbe dovuto il nostro Codice provvedere colle pene non solo al mal, che si fa, ma a quello, che non s'impedisce potendo; e anche al bene, che non si fa. *Quam angusta innocentia est ad legem bonum esse*, esclama Seneca, *quam latius officiorum patet*, *quam juris regula*, *quam multa pietas*, *humanitas*, *liberalitas*, *justitia*, *fides exigunt*, *quae omnia extra publicas tabulas sunt* (1). In somma non è soffribile il disimpegno de' Casisti, che parlano dell'obbligo della Carità, come di cosa, che poco ci stringe, o molto poco, o nulla. AV-

(1) *Lib. 2. de ira cap. 27.*

AVVERTIMENTO IV.

381. Finalmente vi è tutta l'analogia tra i problemi algebraici, e i morali: e perciò la stessa economia, e penetrazione di spirito abbisogna per ambidue. Per gli uni, e per gli altri esser deve competente il numero de' dati, cioè quanti si richieggono alla soluzion del problema, altrimenti non si può egli passare alla sua soluzione. Nel primo problema v.g. per noi esposto di sopra, se manca il dato, che la statua sia di una Deità bugiarda, qual soluzione gli si potrà dare? Si dirà, che bisogna procedere alla distinzione, ed esaminare che rappresenta la statua. Ma non è questo aggiungere al problema quel dato, che manca? Or questo è l'ordinario stile de' Naturalisti, e specialmente de' Casisti nel proporre i loro problemi: delle volte vi abbisognano distinzioni, e suddistinzioni per venirne a capo; che vuol dire supplirvi due, e tre dati. Ma se questi abbisognano, perchè non esporli al luogo proprio, che andarli pescando nella soluzione? Di quì sono sopratutto le tante varietà di soluzione, e spesso anche ridicole, e assurde, che i Dottori morali

li danno a un problema medesimo. Non tutti rilevano que' tanti sensi diversi, che cova in seno un problema: e dopo tanto specolare sbuccia fuori per soluzione un mostro Oraziano. Il quale sovente è tanto più reo, quanto che non s' indovina la natura de' mezzi, sopra cui deve cader la legge. Questo passo è veramente più difficile, e fa la sostanza della soluzione: come il più operoso ne' problemi algebraici è piantare l' equazione, la quale indi facilmente si scioglie, come facilmente si scioglie il problema morale conosciuti i mezzi, e allogatili a' respettivi loro gradi. E bisogna dire, che per questa difficoltà sopratutto si è inteso con pari scandalo, e indegnazione della gente savia, e dabbene sostenersi da taluni Reverendi, che un prigione per assassinj, come un Barabba, possa, se gli vien destro, se non anche debba rompere i cancelli, per non mancare alla sua difesa, ed escir fuora: Che 'l venditore non sia tenuto a svelare il vizio della sua merce a chi vuol comperarla: che non sia tenuto al danno chi volendo brugiar la messe v.g. del suo nemico brugia casualmente la messe di tal altro suo amico,

o indifferente. Questo è per lo difetto della necessaria penetrazione a calcolare, o della dovuta pazienza a penetrare la natura de' mezzi &c. Per altro la pratica di sopra usata da noi a sciogliere i morali problemi delle volte, ed è vero, può sembrare soverchia quando a prima giunta si raccoglie la soluzion di un problema; come sono alcuni da noi posti, ma è necessaria ne' più spinosi ; e noi l'abbiamo a bella posta usata sempre, perchè ne sia ben compreso il maneggio. Vale ancora a farci conoscere, che non vi hanno propriamente leggi positive, e negative in natura, e che queste obbligano sempre, e quelle nò. E' la legge di amore, che sempre obbliga, e le negative tutte si risolvono in positive. E vale a toglier di mezzo non meno quell' apparente collision delle leggi, che è detta, che quell' insulso parlare de' Casisti del concorso di due precetti, e che uno debba all'altro cedere &c. quest' inviluppi, e queste guerre ci fanno dubitar forte, se la cosa si stia così, come si è presa in veduta; poichè il più bel pregio dell'ordine è la sua semplicità. Se ci ha cosa, che dispiaccia nell' immortal Grozio sono le

le tante distinzioni di leggi, e di dritto divino, naturale, positivo, dritto arbitrario, della qual voce amerei meglio astenermi, esterno, interno &c., ch'era meglio ridurli a principj più generali. Agli antichi Tolemaici non venne mai fatto di appurare nel Cielo il numero delle sfere: tanto essi erano pronti a moltiplicarle ad ogni nuovo fenomeno. Ed è pur certo che questa moltiplicità, e confusione fece dire per disperazione ad Alfonso Re di Aragona, che egli avrebbe suggerito al Creatore un disegno più semplice, e piano, se e' si fosse trovato presente alla creazion del mondo. Sono le menti minute, e brevi quelle che distinguono, e suddistinguono; come nuove idee presentansi, e credono distinte le cose, dove non sono, che distinte affezioni della medesima cosa; come in più luoghi di sopra lo abbiam fatto vedere con l' ajuto di quel Nume Sopraccelestę, che in fino a quì ci ha scorto, e più lo preghiamo di quest' officio pietoso or che c' inoltriamo nel labirinto de' mali.

Fine della seconda parte, e del primo tomo.